

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

484° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1999

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	6
3 ^a - Affari esteri	»	32
6 ^a - Finanze e tesoro	»	42
7 ^a - Istruzione	»	45
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	55
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	58
10 ^a - Industria	»	73
12 ^a - Igiene e sanità	»	76
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	80

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario	<i>Pag.</i>	131
-----------------------------	-------------	-----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	132
Elezioni e immunità parlamentari	»	3

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	138
RAI-TV	»	143
Informazione e segreto di Stato	»	144
Schengen	»	145
Riforma amministrativa	»	147

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	234
---------------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1999

200ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Esame della richiesta di deliberazione avanzata dall'onorevole Marco Boato, in relazione al procedimento civile n. 10890/90 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano

(R135 000, C21ª, 0096ª)

Il PRESIDENTE informa che il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 24 giugno 1999, ha investito il Senato della Repubblica dell'esame della questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione ad un procedimento civile pendente nei confronti dell'onorevole Marco Boato, attualmente componente della Camera dei deputati. La comunicazione del Presidente della Camera dei deputati fa riferimento alla sentenza n. 252/99, depositata il 23 giugno 1999, con la quale la Corte costituzionale, nell'ambito di un giudizio per conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Milano avverso la Camera dei deputati, che aveva ritenuto insindacabili alcune dichiarazioni dell'onorevole Boato, ha sancito il principio in base al quale spetta alla Camera cui il parlamentare apparteneva al momento del fatto assumere le deliberazioni inerenti all'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità. La Corte ha pertanto ritenuto competente a pronunciarsi sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, alle opinioni espresse dall'onorevole Boato il Senato della Repubblica, del quale il parlamentare era componente nel momento in cui manifestò le medesime opinioni, e non la Camera dei deputati che aveva, nella seduta del 10 maggio 1997, dichiarato l'insindacabilità.

Il Presidente ricorda che l'onorevole Boato è stato citato in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Milano dal magistrato dottor Guido

Salvini per avere, in qualità di testimone nell'ambito del processo penale a carico del signor Adriano Sofri, rilasciato alcune dichiarazioni con le quali accusava il suddetto dottor Salvini – giudice istruttore nel procedimento penale a carico del signor Sofri – di avere, durante un colloquio informale con un detenuto, tentato di far confessare a quest'ultimo che l'onorevole Boato era il mandante dell'omicidio Calabresi. Oggetto del giudizio dinanzi al Tribunale di Milano sono anche le interviste televisive rilasciate nel febbraio 1990 dall'onorevole Boato a telecronisti del TG1 e TG2 nonché le dichiarazioni rese nel corso di un dibattito organizzato presso la Casa della Cultura di Milano, all'indomani della pronuncia della sentenza della Corte di Assise nel processo per l'omicidio del dottor Calabresi. Il dottor Salvini ha citato in giudizio il parlamentare anche per aver rilasciato un'intervista al giornalista Lino Jannuzzi, pubblicata sul settimanale «Il Sabato» il 12 maggio 1990, nel corso della quale l'onorevole Boato ha ripetuto le accuse già pronunciate in varie sedi nei confronti del citato magistrato.

Il senatore GRECO pone un quesito al quale fornisce risposta il PRESIDENTE.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, l'onorevole Marco BOATO, il quale consegna numerosi documenti.

Gli rivolgono domande i senatori MILIO e BRUNI.

Congedato l'onorevole Boato, la Giunta rinvia infine il seguito della discussione nonché l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1999

434^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE*La seduta inizia alle ore 15,30.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*
(A007 000, C01^a, 0181^o)

Il presidente VILLONE avverte che le sedute della prossima settimana saranno essenzialmente dedicate all'esame del disegno di legge comunitaria (A.S. 4057) e del disegno di legge sulle indennità dei componenti del Governo non parlamentari (A.S. 3562). Proseguirà inoltre la discussione del disegno di legge sul Giubileo (A.S. 4090) e di quello concernente i procedimenti disciplinari dei dipendenti pubblici (A.S. 3285). Ricorda inoltre che potranno essere messi all'ordine del giorno della Commissione, qualora trasmessi dalla Camera dei deputati ed assegnati in tempo utile, i disegni di legge costituzionali in materia di autonomia regionale (A.S. 3859-B) e di giusto processo (A.S. 3619-B). Infine, con riferimento all'esame dei disegni di legge in materia di trasparenza e di informazione statistica (A.S. n. 3774) e di servizi pubblici locali (A.S. 4014 e connessi) propone alla Commissione di svolgere, ove possibile, talune audizioni di soggetti interessati.

Dopo interventi dei senatori ANDREOLLI, PASTORE, e della senatrice PASQUALI, la Commissione consente con le proposte avanzate dal Presidente.

La seduta termina alle ore 15,50.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1999

461^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(3807) *Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

(91) *LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento*

(95) *LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione*

(198) *SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

(471) *GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione*

(1211) *MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale*

(1615) *GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale*

(1821) *VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta*

(2085) *FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale*

(2360) *SERENA. – Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia*

(2531) *LO CURZIO. – Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero*

(2649) *VALENTINO ed altri. – Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale*

(2679) *LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di competenza del pubblico ministero*

(2680) *LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari*

(2834) *CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali*

(3340) *BERTONI. – Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato*

(3457) *CARUSO Antonino ed altri. – Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale*

(3518) *GRECO. – Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini*

(3709) *MARINI ed altri. – Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato*

(3712) *MARINI ed altri. – Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio*

(3757) *FOLLIERI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale*

– e **petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna del 20 luglio.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 precedentemente accantonati.

Il presidente PINTO modifica l'emendamento 9.3 (Nuovo testo), riformulandolo nell'emendamento 9.3 (Ulteriore nuovo testo).

Il senatore RUSSO ritira gli emendamenti 9.1 e 9.2.

Dopo che il sottosegretario AYALA ha espresso parere favorevole sull'emendamento 9.3 (Ulteriore nuovo testo), tale emendamento viene posto ai voti ed approvato. Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 9.4.

Si passa all'esame dell'emendamento 9.0.3, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9.

Prende la parola il senatore RUSSO il quale sottolinea come l'emendamento modificherebbe l'articolo 686 del codice di procedura penale prevedendo la non iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze di condanna e dei decreti penali divenuti irrevocabili, anche quando relativi a reati contravvenzionali puniti con le pene alternative dell'ammenda o dell'arresto. Si tratta di una soluzione che non appare condivisibile in quanto, nelle fattispecie considerate, pur essendo astrattamente ammissibile l'oblazione, essa viene esclusa in considerazione della gravità del fatto e il giudice ritiene, appunto, di dover pervenire ad una pronuncia di condanna.

Il senatore CENTARO non condivide le considerazioni svolte dal senatore RUSSO e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9.0.3, su cui esprimono poi parere contrario il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO.

Posto ai voti, l'emendamento 9.0.3, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16 precedentemente accantonati.

Il presidente RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 16.1 (Nuovo testo), 16.2 (Nuovo testo), 16.3 (Nuovo testo) e 16.5.

Concorda il RAPPRESENTANTE del Governo.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 16.1 (Nuovo testo).

Il senatore RUSSO annuncia il voto contrario sull'emendamento 16.2 (Nuovo testo), ritenendo che la fissazione di una soglia minima all'entità della riparazione per ingiusta detenzione implicherebbe l'equiparazione di situazioni di fatto tra loro differenti.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 16.2 (Nuovo testo), 16.3 (Nuovo testo) e 16.5.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 16.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 16.

Con il parere favorevole del sottosegretario AYALA, senza discussione è approvato l'emendamento 16.4 (Nuovo testo), risultando conseguentemente assorbito l'emendamento 16.0.1.

Il senatore RUSSO prospetta una riformulazione dell'emendamento 16.0.2 volta a regolare in maniera più precisa i rapporti fra l'azione di riparazione per ingiusta detenzione e l'azione di risarcimento del danno,

tenendo conto anche della disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati contenuta nella legge n. 117 del 1988. In via principale, peraltro, l'oratore riterrebbe preferibile non intervenire su una materia così delicata in modo occasionale, senza un approccio di carattere organico.

Il senatore Antonino CARUSO non aderisce alla proposta di riformulazione prospettata dal senatore Russo ritenendo che essa tradirebbe la *ratio* dell'emendamento 16.0.2, che è volto proprio ad introdurre una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dalla legge n. 117 del 1988, in modo da far sì che, nelle ipotesi di ingiusta detenzione, il magistrato cui è attribuibile il fatto sia chiamato a rispondere per qualsiasi comportamento colposo e non soltanto a quelli riconducibili a una colpa grave. Modifica pertanto l'emendamento 16.0.2, inserendo alla fine dello stesso dopo le parole «codice civile» le altre «, anche al di fuori dei casi di cui alla legge n. 117 del 1988».

Seguono brevi interventi dei senatori FOLLIERI, BERTONI e CALLEGARO.

Prende nuovamente la parola il senatore RUSSO che preannuncia il voto contrario sull'emendamento 16.0.2, come modificato, ritenendo del tutto inopportuno procedere ad una innovazione come quella proposta dal senatore Antonino Caruso, in modo del tutto asistemico e al di fuori di un intervento organico sulla legge n. 117 del 1988. Sottolinea altresì come la proposta emendativa in questione determinerebbe una situazione paradossale in cui, sotto il profilo soggettivo, i parametri per l'accertamento della responsabilità sarebbero più rigorosi nelle ipotesi di ingiusta detenzione conseguente all'adozione della misura della custodia cautelare piuttosto che nei casi di detenzione subita in seguito ad una ingiusta condanna. In questi ultimi casi, infatti, la responsabilità del magistrato sarebbe sempre subordinata ai presupposti del dolo o della colpa grave ai sensi della legge n. 117 del 1988.

Il senatore FOLLIERI preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 16.0.2 come modificato.

Il senatore SENESE preannuncia il voto contrario sull'emendamento 16.0.2, come modificato e sottolinea come il concetto di colpa grave abbia alle spalle, nella tradizione italiana, una approfondita elaborazione giuridica e come tale parametro sia normalmente utilizzato dalla normativa in materia di responsabilità civile degli esercenti le professioni intellettuali. Appare pertanto, a suo avviso, del tutto inopportuno e non condivisibile un intervento che incida su questo tema in modo estemporaneo senza un confronto ed una riflessione che tengano conto anche della elaborazione dottrinale e normativa cui ha fatto riferimento.

Il senatore GRECO annuncia la sua astensione sull'emendamento 16.0.2 come modificato – di cui pure condivide nel merito l'impostazione ispiratrice – essenzialmente in considerazione dei rilievi svolti dal se-

natore Senese che hanno evidenziato la necessità di un approccio diverso e più organico alla materia in questione. Sottolinea, peraltro, la necessità innegabile che il legislatore ponga mano quanto prima ad una profonda riforma della legge n. 117 del 1988 sulla responsabilità civile dei magistrati.

Il senatore PETTINATO preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 16.0.2 come modificato, pur riservandosi un ulteriore approfondimento delle problematiche ad esso sottese nella prospettiva del successivo esame in Assemblea.

Il presidente RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 16.0.2, reiterando l'invito al senatore Antonino Caruso a ritirare l'emendamento, come riformulato, considerando che la materia presenta necessità di essere valutata in tutte le sue possibili ricadute sulla normativa vigente e pur dichiarando apprezzamento per l'intento del presentatore.

Il sottosegretario AYALA esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore GIORGIANNI invita il senatore Antonino Caruso a trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno.

Posto in votazione, l'emendamento 16.0.2 – come riformulato – è respinto dalla Commissione.

Si riprende l'esame degli emendamenti all'articolo 28, che erano stati nuovamente accantonati nella seduta notturna del 20 luglio.

Il senatore RUSSO ritira l'emendamento 28.1, che viene fatto proprio dal senatore BERTONI.

Il sottosegretario AYALA, con riferimento all'emendamento 28.3 (Ulteriore nuovissimo testo), sottolinea nuovamente l'esigenza di chiarire se, ai sensi della lettera *d-bis*, la documentazione bancaria acquisita in sede di rogatoria durante lo svolgimento di una perquisizione, possa essere inserita nel fascicolo per il dibattimento; esprime inoltre perplessità avuto riguardo alla nuova lettera *e-bis* ritenendo – in particolare – che molte Convenzioni internazionali in materia rimarrebbero prive di effetto, attesa la previsione che per essere inseriti nel fascicolo del dibattimento, i verbali degli atti assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale presuppongono che i difensori siano stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana.

Seguono, in argomento, interventi dei senatori CENTARO e SENESE.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

462^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3807) Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

(91) LISI. – *Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento*

(95) LISI. – *Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione*

(198) SALVATO ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

(471) GERMANÀ. – *Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione*

(1211) MANCONI. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale*

(1615) GRECO ed altri. – *Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale*

(1821) VALENTINO ed altri. – *Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta*

(2085) FOLLIERI ed altri. – *Nuove norme del procedimento penale*

(2360) SERENA. – *Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia*

(2531) LO CURZIO. – *Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero*

(2649) VALENTINO ed altri. – *Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale*

(2679) *LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di competenza del pubblico ministero*

(2680) *LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari*

(2834) *CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali*

(3340) *BERTONI. - Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato*

(3457) *CARUSO Antonino ed altri. - Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale*

(3518) *GRECO. - Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini*

(3709) *MARINI ed altri. - Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato*

(3712) *MARINI ed altri. - Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio*

(3757) *FOLLIERI ed altri. - Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale*

- e petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta anti-meridiana odierna.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Prende la parola il senatore BERTONI il quale si dichiara in linea di massima favorevole a mantenere il vigente testo dell'articolo 431 del codice di procedura penale, evidenziando che l'espulsione dal fascicolo del dibattimento degli atti assunti all'estero a seguito di rogatoria appare in contrasto con fondamentali esigenze di economia processuale. Prosegue richiamando l'attenzione sulla circostanza che mediante la rogatoria internazionale possono essere assunti atti corrispondenti a tipologie diverse. Per quanto riguarda i documenti, rileva come sarebbe incomprensibile il mancato inserimento nel fascicolo del dibattimento di quelli provenienti dall'estero assunti mediante rogatoria internazionale. Ferma restando, poi, la possibilità di inserire nel fascicolo del dibattimento i verbali degli atti non ripetibili e le cose che costituiscono il corpo del reato o che sono pertinenti al reato, non dovrebbe porre problemi neanche l'inserimento nel fascicolo in questione degli atti aventi contenuto dichiarativo assunti all'estero. Infatti la lettura di questi ultimi, durante lo svolgimento del dibattimento, sarebbe comunque ammissibile, alla luce dei principi desumibili dagli articoli 512 e 512-bis del codice di

procedura penale, solo qualora l'esame del dichiarante non possa avere luogo.

Il senatore FOLLIERI condivide solo parzialmente i rilievi formulati dal senatore Bertoni. Si dichiara infatti d'accordo con il precedente oratore per quanto riguarda la possibilità di inserire nel fascicolo del dibattimento i documenti, mentre manifesta perplessità sull'inserimento nel fascicolo degli atti a contenuto dichiarativo e ciò alla luce del combinato disposto degli articoli 431 e 511 del codice di procedura penale. In particolare, il comma 2 del citato articolo 511 prevede che la lettura dei verbali di dichiarazioni contenuti nel fascicolo del dibattimento sia disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo. Pur ritenendo che tale disposizione vada interpretata nel senso che la lettura è ammissibile solo se l'esame non può avere luogo, appare però opportuno introdurre un'espressa disposizione in tal senso – sul modello di quella contenuta nell'emendamento 28.0.100 – evitando inoltre l'inserimento di questi atti nel fascicolo del dibattimento in modo che essi non possano essere conosciuti dal giudice prima dello svolgimento del dibattimento medesimo.

Il senatore RUSSO prospetta quindi una possibile integrazione dell'emendamento 28.3 (Ulteriore nuovissimo testo) volta a tener conto degli interventi del senatore Bertoni e del senatore Follieri e mirante ad inserire nella lettera c) anche un riferimento agli atti e ai documenti acquisiti a seguito di rogatoria internazionale.

Il senatore CENTARO manifesta perplessità sulla modifica dell'emendamento 28.3 (Ulteriore nuovissimo testo) proposta dal senatore Russo, ritenendo che essa pregiudicherebbe la coerenza del sistema delineato da tale emendamento unitamente all'emendamento 28.0.100. Al riguardo, evidenzia come tale sistema consenta l'inserimento nel fascicolo del dibattimento degli atti non ripetibili, degli atti diversi da quelli non ripetibili assunti con le garanzie di cui alla lettera d) del predetto emendamento e, infine, l'inserimento nel fascicolo del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato, fra cui non possono rientrare anche i documenti tutte le volte in cui essi siano in qualche modo rilevanti ai fini dell'accertamento del reato medesimo.

Prende nuovamente la parola il senatore RUSSO che, rettificando il suo precedente suggerimento, ritiene che la lettera c) dell'emendamento 28.3 (Ulteriore nuovissimo testo) potrebbe essere integrata anche mediante il riferimento ai soli documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale.

Il presidente RELATORE, in considerazione delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, modifica l'emendamento 28.3 (Ulteriore nuovissimo testo) nell'emendamento 28.3 (Nuovo ulteriore nuovissimo testo).

Il senatore BERTONI ritira l'emendamento 28.1.

Col parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti è approvato l'emendamento 28.3 (Nuovo ulteriore nuovissimo testo).

Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 28.2, fatta eccezione per la parte relativa al capoverso 2, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8 e 28.0.100.

Il presidente relatore PINTO ricorda che la parte dell'emendamento 28.9 dalle parole «conseguentemente» sino alla fine risulta preclusa per effetto dell'approvazione dell'articolo 44.

Il sottosegretario AYALA esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 28.9 per la parte non preclusa.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 28.9 per la parte non preclusa.

Risulta preclusa la restante parte dell'emendamento 28.2.

Viene quindi approvato l'articolo 28 come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi all'articolo 51 precedentemente accantonati.

Il presidente RELATORE, pur sottolineando la delicatezza delle problematiche sottese agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 51, ritiene che le stesse sarebbero più opportunamente esaminate in un ambito a ciò specificamente destinato. Invita pertanto i presentatori a ritirare tali emendamenti, assicurando che sarà sua cura sottoporre all'attenzione del prossimo Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, l'inserimento all'ordine del giorno, nei tempi più brevi possibili, di autonomi disegni di legge riguardanti la materia in questione.

Il senatore Antonino CARUSO osserva che gli emendamenti 51.0.1, 51.0.2, 51.0.3, 51.0.4, 51.0.5 e 51.0.6 riprendono in gran parte il contenuto del disegno di legge n. 3457 posto all'ordine del giorno della Commissione congiuntamente con il disegno di legge n.3807 e sottolinea come la Commissione avrebbe già da tempo potuto iniziare l'esame del predetto disegno di legge.

Il senatore FOLLIERI, pur condividendo nel merito la proposta dell'istituzione degli uffici stampa delle procure, preannuncia il voto contrario sugli emendamenti in esame sia in considerazione di quanto assicurato dal Presidente in merito alla proposta di calendarizzazione di disegni di legge aventi specificamente ad oggetto anche tale problematica da sottoporre all'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei

Gruppi, sia in ragione del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente sugli emendamenti 51.0.1, 51.0.2, 51.0.3 e 51.0.4.

Il senatore RUSSO preannuncia anch'egli il voto contrario sugli emendamenti 51.0.1, 51.0.2, 51.0.3, 51.0.4, 51.0.5 e 51.0.6, sottolineando in particolare l'esigenza di non appesantire eccessivamente i contenuti di un disegno di legge, come quello in esame, già di per sé di portata estremamente rilevante.

Il presidente RELATORE, dopo aver ricordato anch'egli il parere contrario della 5^a Commissione permanente sugli emendamenti 51.0.1, 51.0.2, 51.0.3 e 51.0.4, ribadisce l'invito al ritiro degli emendamenti in esame.

Il senatore Antonino CARUSO, accogliendo l'invito del Presidente relatore, ritira gli emendamenti 51.0.1, 51.0.2, 51.0.3, 51.0.4, 51.0.5, 51.0.6 e 57.7.

Si passa all'esame dell'emendamento 52.1, precedentemente accantonato.

Il sottosegretario AYALA informa la Commissione che, secondo una verifica effettuata dagli uffici del Ministero, portare a dieci anni il limite di pena per i delitti di competenza del giudice monocratico non determinerebbe apprezzabili alterazioni, rispetto alle fattispecie previste dal codice penale, nell'elenco dei delitti che attualmente risulterebbero attribuiti a tale organo giudicante. Diverse considerazioni valgono invece per i reati previsti da leggi speciali, in particolare il reato di cui all'articolo 73, comma 1 del D.P.R. n. 309 del 1990, in materia di stupefacenti, per il quale la modifica nel senso proposto dall'emendamento introdurrebbe la competenza del giudice collegiale, mentre appare preferibile mantenerne la cognizione del giudice monocratico.

Nell'esprimere parere favorevole sull'emendamento 52.1 (Nuovo testo), il sottosegretario Ayala prospetta, comunque, in vista dell'esame in Assemblea, una possibile riscrittura del criterio di individuazione della competenza del giudice monocratico, con la quale la riserva di monocraticità verrebbe limitata ai delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni, salva l'attribuzione al giudice monocratico anche della competenza per il reato di cui all'articolo 73, comma 1, del D.P.R. n. 309 del 1990.

Il senatore CENTARO aggiunge la firma all'emendamento 52.1 (Nuovo testo) e ritiene opportuno non modificare ulteriormente tale proposta emendativa, riservando al successivo esame dell'Assemblea eventuali ulteriori modifiche nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

Anche il senatore FOLLIERI aggiunge la propria firma all'emendamento 52.1 (Nuovo testo) e chiarisce di aver in precedenza espresso ri-

serve al riguardo solo perché preoccupato di garantire l'impianto complessivo della riforma del giudice unico di primo grado.

Con il parere favorevole del presidente RELATORE, la Commissione approva, quindi, l'emendamento 52.1 (Nuovo testo).

La Commissione accoglie, poi, l'articolo 52 con la modifica apportata.

Dopo interventi dei senatori FOLLIERI e RUSSO e del presidente RELATORE, la Commissione conviene di mantenere l'accantonamento dell'emendamento 56.0.2.

Senza discussione viene successivamente approvato l'articolo 57.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3807**Art. 9.**

Sopprimere l'articolo.

9.1

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – *1.* Dopo l'articolo 162-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 162-*ter.* – Nei delitti per i quali la legge stabilisce la sola pena della multa, ovvero la pena alternativa della reclusione o della multa, la persona alla quale il delitto è attribuito può essere ammessa a pagare, prima della apertura del dibattimento o prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della multa stabilita dalla legge per il delitto commesso, nel caso in cui sia stabilita la sola pena della multa, ovvero al massimo di detta multa, nel caso in cui sia stabilita la pena l'alternativa della reclusione o della multa, oltre alle spese del procedimento.

L'oblazione non è ammessa per i delitti in materia di tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza del lavoro.

L'oblazione non è ammessa, in oltre, quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dell'articolo 102, dell'articolo 103 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del delitto eliminabili da parte della persona cui il delitto è attribuito. In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto. La domanda può essere riproposta fino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado eccettuati i casi in cui vi sia stata costituzione di parte civile e tale costituzione sia stata mantenuta nel dibattimento.

Con la domanda di oblazione la persona alla quale il reato è attribuito deve depositare la somma di cui al primo comma, ed offrire ogni elemento utile per l'accertamento che non sussistono le conseguenze di cui al terzo comma. Il giudice dispone che la domanda sia comunicata alla persona offesa dal reato, la quale entro il termine di trenta giorni può presentare sue eventuali osservazioni.

Il pagamento delle somme indicate nel primo comma estingue il reato.

Si applicano le disposizioni previste dai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 162-*bis*.

In caso di modifica della originaria imputazione, qualora in relazione a questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita»».

9.2

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

1. Dopo l'articolo 162-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 162-*ter*. – Nei delitti per i quali la legge stabilisce la sola pena della multa, ovvero la pena alternativa della reclusione o della multa, la persona alla quale il delitto è attribuito può essere ammessa a pagare, prima della apertura del dibattimento o prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della multa stabilita dalla legge per il delitto commesso, nel caso in cui sia stabilita la sola pena della multa, ovvero alla metà di detta multa, nel caso in cui sia stabilita la pena alternativa della reclusione o della multa, oltre alle spese del procedimento ivi incluse quelle sostenute dalla parte civile.

Con la domanda di oblazione la persona alla quale il delitto è attribuito deve depositare la somma di cui al primo comma ed offrire elementi utili per accertare che non sussistono le conseguenze di cui al terzo comma. Il giudice dispone che la domanda sia comunicata alla persona offesa dal reato, la quale entro il termine di trenta giorni può presentare osservazioni.

L'oblazione non è ammessa, quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 102, dall'articolo 103, dall'articolo 105 o dall'articolo 108, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del delitto eliminabili da parte della persona cui il delitto è attribuito.

Si applicano le disposizioni previste dai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 162-*bis*”».

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-*bis*.

1. All'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-*bis*. In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per

chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato"».

9.3 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

1. Dopo l'articolo 162-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 162-*ter*. – Nei delitti per i quali la legge stabilisce la sola pena della multa, ovvero la pena alternativa della reclusione o della multa, la persona alla quale il delitto è attribuito può essere ammessa a pagare, prima dell'apertura del dibattimento o prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della multa stabilita dalla legge per il delitto commesso, nel caso in cui sia stabilita la sola pena della multa, ovvero alla metà di detta multa, nel caso in cui sia stabilita la pena alternativa della reclusione o della multa, oltre alle spese del procedimento ivi incluse quelle sostenute dalla parte civile.

Con la domanda di oblazione la persona alla quale il delitto è attribuito deve depositare la somma di cui al primo comma ed offrire elementi utili per accertare che non sussistono le conseguenze di cui al quarto comma. Il giudice dispone che la domanda sia comunicata alla persona offesa dal reato, la quale entro il termine di trenta giorni può presentare osservazioni.

Il giudice ammette l'oblazione quando risulta la tenuità del fatto. In ogni caso l'oblazione non è ammessa per i fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

L'oblazione non è altresì ammessa, quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 102, dall'articolo 103, dall'articolo 105 o dall'articolo 108, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del delitto eliminabili da parte della persona cui il delitto è attribuito.

Si applicano le disposizioni previste dai commi quinto e sesto dell'articolo 162-*bis*”».

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-*bis*.

1. All'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

”4-*bis*. In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per

chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato"».

9.3 (Ulteriore nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 162-bis ivi richiamato, sostituire il quarto capoverso con il seguente: «La pena è aumentata di un terzo quando ricorrono i casi previsti dal quarto comma dell'articolo 99, e dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 e quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato. In tal caso la oblazione è subordinata alla previa eliminazione delle stesse».

9.4

MILIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

All'articolo 62, primo comma, del codice penale dopo il numero 6), è inserito il seguente:

6-bis. l'aver superato il sessantacinquesimo anno di età, senza avere riportato in precedenza alcuna condanna per delitto non colposo».

9.0.1

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Art. 16

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è soppresso.

2. All'onere relativo valutato in lire 1 miliardo, per l'anno 1999 e per ciascuno degli anni 2000, 2001, e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.1 (Nuovo testo)

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“2. L'entità della riparazione deve tener conto dell'eventuale pubblicazione o diffusione della notizia della custodia cautelare per fatto non attribuibile alla persona che l'ha subita ed è determinata in misura non inferiore a lire venti milioni e non superiore a lire un miliardo”.

2. All'onere relativo valutato in lire 4 miliardi, per l'anno 1999 e per ciascuno degli anni 2000, 2001, e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.2 (Nuovo testo)

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il comma 2, dell'articolo 315 codice procedura penale è sostituito dal seguente:

“2. La riparazione si attua mediante il pagamento di una somma di denaro che non può comunque eccedere lire un miliardo, salvo quanto previsto dal comma 3”».

16.3 (Nuovo testo)

GRECO, CENTARO

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, le parole: «salvo casi di particolare gravità».

16.5

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscio-

glimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314".

2. All'articolo 409 del codice di procedura penale, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare"».

16.4 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 315 del codice di procedura penale le parole "diciotto mesi" sono sostituite dalle parole "due anni"».

16.0.1

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«1. Al comma 1 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è aggiunto, al termine, il seguente periodo:

"La domanda di riparazione non preclude, quando sia accolta, l'esperimento dell'azione di risarcimento del danno ai sensi degli articoli 2043 e seguenti del codice civile"».

16.0.2

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Art. 28.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28.

L'articolo 431 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 431.

(Fascicolo del dibattimento)

1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede, nel contraddittorio delle parti, alla formazione

del fascicolo del dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta, il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo.

2. Nel fascicolo del dibattimento sono raccolti.

- a) il decreto che dispone il giudizio;
- b) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;
- c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
- d) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;
- e) i verbali degli atti assunti in incidente probatorio e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria;
- f) il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;
- g) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

3. Nel fascicolo del dibattimento possono essere altresì inseriti, su autorizzazione del giudice, gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero per i quali vi sia la richiesta o il consenso del difensore dell'imputato».

28.1

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

Al comma 1, all'articolo 431 ivi richiamato:

a) al capoverso 1 sostituire l'alinea con il seguente:

«1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:».

b) al capoverso 1 sopprimere la lettera a);

c) al capoverso 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) i verbali degli atti non ripetibili assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale»;

d) al capoverso 1 dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis). I verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d-bis), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana»;

- e) al capoverso 1, sopprimere la lettera f);
- f) sopprimere il capoverso 3;
- g) sopprimere il capoverso 4.

28.3 (Ulteriore nuovissimo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 431 ivi richiamato:

I) Sostituire la rubrica e il capoverso 1 con i seguenti: «(Fascicolo per il dibattimento) – 1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:

«a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;

b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;

d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;

e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;

f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;

g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;

h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove».

II) sopprimere il capoverso 3;

III) sopprimere il capoverso 4.

Conseguentemente dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. L'articolo 512-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 512-bis. (*Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero*). 1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale».

28.3 (Nuovo Ulteriore Nuovissimo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 431 ivi richiamato nel titolo e ai capoversi 1 e 2, sostituire, dopo la parola: «fascicolo» la parola: «del» con l'altra: «per il».

28.2

FOLLIERI

Al comma 1, nell'articolo 431 ivi richiamato al capoverso 1, sopprimere la lettera a).

28.4

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, nell'articolo 431 ivi richiamato al capoverso 1, lettera a), sopprimere le parole: «e le ordinanze di ammissione delle prove».

28.5

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, nell'articolo 431 ivi richiamato al capoverso 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) la documentazione di atti non ripetibili compiuti dal difensore o dai suoi incaricati in occasione dell'accesso ai luoghi».

28.6

GRECO, CENTARO, PERA, SCOPELLITI

Al comma 1, nell'articolo 431 ivi richiamato al capoverso 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria».

28.7

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, nell'articolo 431 ivi richiamato al capoverso 1, alla lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria».

28.8

DI PIETRO, OCCHIPINTI

Al comma 1, nell'articolo 431 ivi richiamato sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, non-

chè della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie».

Conseguentemente all'articolo 44, al comma 1, nell'articolo 493 ivi richiamato, dopo le parole: «investigazione difensiva» inserire le altre: «di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie».

28.9

IL RELATORE

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

L'articolo 512-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“512-bis. – (Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero). – 1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale”».

28.0.100

CENTARO

Art. 51.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Istituzione degli uffici stampa)

1. I procuratori della Repubblica possono costituire un ufficio stampa nominando addetti alla divulgazione delle notizie inerenti all'attività svolta dai propri uffici e per il mantenimento dei rapporti dei componenti degli stessi con la stampa.

2. Gli addetti stampa operano sotto la direzione e la responsabilità dei procuratori della Repubblica, a cui sono legati da rapporto di carattere fiduciario.

3. I procuratori della Repubblica garantiscono l'imparzialità della diffusione delle notizie, da parte degli addetti, tra tutti gli organi di informazione.

4. Più procure della repubblica appartenenti allo stesso distretto o aventi competenza su territori fra di loro confinanti possono costituire uffici stampa comuni, posti sotto la direzione e la responsabilità di uno dei procuratori della Repubblica».

51.0.1

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Attribuzione degli uffici stampa)

1. Ogni notizia che riguarda l'attività giudiziaria delle procure della Repubblica o dei nuclei di polizia giudiziaria addetti alla stessa è comunicata alla stampa o comunque divulgata solo per il tramite degli addetti di cui all'articolo 1, previo consenso del procuratore della Repubblica e solo dopo espressa autorizzazione del magistrato titolare dell'indagine.

2. La richiesta o il rilascio di intervista da parte dei magistrati e di ogni altro addetto alle procure della Repubblica è consentita solo per il tramite degli addetti di cui all'articolo 1, cui pure è attribuito il compito della diffusione di materiale audio, videofotografico riguardante i medesimi.

3. La violazione di quanto previsto ai commi precedenti è punita con l'irrogazione di sanzione disciplinare di grado non inferiore a quella comportante la sospensione temporanea dal servizio. I casi di recidiva sono apprezzati dagli organi competenti quali ragioni giustificanti l'interruzione definitiva del rapporto d'impiego.

4. L'entità delle sanzioni previste al comma precedente, ferma l'irrogazione di quelle previste se il fatto costituisce reato, sono aumentate se la violazione riguarda la diffusione di informazioni relative ad atti coperti dal segreto o la cui divulgazione possa recare pregiudizio al normale ed efficace svolgimento di indagini in corso».

51.0.2

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Composizione degli uffici stampa e nomina degli addetti)

1. Il rapporto di lavoro tra gli addetti stampa e le procure della Repubblica è regolato da contratto a termine la cui durata massima non può essere superiore a tre anni e che non può essere rinnovato per più di due volte consecutive.

2. I contratti di lavoro sono stipulati con giornalisti professionisti iscritti all'albo di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, dai procuratori della Repubblica, su autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura e previo parere del Ministro di grazia e giustizia cui gli stessi sottopongono i relativi progetti, comprendenti altresì l'eventuale stipulazione di contratti per il personale ausiliario.

3. I contratti di lavoro, oltre a quanto eventualmente previsto dal regolamento di cui all'articolo 7, devono contenere, a pena di nullità, l'indicazione della presente legge, la previsione della facoltà di recesso unilaterale da parte dei procuratori della Repubblica con termine di preavviso di sei mesi, sostituibile con il pagamento della corrispondente indennità, nonché la previsione di risoluzione con effetto immediato in caso di violazione di quanto all'articolo 2, comma 1.

4. Le controversie discendenti dai contratti di cui ai commi precedenti sono risolte con procedimento arbitrale rituale da un Collegio di tre membri, due dei quali designati da ciascuna delle parti ed il terzo, che lo presiede, dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati del distretto cui appartiene il procuratore della Repubblica responsabile dell'ufficio stampa».

51.0.3

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Mezzi finanziari)

1. I fondi necessari alla costituzione degli uffici stampa sono stanziati annualmente dal Ministero di Grazia e Giustizia compatibilmente alle disponibilità e secondo criteri di priorità temporale dei progetti pervenuti».

51.0.4

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-sexies.

(Divieto di pubblicazione di notizie e sanzioni)

1. Gli esercenti le professioni giornalistiche hanno facoltà di pubblicare notizie riguardanti l'attività giudiziaria delle procure della repubblica o dei nuclei di polizia giudiziaria addetti alle stesse, nonché di dar luogo alla diffusione di interviste rilasciate da magistrati o da ogni altro addetto alle procure della repubblica, nonché di dar luogo alla diffusione

delle relative immagini videofotografiche, solo se le stesse sono state raccolte conformemente a quanto previsto dalla presente legge.

2. Si presume, in caso contrario, la non veridicità di quanto oggetto di pubblicazione o di diffusione ed è ammessa la prova contraria da assumersi ed apprezzarsi in conformità a quanto previsto dalle norme processuali.

3. La violazione di quanto previsto al comma 1 comporta l'irrogazione di sanzione disciplinare non inferiore alla sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di un anno.

4. La violazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, da parte degli addetti di cui all'articolo 1 comporta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, l'irrogazione di sanzione disciplinare non inferiore alla sospensione dall'albo professionale per un periodo di due anni».

51.0.5

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo il capo X aggiungere il seguente: «Capo X-bis. (Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica).».

51.0.6

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Art. 52.

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 2 dell'articolo 33-bis del codice di procedura penale come inserito dall'articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole "venti anni" sono sostituite dalle parole "dieci anni"».

52.1 (Nuovo testo)

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

Art. 56.

Dopo l'articolo 56, aggiungere i seguenti:

«Art. 56-bis.

All'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo la parola "imputato" aggiungere l'altra "condannato".

“Art. 56-ter.

1. L'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

“Art. 5. - (*Contenuto dell'istanza*). – 1. L'istanza prevista dall'articolo 2 è redatta su carta semplice e, oltre alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, deve contenere, anche nei casi di cui al comma 2, l'indicazione delle generalità dell'interessato, l'autocertificazione riguardante il suo stato di famiglia anagrafico e la dichiarazione di trovarsi in condizione di non abbienza.

2. Se l'istante è analfabeta l'istanza può essere fatta oralmente dinanzi al funzionario che la riceve, il quale ne redige processo verbale.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve, anche nel caso previsto dal comma 2, contenere l'indicazione:

- a) del reddito da lavoro dell'istante e dei familiari conviventi;
- b) delle risorse di altra natura di cui l'istante abbia, anche indirettamente, la disponibilità o il godimento;
- c) dei beni immobili, sui quali l'istante abbia il diritto di proprietà, per intero o per quota, o altro diritto reale;
- d) dei beni mobili registrati dei quali l'istante abbia il possesso.

4. La falsità o le omissioni nella dichiarazione di cui al comma 3 sono punite con le sanzioni previste dalle norme del titolo VII del libro secondo del codice penale; la condanna comporta, ove la falsità o le omissioni abbiano determinato l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, la decadenza immediata dal beneficio ed il recupero, in danno dell'interessato, delle somme corrisposte”.

“Art. 56-quater.

1. All'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 1 le parole: “alla stregua dell'autocertificazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5” sono soppresse;

b) al secondo periodo del comma 3 le parole: “alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 5” sono soppresse.

“Art. 56-quinquies.

1. L'articolo 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

“Art. 10. - (*Revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato*). - 1. La revoca del provvedimento di ammissione è disposta in ogni momento anche su richiesta dell'intendente di finanza competente ai sensi dell'articolo 6, dal giudice indicato nel comma 4 del medesimo articolo e con le modalità ivi previste, quando risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, ovvero la modificazione delle condizioni di reddito di cui all'articolo 3. Contro l'ordinanza che decide sulla richiesta può essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6.

2. La revoca non può più essere richiesta dall'intendente di finanza decorsi cinque anni dalla definizione del procedimento per il quale l'interessato è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato”.

“Art. 56-sexies.

1. L'articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

“Art. 11. - (*Effetti della revoca del provvedimento di ammissione*). - 1. Fermo restando il diritto del difensore e del consulente tecnico di ufficio alla liquidazione dei compensi come previsto dall'articolo 12, la revoca comporta il diritto dello Stato a recuperare, in danno dell'interessato, le somme corrisposte per i compensi”».

56.0.2

IL RELATORE

Art. 57.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-ter) All'onere derivante dal capo X-bis, previsti in lire 400 milioni per l'anno 1999, in lire 800 milioni per l'anno 2000 e quindi in lire 1.600 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

57.7

CARUSO Antonino, BUCCIERO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1999

230^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(3747) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana, con allegato, fatto a Damasco il 23 aprile 1998*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 luglio.

Il presidente MIGONE ricorda che nella scorsa seduta si è già svolta la discussione generale, conclusasi con le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Essendo pervenuti nel frattempo i pareri favorevoli delle Commissioni consultate, si può ora procedere al conferimento del mandato al Relatore.

La Commissione previa verifica da parte del Presidente del numero legale, dà mandato al relatore CORRAO di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

(166) *RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di cooperazione allo sviluppo*

(402) *PREIONI. - Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri*

(1141) *MANTICA ed altri.* – *Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo*

(1667) *RUSSO SPENA ed altri.* – *Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo*

(1900) *BOCO ed altri.* – *Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo*

(2205) *BEDIN.* – *Disciplina del volontariato internazionale*

(2281) *PROVERA e SPERONI.* – *Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo*

(2453) *SALVI ed altri.* – *Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*

(2494) *BOCO ed altri.* – *Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo*

(2781) *ELIA ed altri.* – *Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo*

(2989) *Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, del testo unificato dei disegni di legge pubblicato nel resoconto della seduta del 16 marzo.

Il presidente MIGONE ricorda che nella scorsa seduta il Relatore ha illustrato l'emendamento 19.54, interamente sostitutivo dell'articolo 19, e successivamente il senatore Bedin e il sottosegretario Serri hanno ritirato rispettivamente gli emendamenti 19.1 e 19.53, anch'essi volti a sostituire interamente il testo dell'articolo.

Sono stati presentati i seguenti subemendamenti, riferiti al testo dell'emendamento 19.54:

Al comma 1, sostituire le parole: «attività di volontariato» con le parole: «attività di lavoro».

19.54/1

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 6, dopo la parola: «consorzio» aggiungere le seguenti: «stabile o in associazione».

19.54/2

BEDIN

Al comma 8, sostituire la parola: «interinale» con le altre: «a tempo determinato».

19.54/3

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 10, dopo le parole: «a carico diretto dell’Agenzia» aggiungere le seguenti: «, che provvede al versamento dei relativi importi».

19.54/4

BEDIN

Al comma 12, sostituire le parole: «dall’Agenzia» con le seguenti: «dal Ministero degli affari esteri».

19.54/5

BEDIN

Al comma 16, sopprimere le parole: «e dell’Agenzia».

19.54/6

PIANETTA

Al comma 19, dopo le parole: «attività di lavoro» sopprimere la parola: «autonomo».

19.54/7

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Il senatore BEDIN dà per illustrati i subemendamenti 19.54/2, 19.54/4 e 19.54/5, richiamandosi alle considerazioni svolte nella scorsa seduta.

Il senatore PIANETTA dà per illustrato il subemendamento 19.54/6 e fa presente che ha rinunciato a trasformare in subemendamento l’emendamento 19.7, poiché il suo contenuto è stato recepito nell’emendamento del Relatore.

Il relatore BOCO esprime parere contrario sul subemendamento 19.54/1, si dichiara favorevole al 19.54/2 e al 19.54/4, si rimette al Governo per il 19.54/3 e per il 19.54/7, infine chiede il ritiro dei subemendamenti 19.54/5 e 19.54/6.

Accogliendo i suggerimenti avanzati ieri dal sottosegretario Serri, apporta le seguenti modifiche al testo dell’emendamento 19.54: al comma 18 sopprimere le parole «un servizio di orientamento e di»; al comma 23 il periodo «Gli oneri posti a carico del soggetto contraente gravano sui costi del progetto complessivo» è sostituito dal seguente «Tutti gli oneri gravano sui costi complessivi del progetto.»; ai commi 11 e 24 le parole «a carico» sono sostituite dalle seguenti «, purché siano a carico e vivano in loco,».

Il sottosegretario SERRI esprime parere favorevole sulle riformulazioni testé indicate dal Relatore, nonché sui subemendamenti 19.54/2, 19.54/4 e 19.54/7. Si dichiara favorevole anche al 19.54/3 a condizione

che non abbia un carattere sostitutivo, ma contempra la possibilità per il datore di lavoro privato di ricorrere al lavoro interinale o al lavoro a tempo determinato.

È invece contrario al subemendamento 19.54/1 e chiede il ritiro del 19.54/5 e del 19.54/6.

Il senatore RUSSO SPENA ritira il subemendamento 19.54/1 e insiste per la votazione del 19.54/3, ritenendo che nel caso di specie non vi sia alcun bisogno di ricorrere al lavoro interinale.

Con separate votazioni, la Commissione approva il subemendamento 19.54/2 e respinge il 19.54/3.

Il relatore BOCO, preso atto dell'esito della votazione sul subemendamento 19.54/3, presenta il seguente subemendamento:

Al comma 8, dopo la parola «interinale» inserire le altre «o a tempo determinato».

19.54/8

IL RELATORE

Posto ai voti, il subemendamento 19.54/8 è approvato. È altresì approvato il subemendamento 19.54/4.

Il senatore BEDIN ritira il subemendamento 19.54/5, accogliendo l'invito rivoltogli dal Relatore e dal Sottosegretario.

Il senatore PIANETTA ritiene di non poter accogliere l'invito a ritirare il subemendamento 19.54/6, poiché l'Agenzia valuta complessivamente l'attività delle organizzazioni non governative (ONG), come si prevede nell'articolo 12, ma non può registrare l'inizio e la conclusione della prestazione dei volontari, non potendo avere uffici periferici in tutti i paesi cooperanti.

Il relatore BOCO ribadisce di essere contrario ad attribuire alle rappresentanze diplomatiche il controllo e la vigilanza sull'attività dei volontari; prospetta pertanto la possibilità di sopprimere interamente il comma 16 dell'emendamento da lui proposto.

Il senatore PIANETTA concorda con il Relatore e trasforma quindi il subemendamento 19.54/6 nella proposta di sopprimere l'intero comma 16.

La senatrice DE ZULUETA annunzia il suo voto favorevole.

Il sottosegretario SERRI esprime parere favorevole sul subemendamento 19.54/6, così come riformulato dal senatore Pianetta.

Posto ai voti nel nuovo testo, il subemendamento 19.54/6 è approvato. È poi respinto il 19.54/7.

Il senatore RUSSO SPENA esprime perplessità sull'emendamento 19.54, nonostante alcuni miglioramenti apportati con le precedenti votazioni, poiché l'impressione generale che se ne ricava è di un testo frutto di una mediazione, che rischia però di tradursi all'atto pratico in una sorta di appalto della cooperazione italiana alle ONG. In particolare, la formulazione del comma 1 sembra limitare a tali organismi la possibilità di impiegare i volontari, diversamente da quanto dispone il comma 19 per i cooperanti, che possono svolgere la loro attività anche nell'ambito della cooperazione decentrata.

In particolare, non si capisce quale sia la *ratio* della lettera c) del comma 1, non si comprende perché al comma 2 si preveda la possibilità di prestare servizio per soli tre mesi continuativi – nell'ipotesi in cui il volontario abbia già maturato precedentemente almeno un anno di servizio – e il comma 18 prevede un ruolo del tutto atipico delle ONG, nel favorire il reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari rientrati in Italia.

Il senatore PIANETTA esprime un giudizio positivo sull'emendamento 19.54 nel suo complesso, perché volto a valorizzare il ruolo dei volontari e dei cooperanti, il cui numero è in forte diminuzione, anche a causa dell'incertezza legislativa. In particolare, è importante che sia riconosciuto lo *status* di volontario anche a chi svolge la sua attività nell'ambito dei progetti di sviluppo e di solidarietà internazionale non finanziati dall'Agenzia.

Il senatore BEDIN sottolinea con soddisfazione il significato politico dell'emendamento 19.54 che, in coerenza con l'articolo 18 già approvato, riconosce il giusto spazio all'attività di cooperazione svolta dalle organizzazioni nate nella società civile. Fa poi osservare al senatore Russo Spena che l'articolo 20 riconosce e valorizza il ruolo della cooperazione decentrata e rappresenta un altro punto qualificante della legge che la Commissione si appresta a varare.

Il sottosegretario SERRI si associa alle ultime considerazioni del senatore Bedin e chiarisce che il punto c) del comma 1 consente ai soggetti della cooperazione non governativa di impiegare volontari anche in progetti che finanziano autonomamente. La *ratio* dell'articolo 19, anche dopo la riformulazione proposta dal Relatore con l'emendamento 19.54, resta quella di incentivare al massimo il volontariato, che è una risorsa per la cooperazione italiana. Ciò non vuol dire affatto che si voglia dare la cooperazione in appalto alle ONG, ma sembra piuttosto che si sia raggiunto un giusto equilibrio tra le esigenze del decentramento e quello di mantenere un carattere unitario per la politica di cooperazione.

Il presidente MIGONE chiede al Relatore di precisare se il comma 1 del suo emendamento si riferisca unicamente alle ONG, escludendo i volontari dalla cooperazione decentrata.

Il relatore BOCO ricorda che il comma 3 dell'articolo 20, già approvato, stabilisce espressamente che nell'ambito della cooperazione de-

centrata possono essere impiegati sia i volontari internazionali sia i cooperatori. Tuttavia, se si riterrà necessario modificare l'articolo 19 per far espresso rinvio all'articolo 20, si dichiara disponibile a presentare un emendamento in Assemblea.

Fa poi presente al senatore Russo Spina che il disegno di legge in esame, così com'è stato concepito dal Comitato ristretto, riconosce e valorizza tutte le realtà della cooperazione italiana, senza per questo appaltare ad alcun soggetto le funzioni proprie del Ministero e dell'Agenzia. Per quanto riguarda il comma 18, in realtà è una norma programmatica che rappresenta poco più di un auspicio; anche tali disposizioni potranno essere comunque oggetto di emendamenti in Assemblea.

Il presidente MIGONE avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 19.54, interamente sostitutivo dell'articolo 19, nel testo risultante dai subemendamenti approvati e dalle modifiche apportate dal proponente.

Posto ai voti, l'emendamento 19.54 risulta approvato. Sono pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti all'articolo 19.

Essendo stato già approvato l'articolo 20, si passa all'esame degli emendamenti agli articoli 21 e 22, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il relatore BOCO rinuncia a illustrare l'emendamento 21.5, interamente sostitutivo dell'articolo 21, che ha presentato tenendo conto delle indicazioni pervenute dal Ministero degli affari esteri.

Il sottosegretario SERRI dichiara di rimettersi alla Commissione per quel che riguarda l'articolo 21, non essendo stato possibile ottenere il necessario concerto interministeriale sul testo di un emendamento governativo. Il Ministero delle finanze ha sostenuto che l'intero articolo 21 andrebbe soppresso, poiché le agevolazioni ivi previste sarebbero già garantite dal decreto legislativo n. 460 del 1997, riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Viceversa la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ha verificato che non tutte le agevolazioni tributarie previste dalla legge n. 49 del 1987 sono contemplate dal citato decreto legislativo. Pertanto, se viene abrogata la legge n. 49, si rende necessario approvare un articolo che ne riproduca le disposizioni in materia fiscale.

Il senatore BEDIN esprime qualche perplessità sul testo dell'emendamento 21.5, con particolare riguardo al comma 3 che esonera dall'imposta sul valore aggiunto alcune attività di cooperazione allo sviluppo. Vi è il rischio che tali disposizioni provochino un contenzioso con la Commissione delle Comunità europee.

Il relatore BOCO fa presente che le disposizioni citate dal senatore Bedin sono identiche al comma 3 dell'articolo 14 della legge n. 49 del 1987, fatto salvo il requisito dell'iscrizione all'albo delle ONG, che sarà istituito con il disegno di legge in esame. Del resto neanche il comma 1

comporta un'estensione dei benefici fiscali di cui le ONG già godono, poiché tali organismi hanno già lo *status* di ONLUS e pertanto rientrano nelle previsioni del decreto legislativo n. 460 del 1997.

Il sottosegretario SERRI ritiene che non sia necessaria una clausola di copertura finanziaria per le agevolazioni previste dall'emendamento 21.5, nel presupposto che esse siano già in vigore ai sensi della legge n. 49 del 1987 e del decreto legislativo n. 460 del 1997. Il Ministero degli affari esteri si riserva comunque di continuare gli approfondimenti in corso con il Ministero delle finanze ed eventualmente di presentare emendamenti in Assemblea.

Il presidente MIGONE ricorda che la Commissione bilancio finora non ha potuto pronunciarsi sul testo del Comitato ristretto e sugli emendamenti, poiché il Governo non ha ancora presentato la relazione tecnica. Essendo peraltro i termini ampiamente scaduti, è possibile completare l'esame del testo unificato e la Commissione bilancio potrà poi esprimere un parere per l'Assemblea.

Sotto il profilo politico è però singolare il comportamento del Governo, nel suo complesso, poiché i Ministeri interessati non hanno trovato il consenso su un'importante riforma, a costo zero.

Posto ai voti, l'emendamento 21.5 risulta approvato.

Sono pertanto preclusi gli altri emendamenti all'articolo 21.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 22.

Il relatore BOCO invita il senatore Pianetta a ritirare i due emendamenti da lui presentati, poiché l'articolo 22 affronta un'esigenza di coordinamento tra i soggetti della cooperazione italiana, già individuati nel testo dell'articolo 5. Le forze economiche hanno un ruolo diverso, che potrebbe essere riconosciuto e valorizzato nell'ambito di altri articoli: si riserva pertanto di riconsiderare l'intera questione e presentare eventualmente emendamenti in Assemblea.

Il sottosegretario SERRI si associa all'invito del Relatore.

Il senatore PIANETTA ritira gli emendamenti 22.1 e 22.2, prendendo atto che il Relatore e il rappresentante del Governo hanno riconosciuto che con essi si solleva un problema reale. Peraltro a suo avviso le imprese dovrebbero essere coinvolte anche nella fase della programmazione degli interventi.

Il presidente MIGONE ritiene che in Assemblea si possa riconsiderare la questione sollevata dal senatore Pianetta, distinguendo tra la fase della programmazione e quella del coordinamento operativo, in cui anche i rappresentanti dell'imprenditoria dovrebbero avere un loro ruolo.

Avverte che, essendo stati ritirati i due emendamenti presentati, si passerà alla votazione dell'articolo nel testo del Comitato ristretto.

Posto ai voti, l'articolo 22 è approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,55.

EMENDAMENTI AL TESTO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 166, 402, 1141, 1667, 1900, 2205, 2281, 2453, 2494 2781, 2989

Art. 21.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. - (*Agevolazioni tributarie e benefici fiscali per la cooperazione non governativa e quella decentrata*). – 1. Le attività di cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale di cui all'articolo 18 comma 1 lettera c) della presente legge, sono inserite tra le attività riconosciute di utilità sociale ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, articolo 10 comma 1, lettera a).

2. I contributi, le oblazioni e le donazioni in denaro, o in beni e servizi purché di valore certificato, erogati da persone fisiche in favore delle attività di cooperazione svolte dai soggetti della cooperazione non governativa di cui all'articolo 18 e decentrata di cui all'articolo 20, sono deducibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato; quelli erogati da persone giuridiche sono deducibili ai fini IRPEF per un ammontare non superiore al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato. Il soggetto beneficiario deve rilasciare apposita certificazione al donatore, registrare la donazione nel proprio bilancio e dichiararne la destinazione o utilizzazione nell'ambito delle attività di cooperazione.

3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazione pubbliche e delle ONG iscritte all'Albo di cui all'articolo 18, comma 2, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, al trasporto e spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto. Analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità».

21.5

IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere le parole: «con marchio riconosciuto dall'Unione europea».

21.1

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«4. Le ONG iscritte all'albo di cui all'articolo 18, comma 2, sono considerate ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, articolo 10, comma 8, e sono pertanto assoggettate alle relative disposizioni godendo dei benefici ivi indicati».

21.2

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«4. Le ONG iscritte all'albo di cui all'articolo 18, comma 2, sono considerate ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, articolo 10, comma 8. Sono pertanto assoggettate alle relative disposizioni godendo dei benefici ivi indicati».

21.3

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«4. Le ONG iscritte all'albo, di cui all'articolo 18, comma 2, sono considerate ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, articolo 10, comma 8, sono pertanto assoggettate alle relative disposizioni godendo dei benefici ivi indicati».

21.4

PIANETTA

Art. 22.

La rubrica dell'articolo 22 è così modificata: «Coordinamento tra APS, cooperazione non governativa e decentrata ed i settori imprenditoriali».

22.1

PIANETTA

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Per ciascun Paese viene convocata un'apposita Conferenza programmatica di coordinamento operativo, presieduta dal direttore generale dell'Agenzia o da un suo delegato, cui partecipano i soggetti della cooperazione non governativa, quelli della cooperazione decentrata attivi nel Paese destinatario del Programma, rappresentanti della SACE, della SIMEST, nonché esperti in rappresentanza dei settori imprenditoriali»

22.2

PIANETTA

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1999

286^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GUERZONI*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.**La seduta inizia alle ore 9,15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni in materia di detrazione dall'IRPEF in favore di conduttori di immobili utilizzati come abitazione principale a norma dell'articolo 18, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133» (n. 531)**

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 18, comma 9, della legge 13 maggio 1993, n. 139: esame e rinvio)
(R133 b00, C06^a, 0032^o)

Riferisce alla Commissione il senatore POLIDORO, facendo presente che il provvedimento è volto ad anticipare al periodo di imposta 1999 la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, avuto riguardo a redditi posseduti e all'alloggio utilizzato ad abitazione principale. Viene esercitata la delega prevista dall'articolo 18, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133, anticipando di un anno la detrazione prevista a partire dall'anno di imposta 2000 nello stesso articolo, comma 1, lettera e). La detrazione spettante è rapportata al periodo di durata del contratto di locazione stipulato o rinnovato in base alla legge che ha riformato la disciplina degli affitti (legge 9 dicembre 1998, n. 431). L'oratore quindi illustra la disciplina applicativa della detrazione che, per i redditi fino a 30 milioni ammonta a lire 320.000 e per i redditi da 30 a 60 milioni ammonta a lire 160.000. Per il 1999 l'onere complessivo previsto è di 300 miliardi.

Il relatore conclude formulando un sostanziale apprezzamento sul provvedimento e preannunciando la proposta di esprimere parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore ROSSI, il quale ritiene inappropriato lo strumento della detrazione fiscale per sostenere i redditi delle famiglie biso-

gnose; ferma restando, infatti, l'esigenza di concentrare gli sforzi per ridurre la vasta area di evasione e, soprattutto, di evitare l'elusione fiscale attribuendo la detrazione ai componenti della stessa famiglia, giudica inopportuno lo strumento della detrazione dall'IRPEF; sarebbe stato, invece, condivisibile un intervento, anche più consistente in termini finanziari, attraverso un trasferimento diretto alle famiglie con redditi medio bassi.

Su specifica richiesta del senatore ALBERTINI, il sottosegretario VIGEVANI fornisce un chiarimento sul testo dell'articolato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ad attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio» predisposto ai sensi dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (n. 488)

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C06^a, 0031^o)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GUERZONI ricorda che nella precedente seduta il relatore Montagna ha illustrato una proposta di parere favorevole con osservazioni. Non essendoci ulteriori interventi per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del numero legale per deliberare, il Presidente pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni.

La Commissione approva.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

(R029 000, C06^a, 0006^o)

Il presidente GUERZONI ritiene opportuno convocare l'Ufficio di Presidente della Commissione integrato dai rappresentanti dei Gruppi martedì 27 luglio, alle ore 14.30, per esaminare, tra l'altro, il programma della Commissione alla ripresa dei lavori, dopo la pausa estiva.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

287^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni in materia di detrazione dall'IRPEF in favore di conduttori di immobili utilizzati come abitazione principale a norma dell'articolo 18, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133» (n. 531)

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 18, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
(R139 b00, C06^a, 0032^o)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Intervenendo per la replica, il sottosegretario VIGEVANI assicura il senatore Rossi che sarà posta particolare attenzione ad evitare comportamenti elusivi nella utilizzazione della detrazione prevista dal provvedimento. Egli peraltro sottolinea il carattere squisitamente tributario della misura che non va accomunata, come sostenuto dallo stesso senatore Rossi, a interventi di tipo assistenziale.

Il senatore POLIDORO, dopo avere espresso apprezzamento per il provvedimento, che avvia l'auspicata azione di riduzione del prelievo tributario sulle fasce di reddito medio basse, ribadisce la proposta alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Il Presidente GUERZONI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di parere favorevole.

Dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore ROSSI la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,20.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1999

339^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Delfino e per i beni e le attività culturali Loiero.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante: «Disposizioni concernenti le dotazioni organiche provinciali e i criteri per la determinazione degli organici del personale della scuola» (n. 505)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C07^a, 0056^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore Rescaglio aveva presentato uno schema di parere favorevole con osservazioni ed avevano avuto luogo le dichiarazioni di voto su di esso.

Accertata quindi la sussistenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere.

IN SEDE REFERENTE

(2619) Disciplina generale dell'attività musicale

(755) SERVELLO ed altri. – Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana

(1547) MELE ed altri. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee

(2821) POLIDORO. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori

– e petizioni nn. 313 e 388 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta po-

meridiana dell'8 luglio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stato infine approvato l'articolo 18, come emendato. Avverte quindi che si passerà all'esame dell'articolo 19 e degli emendamenti ad esso riferiti.

È dichiarato decaduto, per assenza del proponente, l'emendamento 19.1. I senatori CORTIANA e MONTICONE rinunciano ad illustrare, rispettivamente, gli emendamenti 19.2 e 19.3.

La relatrice MANIERI ritiene condivisibile l'intento che sottende a tali proposte emendative, risiedente nel sostegno alla musica italiana attraverso una riserva di programmazione gratuita radiofonica e televisiva, pubblica e privata. Peraltro tale intendimento già trova adeguata considerazione nel testo approvato dalla Commissione, in particolare nell'articolo 2, comma 2, lettera *b*), ove – a seguito dell'approvazione di un emendamento presentato dalla medesima relatrice – si fa menzione di un'azione volta a incentivare le attività di produzione musicale nazionale (con particolare riferimento alla produzione contemporanea) assicurando forme di rappresentazione o esecuzione, anche attraverso protocolli d'intesa con le reti radiotelevisive nazionali. D'altra parte, il principio stesso delle quote di riserva appare non conforme alla normativa comunitaria, tant'è che la Francia lo sta abbandonando.

Udite le precisazioni della relatrice, i senatori CORTIANA e MONTICONE ritirano rispettivamente gli emendamenti 19.2 e 19.3.

La Commissione approva l'articolo 19.

Passandosi all'articolo 20, il senatore PASSIGLI rinuncia ad illustrare l'emendamento a sua firma 20.1.

La relatrice illustra l'emendamento 20.2, che persegue finalità analoga a quella che ispira la predetta proposta emendativa del senatore Passigli, secondo formulazione tuttavia più lineare.

Il senatore PASSIGLI ritira l'emendamento 20.1.

La Commissione approva l'emendamento 20.2, indi l'articolo 20 nel suo complesso, così come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 21 e degli emendamenti ad esso riferiti.

È dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 21.7.

Il senatore ASCIUTTI fa proprio l'emendamento 21.6, indi – su richiesta della RELATRICE – lo ritira.

Il senatore PASSIGLI dà per illustrati gli emendamenti 21.1, 21.2, 21.3 e 21.4; la senatrice PAGANO fa proprio l'emendamento 21.5, che rinuncia ad illustrare.

La RELATRICE esprime parere favorevole sugli emendamenti 21.1, 21.2, 21.3 e 21.4, parere contrario, invece, sull'emendamento 21.5. Concorda con il parere della relatrice il sottosegretario LOIERO.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 21.1, 21.2, 21.3 e 21.4, respinge di contro l'emendamento 21.5. Approva indi l'articolo 21, come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 22 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore PASSIGLI ritira l'emendamento 22.3.

I senatori ASCIUTTI e MARRI danno per illustrati, rispettivamente, gli emendamenti 22.1 e 22.2, aventi identico testo.

La RELATRICE illustra l'emendamento 22.4 (nuovo testo), volto ancora una volta alla valorizzazione di autori, interpreti ed esecutori nazionali.

Richiesto di chiarimenti da parte della relatrice, il senatore ASCIUTTI precisa che l'emendamento 22.1 da lui presentato ha come fine precipuo quello di espungere dal testo il riferimento, invero non chiaro, alla didattica, quale ambito di promozione della ricerca promossa con il fondo per la musica popolare contemporanea. Per maggiore chiarimento, presenta una riformulazione dell'emendamento 22.1, in un nuovo testo sostitutivo del precedente.

La relatrice MANIERI esprime parere favorevole sull'emendamento 22.1 (nuovo testo), parere contrario, invece, all'emendamento 22.2. Analogo parere è reso dal sottosegretario LOIERO.

Con distinte votazioni, la Commissione approva l'emendamento 22.1 (nuovo testo), respinge l'emendamento 22.2, approva l'emendamento 22.4 (nuovo testo) nonché l'articolo 22 nel suo complesso, come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 23 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Dopo l'illustrazione da parte della relatrice MANIERI dell'emendamento 23.4 – volto ad integrare il finanziamento del fondo per la promozione della musica popolare contemporanea – i senatori CORTIANA e MONTICONE ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 23.2 e 23.3, aventi identico testo.

Il sottosegretario LOIERO fornisce chiarimenti in merito all'origine dei finanziamenti cui fa riferimento l'emendamento 23.4, i quali fanno capo ad un fondo di rotazione per lo spettacolo e sono nella disponibilità del Ministero senza vincoli di destinazione.

Il senatore PASSIGLI illustra l'emendamento 23.1, facendo presente come non vi sia settore industriale che non investa nella ricerca e come, per l'industria discografica, questa non possa non essere, fondamentalmente, ricerca degli autori da produrre. Con l'emendamento in esame, pertanto, non si istituisce una tassa, piuttosto si individua un peculiare fattore produttivo, che vale quale investimento.

Il senatore CORTIANA caldeggia l'approvazione dell'emendamento 23.1, il quale consentirebbe di abbassare la soglia d'ingresso sul mercato per i nuovi autori, cui andrebbe comunque aggiunto il 23.4 della relatrice.

Il senatore ASCIUTTI manifesta, di contro, marcate perplessità sull'emendamento 23.1, non già per l'intento di sostenere in misura ulteriore la promozione della musica popolare contemporanea, bensì per il metodo prescelto, che consiste nell'introduzione di una ennesima nuova tassa, che oltretutto non si comprende perché debba incidere sui proventi solamente dell'industria discografica, laddove vi sono sicuramente anche altri soggetti che fruiscono di guadagni, a volte invero cospicui.

La RELATRICE si rimette alla Commissione circa l'approvazione dell'emendamento 23.1, esortando tuttavia il presentatore a tenere da conto altresì gli effetti che possano conseguire ad una siffatta disposizione, ad esempio sui prezzi dei prodotti discografici, e che potrebbero assumere anche connotati nettamente negativi. Esorta pertanto al ritiro dell'emendamento, che potrà semmai essere ripresentato in Assemblea, sulla scorta di una accurata riflessione in materia.

Dopo interventi del senatore CORTIANA – favorevole ad una pausa di riflessione, che conduca altresì a valutare la possibilità di introdurre sgravi fiscali per agevolare le opere prime musicali – e del senatore MARRI – il quale si dice d'accordo con lo spirito dell'emendamento 23.1, che ritiene debba comunque essere votato – il PRESIDENTE fa presente come il predetto emendamento potrebbe configurare in realtà l'introduzione di un articolo aggiuntivo rispetto all'articolo 23 in esame.

Il senatore PASSIGLI accoglie il suggerimento e ritira l'emendamento 23.1, riservandosi di ripresentarlo quale articolo aggiuntivo dopo il 23.

La Commissione approva quindi l'emendamento 23.4 nonché, con distinta votazione, l'articolo 23 come emendato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'Ente autonomo «Esposizione Nazionale Quadriennale d'Arte» (n. 112)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)
(L014 078, C07^a, 0015^o)

Il PRESIDENTE relatore, ricordato brevemente che il Governo propone la conferma della professoressa Lorenza Trucchi alla presidenza dell'ente «Esposizione Nazionale Quadriennale d'Arte» di Roma e menzionato il *curriculum* della professoressa, invita la Commissione ad esprimere un parere favorevole.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ASCIUTTI, BISCARDI, RESCAGLIO (in sostituzione del senatore BO), PASSIGLI (in sostituzione della senatrice BRUNO GANERI), CORTIANA, DONISE, MANIERI, MARRI, MASULLO, MONTICONE, NAVA, OSSICINI, PAGANO, RONCONI e TONIOLLI. La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina della professoressa Trucchi è approvata, risultando 10 voti favorevoli, 3 astenuti e 2 schede bianche.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 755, 1547, 2619 E 2821

Art. 19.

Al comma 1, sostituire la parola «rappresentazione» con la seguente «distribuzione».

19.1

PASSIGLI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti e la Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 6 mesi dell'entrata in vigore della presente legge è prevista una riserva di programmazione gratuita radiofonica e televisiva pubblica e privata a favore del repertorio di musica italiana anche contemporanea, lirica, sinfonica, concertistica e popolare, tenuto conto delle caratteristiche delle varie espressività musicali, delle diverse fasce di ascolto, delle tematiche dei canali di diffusione e della opportunità di incentivare la sperimentazione artistica».

19.2

CORTIANA, MELE

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti e la Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 6 mesi dell'entrata in vigore della presente legge è prevista una riserva di programmazione gratuita radiofonica e televisiva pubblica e privata a favore del repertorio di musica italiana anche contemporanea, lirica, sinfonica, concertistica e popolare, tenuto conto delle caratteristiche delle varie espressività musicali, delle diverse fasce di ascolto, delle tematiche dei canali di diffusione e della opportunità di incentivare la sperimentazione artistica».

19.3

MONTICONE, RESCAGLIO

Art. 20.

Al comma 1, sopprimere le parole: «, con particolare riguardo ai gruppi di musica popolare contemporanea».

20.1

PASSIGLI

Al comma 1, sostituire le parole: «con particolare riguardo ai» con le seguenti: «anche tenendo conto delle esigenze dei».

20.2MANIERI, *relatore***Art. 21.**

Nella rubrica, sostituire le parole: «musica lirica» con le seguenti: «musica operistica».

21.6

BRIGNONE

Al comma 1, sostituire la parola «concertistiche» con la parola «cameristiche».

21.1

PASSIGLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «del loro numero,».

21.2

PASSIGLI

Al comma 2, sostituire le parole: «annuale di giovani musicisti, cantanti, autori ed esecutori» con le altre: «annuale per giovani compositori, cantanti ed esecutori».

21.3

PASSIGLI

Al comma 2, sostituire la parola «concertistica» con l'altra «cameristica».

21.4

PASSIGLI

Al comma 2, dopo le parole «musica lirica, sinfonica e concertistica» aggiungere le seguenti: «e di teatro artistico e musicale».

21.5

MELE

Al comma 2, dopo le parole «musica lirica, sinfonica e concertistica» aggiungere le seguenti: «e di teatro artistico musicale in genere».

21.7

BRIGNONE

Art. 22.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «orchestre giovanili e di altri».

22.3

PASSIGLI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

22.1

ASCIUTTI, BRIGNONE, NAVA

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «e della didattica».

22.1 (Nuovo testo)

ASCIUTTI, BRIGNONE, NAVA

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

22.2

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 2, lettera e), dopo la parola «ricerca» inserire le seguenti: «svolte da autori, interpreti ed esecutori nazionali, nonché alle forme di realizzazione di produttori indipendenti».

22.4 (Nuovo testo)MANIERI, *relatore***Art. 23.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. – (Modalità di finanziamento del Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea). – 1. Al finanziamento del

Fondo si provvede con la devoluzione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alla musica popolare contemporanea nonchè della metà degli importi delle sanzioni e delle pene pecuniarie irrogate per reati di pirateria musicale in ordine ai quali la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ha operato per l'individuazione dei colpevoli.

2. Al finanziamento del Fondo si provvede altresì con le somme incassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico dominio musicale, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4.

3. Per la rappresentazione o esecuzione di brevi composizioni o di brani staccati di opere musicali di pubblico dominio in occasione di manifestazioni e di trattenimenti a pagamento, è dovuto un diritto da chi rappresenta o esegue le opere medesime, fatta eccezione per gli inni nazionali di tutti i paesi. Tale diritto è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) con le modalità, nelle misure e alle condizioni previste per le opere amministrare dalla Società stessa, la quale provvede a riversarlo al Fondo.

4. Per la disciplina del diritto sul pubblico dominio musicale si applicano le disposizioni delle legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonchè del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, e successive modificazioni».

23.2

CORTIANA, MELE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. - (*Modalità di finanziamento del Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea*). - 1. Al finanziamento del Fondo si provvede con la devoluzione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alla musica popolare contemporanea nonchè della metà degli importi delle sanzioni e delle pene pecuniarie irrogate per reati di pirateria musicale in ordine ai quali la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ha operato per l'individuazione dei colpevoli.

2. Al finanziamento del Fondo si provvede altresì con le somme incassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico dominio musicale, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4.

3. Per la rappresentazione o esecuzione di brevi composizioni o di brani staccati di opere musicali di pubblico dominio in occasione di manifestazioni e di trattenimenti a pagamento, è dovuto un diritto da chi rappresenta o esegue le opere medesime, fatta eccezione per gli inni nazionali di tutti i paesi. Tale diritto è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) con le modalità, nelle misure e alle condizioni previste per le opere amministrare dalla Società stessa, la quale provvede a riversarlo al Fondo.

4. Per la disciplina del diritto sul pubblico dominio musicale si applicano le disposizioni delle legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonchè del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, e successive modificazioni».

23.3

MONTICONE, RESCAGLIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. – (Modalità di finanziamento del Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea). – 1. Al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 22 partecipa l'industria discografica con il versamento di una somma pari all'1 per cento dei propri ricavi annuali al netto di IVA.».

23.1

PASSIGLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al finanziamento del Fondo si provvede altresì con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e con le somme incassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico dominio musicale, secondo quanto previsto ai successivi commi 3, 4 e 5.».

23.4

MANIERI, *relatore*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1999

309ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Intervengono il ministro delle comunicazioni Cardinale ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Lauria.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C08ª, 0038ª)

Il presidente PETRUCCIOLI comunica che è stata da lui richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista, limitatamente alle comunicazioni del ministro Cardinale.

Il Presidente, avverte, altresì, che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poiché conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro delle comunicazioni sulle prospettive di riassetto del settore radiotelevisivo
(R046 003, C08ª, 0008ª)

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta di ieri.

Nel prosieguo del dibattito, ha la parola il senatore BOSI, il quale sottolinea l'importanza, ai fini dello sviluppo culturale e tecnologico del Paese, della materia della riforma del settore delle telecomunicazioni. Purtroppo, il Governo ha sin qui accumulato notevoli ritardi in questo delicato cammino e oggi una improvvisa urgenza potrebbe risultare pernicioso. Più opportuno quindi appare avviare una riflessione sulle importanti tematiche che lo stesso Ministro delle comunicazioni ha evidenzia-

to nel corso della sua relazione introduttiva: in primo luogo sul ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo in Italia (in relazione al quale occorrerebbe finalmente definire limiti e contenuti); in secondo luogo sulla finalità del finanziamento pubblico (che andrebbe ormai rivisto con sollecitudine); in terzo luogo sul valore per il Paese dell'emittenza locale, che resta troppo spesso dimenticato.

Per quanto concerne invece gli affollamenti pubblicitari, ritiene che bisognerebbe cominciare a ragionare in termini più europei e non limitandosi a prendere a riferimento parametri solo nazionali. Si sofferma infine sul tema delicatissimo della tutela dei diritti dei minori osservando che l'aspetto più importante deve restare quello del divieto di trasmissioni violente e pornografiche in orari nei quali i bambini possono assistere ai programmi televisivi e non già quello, meno importante ma di cui più si discute, del divieto di *spot* pubblicitari durante i programmi per bambini.

A conclusione del dibattito, il presidente PETRUCCIOLI, preso atto dell'intenzione dichiarata dal ministro Cardinale di presentare senza indugio un «maxiemendamento» al disegno di legge n. 1138, assicura che, non appena tale adempimento sarà stato assolto, la Commissione potrà lavorare senza indugio all'esame del provvedimento.

Replica quindi brevemente il ministro CARDINALE, il quale dichiara di non sottrarsi ad assunzioni di responsabilità circa i ritardi accumulati dal Governo nella predisposizione della normativa da sottoporre alla Commissione, ma tiene a precisare che l'obiettivo che si era prefissato di consentire – dopo la presentazione del «maxiemendamento» – alla Commissione stessa di riprendere i suoi lavori nel prossimo mese di settembre sarà rispettato. A tal fine, avverte che, dopo aver raccolto i contributi offerti dal dibattito testé concluso, sarà in condizioni di sottoporre già entro questa settimana il documento emendativo al Presidente del Consiglio dei Ministri affinché, prima delle ferie estive il Consiglio dei Ministri possa esaminarlo. Alla ripresa dopo le ferie, la Commissione potrà avviare nuovamente l'*iter* parlamentare e a tal proposito esprime l'auspicio che la normativa possa essere definitivamente approvata – tenuto anche conto degli impegni legati all'esame della legge finanziaria – entro sei mesi.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara infine chiusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia (n. 113)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione: favorevole)
(C014 078, C08ª, 0022°)

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver illustrato il *curriculum* del

candidato proposto dal Governo, dottor Francesco Nerli, sottopone alla Commissione una proposta di parere favorevole.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta del Presidente. Vi partecipano i senatori: BALDINI, BESSO CORDERO, BORNACIN, BOSI, CARPINELLI, DONISE (in sostituzione del senatore Vedovato), FALOMI, FIRRARELLO, GERMANÀ, PAGANO (in sostituzione del senatore Diana Lorenzo), PETRUCCIOLI, ROGNONI, SARTO, TERRACINI, VERALDI e VISERTA COSTANTINI.

All'esito dello scrutinio, la proposta risulta approvata con 12 voti favorevoli, 1 contrario, 2 astensioni, mentre una scheda è bianca.

La seduta termina alle ore 15,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1999

279^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(4072) Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 21 luglio scorso.

Il PRESIDENTE informa preliminarmente che la 5^a Commissione ha espresso ieri un parere di nulla osta. Ad integrazione di quanto già comunicato nella seduta di ieri, precisa che è stato presentato un unico emendamento all'articolo 2 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Si dà per illustrato l'emendamento 2.1.

Il PRESIDENTE dà la parola al relatore.

Il relatore MURINEDDU precisa di avere provveduto ad informare il presentatore di tale emendamento, senatore D'Onofrio, delle ragioni che consigliano un *iter* rapido e tempestivo del provvedimento che, ove modificato, dovrebbe invece tornare per un'ulteriore lettura alla Camera, precisando che il presentatore, nel convenire su tale esigenza, gli ha comunicato il proposito di ritirare la proposta emendativa.

Il presidente SCIVOLETTO, dopo avervi aggiunto la firma, ritira l'emendamento 2.1. Dopo aver accertato la presenza del numero legale per deliberare ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, avverte che si può procedere alle votazioni.

La Commissione, all'unanimità, con separate votazioni approva quindi gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso.

(3832) Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 20 luglio scorso.

Il PRESIDENTE informa preliminarmente che, a seguito della presentazione di alcuni nuovi emendamenti, il nuovo fascicolo viene conseguentemente pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il Presidente avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore MINARDO e il RELATORE danno per illustrati gli emendamenti rispettivamente presentati all'articolo 1; sono dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 1.

Il senatore MINARDO dà per illustrati gli emendamenti 4.8, 4.3, 4.4, 4.6, 4.5, 4.7 e 4.9.

Il RELATORE dà per illustrati gli emendamenti 4.10 (volto ad ampliare le possibilità già consentite dal testo); 4.11 (di carattere formale) e 4.12, sottolineando che tale emendamento costituisce l'accoglimento di un impegno assunto dal ministro De Castro presso l'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento in sede di esame dell'A.S. 5652, in materia di esposizioni finanziarie delle aziende agricole.

Sono dati per illustrati tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 4.

Il senatore ROBOL, dopo avervi aggiunto la firma, dà per illustrati gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2 e il presidente SCIVOLETTO dà per illustrato l'emendamento 4.0.3, precisando che anche tale proposta affronta il problema delle esposizioni finanziarie delle piccole e medie imprese agricole.

Dopo che il RAPPRESENTANTE del Governo ha dato per illustrato l'emendamento 5.1, il presidente SCIVOLETTO dà per illustrato l'emendamento 6.1 (precisando che tale proposta è frutto dell'iniziativa di senatori calabresi di vari Gruppi).

Il senatore CUSIMANO dà per illustrato l'emendamento 6.2 (nuovo testo).

Il PRESIDENTE informa che il subemendamento 6.2/1 (nuovo testo), già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 20 luglio, è stato ritirato.

Viene quindi dato per illustrato l'emendamento 6.3.

Il RAPPRESENTANTE del Governo dà per illustrato l'emendamento 7.1, precisando che – al fine di ottemperare al parere di nulla osta condizionato espresso su tale emendamento dalla Commissione bilancio – al termine dell'emendamento vanno aggiunte le seguenti parole: «e nel limite del fondo di cui alla legge n. 440 del 1997».

Il presidente SCIVOLETTO dà quindi per illustrato l'emendamento 7.0.1 volto ad estendere anche ai prodotti lattiero-caseari quanto previsto in materia di pegno dalla legge n. 401 del 1985.

Il RELATORE dà poi per illustrati gli emendamenti 7.0.2 (in ottemperanza al parere reso dalla 1ª Commissione), 7.0.3 e 7.0.4.

Il senatore CUSIMANO dà per illustrati gli emendamenti 7.0.5 (relativo al finanziamento all'Agecontrol) e 7.0.6 (relativo ad un contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica).

Il senatore SARACCO dà quindi per illustrato l'emendamento 7.0.7.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C09ª, 0130ª)

Il PRESIDENTE informa la Commissione che l'A.S. 3370 («Provvidenze a favore delle produzioni agricole della provincia di Brindisi danneggiate da organismi nocivi», di cui è primo firmatario il senatore Specchia) già assegnato in sede referente è stato nuovamente deferito in sede deliberante, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 4032.

Propone che tale disegno di legge sia iscritto all'ordine del giorno delle sedute da convocare per la prossima settimana, per consentire alla Commissione di deliberarne l'abbinamento ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, ferma restando l'adozione quale testo base dell'A.S. n. 4032.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 4072**Art. 2.**

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 5 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, l'ultimo periodo è soppresso.».

2.1

D'ONOFRIO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3832**Art. 1.**

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. L'AIMA e l'Ente nazionale risi possono continuare ad affidare la certificazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, con riferimento alle spese del FEOGA (Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia) a società abilitate, non controllate dallo Stato, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi, sino all'istituzione dell'apposito ufficio per la certificazione dei conti annuali.».

1.1

MINARDO

Al comma 1, dopo la parola: «Fino» inserire le seguenti: «al 31 dicembre 1999, data ultima entro la quale si provvede».

1.5

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «Ente nazionale risi» inserire le seguenti: «che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 1999,».

1.4

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«.... L'attività di certificazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 è esercitata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di riscontri effettuati da servizi o organismi indipendenti sotto il profilo funzionale dall'organismo pagatore e dall'organismo di coordinamento, dotato delle necessarie competenze tecniche.».

1.2

PINGGERA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«... L'attività di certificazione di cui al precedente comma è esercitata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di riscontri effettuati da servizi o organismi indipendenti sotto il profilo funzionale dall'organismo pagatore e dall'organismo di coordinamento, dotato delle necessarie competenze tecniche.».

1.3

PINGGERA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«... Le funzioni di organismo di coordinamento degli organismi pagatori riconosciuti continuano ad essere svolte dal Ministero per le politiche agricole, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1996, sino all'approvazione dello statuto e dei regolamenti previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, istitutivo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.).».

1.6

IL RELATORE

Art. 4.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: «I mutui agrari e fondiari» fino alle parole: «conservazione di prodotti agricoli» con le seguenti: «I mutui di credito agrario, compresi quelli di soccorso e quelli destinati alla trasformazione e consolidamento finanziario, nonché i mutui fondiari, purché finalizzati alla realizzazione e miglioramento di impianti di raccolta, lavorazione e conservazione di prodotti agricoli, che sono stati stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo da imprese singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni agricole».

4.8

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: «aziendali» con la parola: «agrari».

4.3

MINARDO

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «fondiari, di impianti per la raccolta, lavorazione, conservazione di prodotti agricoli» con le seguenti: «fondiari, di impianti per la raccolta, lavorazione, conservazione di prodotti agricoli, per il ripristino di strutture danneggiate a seguito di eventi calamitosi e per il consolidamento di passività».

4.10

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «fondiari, di impianti per la raccolta, lavorazione, conservazione di prodotti agricoli» con le seguenti: «fondiari, di impianti per la raccolta, lavorazione, conservazione di prodotti agricoli, per il ripristino di strutture danneggiate a seguito di eventi calamitosi e per il consolidamento di passività».

4.4

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «È facoltà del mutuatario richiedere la ricontrattazione» con le altre: «Il mutuatario può chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi».

4.11

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «richiedere la ricontrattazione dei mutui» con le seguenti: «richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi».

4.6

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: «ricontrattazione» con la seguente: «rinegoziazione».

4.5

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «È facoltà del mutuatario richiedere la ricontrattazione dei mutui» inserire le seguenti: «con la riduzione dell'ipoteca originaria».

4.2

PREDA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«... A valere sulle rate di ammortamento in scadenza successivamente all'approvazione della presente legge, il tasso applicato alle operazioni di finanziamento in essere della Cassa per la formazione della proprietà contadina-Roma, è quello stabilito dalla stessa per le nuove operazioni».

4.1

PREDA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«... Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad emanare le norme di attuazione del presente articolo».

4.7

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«2. Alle imprese agricole singole ed associate sono concessi mutui di credito agrario, aventi una durata di 15 anni, per il ripianamento e consolidamento di esposizioni finanziarie derivanti da operazioni di credito, nonché da altre situazioni debitorie di natura non fiscale verso enti ed organismi pubblici, purché riconducibili all'attività dell'impresa agricola. I mutui sono concessi ad un tasso, anche variabile, non superiore a quello di riferimento del credito agrario agevolato a lungo termine. Qualora venga consolidato il residuo debito di mutui agevolati si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; le relative rate di contributo a scadere possono essere detratte dalle rate del mutuo di consolidamento. Tale detrazione non può in ogni caso superare i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, nell'ambito delle percentuali stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1985, n. 284. Le domande di mutuo sono presentate all'istituto bancario prescelto e per conoscenza alla regione o alle province autonome di Trento e Bolzano, con allegato un piano di ristrutturazione aziendale in grado di consentire un ripristino della redditività. Nel piano deve essere dimostrato che l'intervento creditizio di consolidamento non determina per l'impresa mutuataria un aumento della capacità produttiva nei settori caratterizzati da sovracapacità produttiva strutturale e negli altri settori che una eventuale crescita della capacità produttiva non risulti superiore a quella necessaria al ripristino della redditività. Sono sospese per un periodo di due anni, e comunque fino alla data della stipula del contratto di mutuo di consolidamento, tutte le operazioni e le procedure esecutive in atto nei confronti delle aziende agricole.».

4.9

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Nelle more della rinegoziazione dei mutui, a favore delle imprese agricole che ne fanno richiesta è prorogato sino a 24 mesi il pagamento delle rate in scadenza e sono sospese per il medesimo periodo le procedure di riscossione di quelle già scadute e non pagate alla data dell'entrata in vigore della presente legge.»

4.12

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700 e successive modificazioni e integrazioni, per i quali sia iniziato il periodo di ammortamento. I contributi di cui all'articolo 2 della legge 2 dicembre 1998, n. 423, costituiscono, per la quota capitale, apporti dell'azionista al capitale sociale ai sensi e per gli effetti della medesima legge n. 700 del 1983.»

4.13

PREDÀ

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. ...

(Soci di società semplici esercenti attività agricole)

1. Ai soci delle società semplici esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore degli imprenditori agricoli individuali. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da parte dei medesimi, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l'apporto delle unità attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare».

4.0.1

BEDIN

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. ...

(Modifiche alla legge 9 febbraio 1963, n. 59)

1. L'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 è sostituito dal seguente: «Art. 2. – Ai fini della presente legge sono considerati produttori agricoli gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone, le società di persone e le società di capitali che hanno per oggetto sociale esclusivamente l'esercizio di attività agricola, le cooperative agricole e loro consorzi».

4.0.2

BEDIN

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. ...

*(Consolidamento dei debiti a breve termine
delle piccole e medie imprese agricole)*

1. La concessione dei contributi in conto interessi per operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine, esistenti verso le banche al 31 dicembre 1998, è estesa in favore delle piccole e medie imprese del settore agricolo operanti nel territorio nazionale ed è posta a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

2. La gestione finanziaria e le procedure di funzionamento del Fondo sono attuate con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.».

4.0.3

SCIVOLETTO

Art. 5.

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«.... Al fine di incrementare le attività di ricerca nel campo della qualità nutrizionale degli alimenti e dell'utilizzo ottimale delle risorse alimentari, è attribuito un contributo straordinario di lire 2 miliardi annui, a partire dall'anno 1999, all'Istituto nazionale della nutrizione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.».

5.1

IL GOVERNO

Art. 6.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«...Agli oneri conseguenti gli interventi da attuare con apposito accordo di programma-quadro per la riqualificazione ambientale nei settori della forestazione e difesa del suolo, da stipularsi nell'ambito dell'Intesa istituzionale di programma tra Governo e regione Calabria in corso di definizione, è autorizzata in aggiunta alle risorse già disponibili, a carico del bilancio della regione Calabria e delle risorse ordinariamente trasferite a carico del bilancio dello Stato, la spesa di 66.000 milioni per l'anno finanziario 1999.

... Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, da ultimo rifinanziata dall'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144.».

6.1 VELTRI, SCIVOLETTO, LOMBARDI SATRIANI, MEDURI, BRUNO GARNERI, MUNGARI, BEVILACQUA, MARINI, VERALDI, CARCARINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura e connesse unità di ricerca forestale di Roma-Casalotti e aziende sperimentali di Mezzi, Cesurni e Ovile, nonché l'azienda di San Giovanni Arcimusa, già concesse in comodato dalla liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta e della Società agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carte - SAF S.p.A. al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono devoluti a titolo gratuito al Ministero per le politiche agricole per essere utilizzati nell'ambito della riforma degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria. Fino all'attuazione di tale riforma al personale addetto alle strutture devolute si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337».

6.2 (Nuovo testo)

CUSIMANO, RECCIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura e la struttura di ricerca connessa all'azienda sperimentale Ovile e le aziende sperimentali di Mezzi, Ovile e Cesurni, concessi in comodato dalla Società agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carte - SAF S.p.A. al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono devoluti a ti-

tolo gratuito al Ministero per le politiche agricole, fino all'attuazione della riforma degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143. Nelle more di tale riforma, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337».

6.3

MARINO

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Formazione in agricoltura*). – 1. Nel settore agrario, agli effetti dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono realizzati corsi di istruzione e di formazione tecnica superiore secondo le modalità stabilite dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999 n. 144».

7.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. ...

*(Applicazione della legge 24 luglio 1985, n. 401
ad altri prodotti agricoli)*

1. Il pegno sui prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine a lunga stagionatura può essere costituito dai produttori che adempiono alle condizioni previste per la immissione in consumo di tali prodotti, oltre che con le modalità previste dall'articolo 2786 del codice civile, nella forma e con le modalità previste dalla legge 24 luglio 1985, n. 401.

2. Il contrassegno e le relative modalità di applicazione, i registri e la loro tenuta, saranno stabiliti con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche agricole, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fermo quanto previsto dalla legge 10 aprile 1954, n. 125, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1955, n. 667, il pegno costituito ai sensi del comma 1 è disciplinato dalle disposizioni della citata legge 24 luglio 1985, n. 401.».

7.0.1

SCIVOLETTO, PREDÀ

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. ...

*(Competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Sono fatte salve le competenze normative primarie o derivanti da norme di attuazione o di delega attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.».

7.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. ...

*(Mutui di miglioramento fondiario in attuazione
della legge 27 dicembre 1977, n. 984)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, per la parziale copertura delle rate dei mutui di miglioramento fondiario accessi dalle regioni in attuazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è autorizzata la spesa annua di lire 10 miliardi. L'importo suddetto, con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è ripartito tra le regioni entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.».

7.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Anagrafe del bestiame)

1. Nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1999 destinate al finanziamento dell'indennità per l'abbattimento di

animali, di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, l'importo di lire 15 miliardi è finalizzato all'avviamento a livello locale e regionale della banca dati informatizzata, collegata in rete, di cui alla direttiva 97/12/CE del Consiglio del 17 marzo 1997, in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovine e suine; la banca dati a livello centrale è istituita senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

7.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Finanziamento all'Agecontrol)

1. Per il finanziamento delle attività istituzionali dell'Agecontrol S.p.A., di cui al decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, è autorizzato un contributo di lire 625 milioni per l'anno 1999, di lire 750 milioni per l'anno 2000 e di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 625 milioni per l'anno 1999, a lire 750 milioni per l'anno 2000 ed a lire 2 miliardi per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.».

7.0.5

CUSIMANO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica)

1. Per l'incremento delle attività di studio e ricerca in materia di fauna selvatica, con particolare riguardo alla tutela delle coltivazioni agricole, è autorizzato un contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica da parte del Ministero per le politiche agricole di lire 250 milioni per gli anni 1999 e 2000 e di lire 2 miliardi per l'anno 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 ed a lire 2 miliardi per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e delle programmazioni economiche per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.».

7.0.6

CUSIMANO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Modifiche alla legge 16 giugno 1998, n. 193)

1. All'articolo 1, comma 1, capoverso, della legge 16 giugno 1998, n. 193, il primo periodo è sostituito dal seguente:

“5. È consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). È inoltre consentito il passaggio sia da DOCG ed altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra, purché le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza”.».

7.0.7

SARACCO

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1999

258ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI*La seduta inizia alle ore 15,35.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*
(A007 000, C10ª, 0052ª)

Il presidente CAPONI propone di richiedere, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, una audizione del ministro Bersani (da svolgersi la settimana prossima) al fine di ottenere maggiori delucidazioni in ordine al programma di esuberi annunciato dalla Alenia, a seguito dell'accordo stipulato con la società Marconi. Nel ricordare il sopralluogo svolto dalla Commissione presso lo stabilimento Alenia di Napoli, nel corso del quale i commissari ebbero modo di apprezzare l'organizzazione e la funzionalità di quella sede, egli ritiene infatti che i preannunciati esuberi (300 nello stabilimento di Roma ed altrettanti nell'area napoletana) rappresentino un problema rilevante, su cui svolgere una attenta riflessione. Propone altresì che, nella medesima audizione, il Ministro riferisca anche sulla cessione da parte dell'Enel di oltre 15.000 megawatt, che il Governo si appresterebbe a definire entro la fine del mese.

I senatori PALUMBO, MUNGARI e MACONI concordano con la proposta del Presidente.

Si associa altresì il senatore LARIZZA, il quale suggerisce che, al di là della specifica questione occupazionale del settore aeronautico, il Ministro svolga una informativa di carattere generale sul settore, conseguente ai risultati del recente vertice italo-britannico e alle indicazioni contenute in materia nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

La Commissione conviene infine sulla proposta del Presidente.

Il senatore MUNGARI propone poi che il previsto sopralluogo della Commissione in Galles ed in Irlanda, nell'ambito dell'indagine

conoscitiva sulle imprese multinazionali, abbia luogo dal 23 al 27 settembre prossimi.

Il PRESIDENTE, pur convenendo senz'altro sull'opportunità del sopralluogo, ritiene che le date indicate dal senatore Mungari non consentano una adeguata preparazione, anche in considerazione dell'ormai prossima sospensione dell'attività parlamentare per le ferie estive.

Su proposta del senatore MUNGARI, la Commissione conviene allora sulle date del 27 settembre-1° ottobre.

IN SEDE REFERENTE

(377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198 e 2932-bis) Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni, risultante dallo stralcio – deliberato dall'Assemblea il 17 giugno 1998 – dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10ª Commissione permanente per i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; De Luca Athos; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 novembre 1998.

Il relatore GAMBINI, nel richiamarsi alla relazione già svolta in sede deliberante lo scorso 16 settembre e data per acquisita all'atto del trasferimento del provvedimento alla sede referente nella seduta del 17 novembre, ripercorre brevemente l'iter del provvedimento, derivante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea di alcune disposizioni del disegno di legge di riforma della legislazione sul turismo. Lo stralcio si rese necessario, ricorda, a seguito delle difficoltà emerse in Assemblea sul testo, che peraltro rallentarono anche il riesame in Commissione. Nel frattempo, la legge n. 59 del 1997 (cosiddetta «Bassanini») disponeva peraltro una norma di delega per la riforma dell'ENIT e nel novembre scorso la Commissione sospendeva l'esame del disegno di legge in attesa della predisposizione del Governo del relativo schema di decreto legislativo. Tale atto non è stato tuttavia mai presentato alle Camere, non solo per le difficoltà incontrate dal Governo nell'affiancare alla riforma dell'ENIT quella di altri enti pubblici, ma anche per la contrarietà manifestata dal Tesoro sullo schema di riforma predisposto dal Ministero dell'industria. In considerazione dell'urgenza della riforma, appare quindi indilazionabile la ripresa in Commissione dell'esame del disegno di legge, in vista di una sua sollecita approvazione. I benefici derivanti dalla legge n. 203 del 1995 (di conversione del decreto-legge n. 97) hanno infatti consentito all'Ente un sostanziale recupero di efficacia ed efficienza, sia pure con dotazioni finanziarie non incrementate rispetto al passato ed anzi con una ridotta disponibilità di personale. Ciò non appare tuttavia sufficiente fino a quando non sarà modificata la natura giuridica dell'Ente, il cui carattere pubblico rappresenta attualmente un osta-

colo nella conduzione di una efficace azione di promozione del turismo italiano all'estero. Nel rivolgere quindi all'opposizione un accorato appello a riconsiderare la decisione di trasferire l'esame del provvedimento alla sede referente, il relatore richiama altresì l'attenzione della Commissione sulla diversità di valutazioni manifestata dal Tesoro sui testi di riforma: il sostanziale nullaosta assentito sul disegno di legge derivante dallo stralcio e la contrarietà allo schema di decreto legislativo predisposto dal Ministero dell'industria inducono infatti a ritenere fortemente preferibile la via parlamentare, che potrebbe essere utilmente esperita in tempi solleciti. Preannuncia peraltro la presentazione di alcuni emendamenti che, raccogliendo gli orientamenti emersi, potrebbero ulteriormente accelerare l'*iter* del provvedimento.

Su richiesta del senatore WILDE, il relatore GAMBINI espone poi i contenuti delle sue proposte emendative: anzitutto, egli ritiene preferibile superare il carattere esclusivamente pubblico della società per azioni in cui sarebbe trasformato l'ENIT; seguendo invece l'esempio della Società italiana per i beni culturali - SIBEC, istituita dalla legge n. 352 del 1997, egli è orientato infatti a proporre la trasformazione dell'ENIT in una società per azioni il cui capitale sociale sia inizialmente assegnato interamente allo Stato e alle regioni, prevedendo tuttavia la possibilità di una successiva partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, tramite l'acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 40% del capitale sociale sottoscritto dallo Stato e dalle regioni. Tale soluzione - osserva - avrebbe il vantaggio di consentire l'avvio immediato della trasformazione, senza sottostare all'alea dell'intervento privato. In secondo luogo, egli suggerisce che la nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri di una parte dei membri del consiglio di amministrazione avvenga su designazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. Manifesta comunque la massima disponibilità ad accogliere eventuali ulteriori suggerimenti.

Il senatore MUNGARI paventa il rischio che la trasformazione dell'ENIT in società per azioni si riduca ad una mera operazione di facciata, se non sarà collocata sul mercato la maggioranza delle azioni.

Il presidente CAPONI osserva tuttavia che una vera privatizzazione presupporrebbe la produzione di utili, che invece paiono esclusi da una attività meramente promozionale.

Il relatore GAMBINI riprende conclusivamente la parola per ricordare che l'istituenda società stipulerà contratti di programma con lo Stato, le regioni e anche soggetti privati. La sua funzione di promozione dell'immagine complessiva del turismo italiano all'estero rischierebbe invece di risultare snaturata da una preponderanza di capitale privato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1999

267^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Mangiacavallo.**La seduta inizia alle ore 8,40.***IN SEDE REFERENTE****(430) MANARA.** – *Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali***(1178) PARDINI ed altri.** – *Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 marzo 1999.

Il presidente CARELLA ricorda che nella precedente seduta il relatore, senatore Lavagnini, aveva illustrato il testo unificato da lui presentato. Dichiarò pertanto aperta la discussione generale.

Il senatore MANARA esprime una valutazione sostanzialmente positiva sul testo unificato proposto dal relatore, che raccoglie molte delle indicazioni del disegno di legge n. 430 da lui presentato.

La necessità di un riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali si impone al fine di recuperare e valorizzare la loro originaria autonomia e la loro funzione di ricerca scientifica, che hanno caratterizzato la creazione di questi istituti all'inizio del secolo e che, negli ultimi decenni sono state mortificate da una progressiva ingerenza espropriativa dello Stato, che si è da ultimo manifestata nel decreto legislativo n. 270 del 1993, non a caso censurato in sede di legittimità costituzionale.

Riservandosi di valutare in sede emendativa l'opportunità di modifiche migliorative, il senatore Manara sottolinea come elementi positivi del testo del relatore la valorizzazione del radicamento territoriale degli istituti zooprofilattici, l'attenzione ad assicurare idonei strumenti di auto-governo e l'esaltazione del carattere imprenditoriale.

Il senatore TOMASSINI esprime in primo luogo vivo apprezzamento per il proficuo lavoro svolto dal relatore.

Si deve peraltro osservare che sul punto della regionalizzazione del controllo degli istituti il testo in esame determina un indubbio arretramento in senso centralistico rispetto al disegno di legge presentato dal senatore Pardini.

Allo stesso modo va osservato come, mentre risulta apprezzabile l'accentuazione del carattere aziendalistico degli istituti stessi, talune disposizioni non sembrano del tutto coerenti con questa impostazione, sia per quanto riguarda i rapporti tra consiglio di amministrazione e direttore generale, sia per quanto riguarda i requisiti richiesti al direttore generale stesso, non comprendendosi perché debba essere riservato ai veterinari un incarico che è in realtà di carattere manageriale.

Il senatore Tomassini assicura comunque la più ampia disponibilità del Gruppo Forza Italia a collaborare per un miglioramento del testo sul cui impianto complessivo è comunque favorevole.

Il senatore CAMPUS si associa all'apprezzamento espresso dal senatore Tomassini per l'equilibrato testo presentato dal relatore, ma anche alle riserve che sono state formulate, in particolare per quanto riguarda l'articolo 2 che definisce le competenze dello Stato.

È evidente che il relatore non ha potuto evitare di mediare fra le esigenze di autonomia e di regionalizzazione degli istituti, da un lato, e pressioni ministeriali nel senso di mantenere un controllo centralizzato sugli istituti, dall'altro.

È peraltro apprezzabile la filosofia complessiva del provvedimento ed Alleanza Nazionale condivide in particolare la linea di consentire agli istituti di esplicare al massimo grado la loro professionalità operando anche sul mercato a favore di privati.

Preannuncia pertanto la disponibilità del suo Gruppo ad approvare il disegno di legge ove siano apportati alcuni necessari correttivi.

Il senatore PARDINI ritiene che il testo formulato dal relatore rappresenti una valida base per definire il riordino degli istituti zooprofilattici.

Vi è naturalmente la necessità di alcuni interventi migliorativi, sia nel senso già indicato dagli oratori che lo hanno preceduto, sia nel senso di definire meglio talune disposizioni, in particolare per quanto riguarda il personale, tenendo conto della grande varietà di competenze professionali rappresentate negli istituti zooprofilattici, sia per quanto riguarda la disciplina transitoria che non può non tener conto della differente situazione dei vari istituti.

Il relatore CARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore LAVAGNINI, intervenendo in sede di replica, fa presente come da molto tempo il Governo si era riproposto di presentare un proprio disegno di legge per il riordinamento degli istituti zooprofilattici. Il principale ostacolo alla definizione del testo governativo era stato rappresentato proprio dalla difficoltà di trovare un punto di equilibrio tra la necessità di uniformare l'ordinamento degli istituti alla regionalizzazione del sistema sanitario nel suo complesso ed il mantenimento di un ruolo da parte dello Stato.

Di quest'ultima esigenza, però, non era portatore il Ministero, ma gli stessi istituti zooprofilattici, i quali avevano il fondato timore che all'attuale sistema di finanziamento – che consente loro, tramite il finanziamento alla ricerca scientifica e le prestazioni offerte sul mercato, di raggiungere un equilibrio di bilancio che rappresenta indubbiamente un'eccezione nel quadro delle aziende sanitarie pubbliche – potesse sostituirsi un sistema nel quale le loro gestioni sarebbero rifluite in quella generale della sanità regionale.

Peraltro va osservato che anche i recenti decreti legislativi sul riordino del rapporto fra le competenze statali e quelle regionali conservano specifici poteri di vigilanza allo Stato sugli enti di ricerca.

Dopo essersi soffermato sulla necessità di formulare la norma sulla composizione del consiglio di amministrazione in maniera più aderente all'attuale realtà degli istituti zooprofilattici sperimentali, il relatore assicura la più ampia disponibilità a valutare gli emendamenti che saranno presentati.

Il presidente Carella fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 del 20 settembre 1999.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C12^a, 0068^o)

Il presidente CARELLA ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 256 e congiunti, in materia di riordino del settore farmaceutico, era stato rinviato a data da destinarsi.

Egli propone di fissare il nuovo termine per il prossimo 20 settembre.

Il senatore CAMPUS fa presente che, a seguito della presentazione del nuovo testo della relatrice, numerose associazioni hanno chiesto di poter essere ascoltate dalla Commissione, ovviamente in una sede informale. Egli ritiene pertanto che sarebbe opportuno svolgere in ufficio di presidenza tali audizioni informali e solo successivamente stabilire una data per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore Baldassare LAURIA si associa alla richiesta del senatore Campus.

Il presidente CARELLA ritiene che la richiesta del senatore Campus possa essere esaminata nelle sedi opportune alla ripresa dei lavori. Egli ritiene comunque opportuno fissare fin da ora un termine per gli emendamenti, salvo eventualmente prorogarlo. Al fine comunque di lasciare impregiudicata la possibilità di decidere l'acquisizione in una sede informale di ulteriori elementi conoscitivi prima della presentazione degli emendamenti ne fissa il termine al 27 settembre.

La seduta termina alle ore 9,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1999

342^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE*

(4064) GIOVANELLI ed altri. – *Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(4118) SPECCHIA ed altri. – *Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(4126) MANFREDI ed altri. – *Integrazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Prosegue la trattazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4064, assunto come testo base.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.2, precedentemente accantonato.

Dopo che il Governo ha ribadito il parere contrario, il relatore GIOVANELLI invita al ritiro dell'emendamento 1.0.2: il senatore MAGGI accoglie l'invito.

Il relatore GIOVANELLI si rimette alla Commissione sugli emendamenti 1.0.18 ed 1.0.19, sui quali il Governo era contrario.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 1.0.18 ed 1.0.19, di contenuto identico, sono respinti dalla Commissione.

La Commissione conviene poi sull'emendamento 1.0.20 (nuovo testo), sul quale Relatore e Governo erano favorevoli.

Su invito del Governo, il relatore GIOVANELLI riesprime in senso contrario il parere sull'emendamento 1.0.21, che, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

La Commissione accoglie poi con unica votazione gli emendamenti 1.0.22 ed 1.0.23, di contenuto identico.

Il relatore GIOVANELLI invita il senatore Maggi a riformulare l'emendamento 1.0.26 in un nuovo testo; anche quest'ultimo incontra però le obiezioni del senatore MANFREDI, contrario all'istituto del concerto interministeriale, che ha sempre prodotto un'*impasse* nelle sedi governative.

Anche il ministro RONCHI auspica una correzione dell'emendamento, tale da contemplare la possibilità di materiali da includere nel Consorzio, mentre il senatore RIZZI ritiene oscuro il riferimento alle materie prime vergini polietilene e polipropilene.

Il senatore RESCAGLIO ritira l'emendamento 1.0.28.

Il senatore MAGGI riformula l'emendamento 1.0.26 in un nuovo testo che, con il parere favorevole del relatore GIOVANELLI e del ministro RONCHI, è accolto dalla Commissione.

Il ministro RONCHI condiziona il parere favorevole all'emendamento 1.0.30 (nuovo testo) alla soppressione della decorrenza dal 1° gennaio 1999 dell'obbligo di corrispondere i contributi pregressi: si tratta di una surrettizia sanatoria dei mancati pagamenti, quando sarebbe forse meno dirompente – anche a voler considerare le esigenze dei produttori – abbassare l'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria.

Concorda con il Ministro il senatore MANFREDI, mentre il presidente GIOVANELLI insiste per l'attuale ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie in quanto coerente con il sistema sanzionatorio prescelto nel decreto; si associa all'invito al proponente per l'eliminazione della decorrenza dei contributi pregressi, ma precisa che anche con tale testo il suo parere sarebbe favorevole; si imporrebbe comunque la votazione per parti separate.

Il senatore MAGGI insiste per la formulazione dell'emendamento 1.0.30 (nuovo testo), mantenendo il riferimento alla decorrenza dal 1° gennaio 1999.

Dopo che il Governo si è rimesso alla Commissione, i capoversi 6-ter e 6-quater dell'emendamento 1.0.30 (nuovo testo) sono accolti dalla Commissione; con separata votazione sono poi accolti all'unanimità i capoversi 6-quinquies e 6-sexies dell'emendamento 1.0.30 (nuovo testo). Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 1.0.32.

Su invito del ministro RONCHI, secondo cui interpretazioni estensive dei testi proposti potrebbero avallare prassi elusive dell'obbligo di tenuta del registro, i senatori RIZZI e MAGGI ritirano rispettivamente l'emendamento 1.0.36 ed 1.0.35.

Il ministro RONCHI, pur esprimendo apprezzamento per il nuovo testo dell'emendamento 1.0.37 presentato dal relatore, dichiara che l'inserimento testuale nel decreto legislativo n. 95 del 1992 potrebbe essere di formulazione migliorabile: esprime preferenza perciò per una delega al Governo in tale materia.

Il senatore LASAGNA paventa il rischio connesso a qualsiasi operazione legislativa nella materia degli oli usati: vi si registra una florida industria di raccolta, depurazione e rimessione in commercio, suscettibile di pericolose deviazioni sulle quali sollecita l'esercizio dei poteri di vigilanza del Ministro.

Il senatore MANFREDI, in caso di delega, richiede che si fissino tempi certi ed un parere delle competenti Commissioni parlamentari; ribadisce l'ostilità al metodo del concerto interministeriale, previsto dal comma 10 dell'emendamento.

Il relatore GIOVANELLI, pur convinto che la materia degli oli esausti meriti la massima attenzione delle sedi parlamentari, aderisce all'invito del senatore CARCARINO e ritira l'emendamento 1.0.37 (nuovo testo), riservandosi di ripresentarlo in Assemblea con una formulazione più accettabile.

La Commissione conferisce quindi mandato al Presidente a riferire in Assemblea sul disegno di legge n. 4064, nel testo emendato che assumerà il seguente titolo: «Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Modifiche al medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997.»; gli dà altresì mandato ad apportare le correzioni di coordinamento formale che dovessero rendersi necessarie, e richiedere, ove necessario, l'autorizzazione alla relazione orale, nonché a proporre l'assorbimento dei disegni di legge nn. 4118 e 4126.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C13^a, 0054^o)

Il senatore VELTRI richiede alla Presidenza di farsi carico con la

5^a Commissione permanente dell'opportunità di esprimere al più presto parere su nuove formulazioni degli emendamenti al disegno di legge n. 3833 per i quali ieri è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MANFREDI richiede alla Presidenza di farsi carico dell'opportunità di ascoltare il Ministro dei lavori pubblici in merito all'attuazione della legge n. 341 del 1998, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

Il presidente GIOVANELLI risponde assicurando che si farà carico delle richieste avanzate.

La seduta termina alle ore 9,30.

343^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il ministro per l'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

*PER LA RIASSEGNAZIONE IN SEDE DELIBERANTE DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 4064, 4118 E 4126
(A007 000, C13^a, 0054^o)*

Il presidente GIOVANELLI ricorda di aver sottoposto informalmente all'attenzione dei componenti della Commissione la proposta di chiedere la riassegnazione in sede deliberante dei disegni di legge nn. 4064, 4118 e 4126.

Il senatore RIZZI, a nome del Gruppo Forza Italia, acconsente alla proposta del Presidente.

Il senatore VELTRI ed il senatore MAGGI, rispettivamente, a nome dei Gruppi Democratici di Sinistra e Alleanza Nazionale, accolgono la proposta del presidente Giovanelli.

Il ministro RONCHI esprime il consenso del Governo sulla proposta del Presidente.

Il presidente GIOVANELLI fa quindi presente che provvederà tempestivamente a chiedere alla Presidenza del Senato la riassegnazione in sede deliberante dei disegni di legge in questione.

IN SEDE REFERENTE

(3833) Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 15 luglio scorso.

Il relatore CAPALDI dà lettura del parere reso nella giornata di ieri dalla Commissione bilancio sugli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo.

Su espressa richiesta del senatore SPECCHIA, il presidente GIOVANELLI fa distribuire ai componenti della Commissione copia del riassunto dei lavori della Sottocommissione che ha reso il parere testé letto dal relatore.

Il senatore LASAGNA chiede che vengano acquisiti i dati relativi al costo per metro quadrato della bonifica del sito di Bagnoli, dati richiesti in occasione dell'audizione del direttore generale Mascazzini, effettuata dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Il presidente GIOVANELLI assicura il senatore Lasagna che provvederà tempestivamente a chiedere la trasmissione alla Commissione dei dati in questione.

Il ministro RONCHI osserva al riguardo che, in carenza di un progetto di bonifica approvato definitivamente, è difficile poter disporre di dati precisi sui costi per metro quadrato della bonifica del sito in questione.

Il ministro RONCHI illustra quindi l'emendamento 2.0.60.

Il senatore VELTRI illustra l'emendamento 2.0.19 (secondo nuovo testo), che riformula in un ulteriore nuovo testo, il quale supera tutti i precedenti. Illustra poi l'emendamento 2.0.18 (nuovo testo), che supera il precedente.

Il senatore BORTOLOTTI illustra poi l'emendamento 2.0.20 (nuovo testo), che supera il precedente.

Il relatore CAPALDI illustra l'emendamento 2.1 (secondo nuovo testo), che riformula in un ulteriore nuovo testo, il quale supera tutti i precedenti. Al riguardo, coglie l'occasione per esprimere parere favore-

vole sul subemendamento 2.1/1. Illustra quindi l'emendamento 2.34 (secondo nuovo testo), presentato in sostituzione delle precedenti stesure dell'emendamento in ottemperanza al parere espresso dalla Commissione bilancio.

Il senatore LAURO ricorda di aver presentato un ordine del giorno relativo all'isola di Ischia, il quale riprendeva a sua volta un ordine del giorno accolto in Assemblea nel settembre scorso, che peraltro non è stato a tutt'oggi attuato. A tale riguardo sarebbe opportuno concedere ai senatori la possibilità di presentare eventualmente nuovi emendamenti.

Il presidente GIOVANELLI ricorda che l'ordine del giorno del senatore Lauro è stato ritirato, ferma rimanendo la possibilità di ripresentarlo in Assemblea con le modifiche eventualmente concordate con il rappresentante del Governo.

Al momento, poi, ferma restando la possibilità di presentare subemendamenti riferiti agli emendamenti da ultimo presentati dal relatore, non è più possibile presentare nuove proposte emendative.

Il ministro RONCHI, con riferimento alla questione richiamata dal senatore Lauro, fa presente che, facendo ricorso a quanto previsto dalla legge n. 180 del 1998, non mancherà di suggerire alla regione Campania di ricomprendere la questione concernente l'isola di Ischia fra le priorità della regione stessa. Qualora la regione in questione fosse di avviso diverso, si potrà far ricorso a quel 15 per cento riservato agli interventi di interesse nazionale.

Il relatore CAPALDI esprime parere contrario sull'emendamento 1.1.

Dopo un annuncio di voto favorevole del senatore SPECCHIA a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, l'emendamento 1.1 viene respinto dalla Commissione, la quale approva invece l'articolo 1, nel testo originario.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il relatore CAPALDI, dopo aver chiesto l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti al comma 1 dell'articolo 2 in attesa che la Commissione bilancio si pronunci sull'emendamento 2.1 (terzo nuovo testo), esprime parere contrario sugli emendamenti 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.16 e 2.18 e parere favorevole sugli emendamenti 2.10 e 2.17. Sarebbe poi opportuno accantonare l'emendamento 2.19, che abbisogna di alcuni approfondimenti. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 2.20, 2.21 (nuovo testo), 2.22, 2.23, 2.25, 2.26, 2.28 e 2.29, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 2.24, a condizione che venga riformulato indicandovi espressamente che per l'attivazione dei

contratti di lavoro in oggetto occorre ricorrere ai criteri di selezione del FORMEZ o della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Esprime poi parere favorevole anche sull'emendamento 2.27, a condizione che venga riformulato indicandovi, fra i criteri di preferenza per l'attivazione dei contratti in oggetto, il voto di laurea e, in subordine, l'anzianità dei candidati. Esprime quindi parere favorevole sugli ordini del giorno n. 3 e n. 9, parere contrario sulla proposta di stralcio n. 1, nonché parere contrario sugli emendamenti 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34/1, 2.34/2, 2.34/3 e 2.34/4.

Il senatore BORTOLOTTO ritira l'emendamento 2.38.

I senatori SPECCHIA e MAGGI aggiungono la propria firma all'ordine del giorno n. 3.

Il senatore LAURO presenta ed illustra il subemendamento 2.34/5.

Il senatore LASAGNA presenta ed illustra il subemendamento 2.34/6.

Il senatore FLORINO presenta ed illustra i subemendamenti 2.34/7 e 2.34/8.

Il relatore CAPALDI esprime parere contrario sui subemendamenti 2.34/5, 2.34/6, 2.34/7 e 2.34/8.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4064

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

“17-bis. Per l'anno in corso il termine per il pagamento dei diritti annuali d'iscrizione all'Albo, di cui all'articolo 21 del decreto del Ministero dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto che dovrà fissare le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14 del decreto del Ministero dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. Per gli anni successivi il versamento dei diritti annuali di iscrizione di cui sopra deve essere effettuato, per le imprese già iscritte l'anno precedente entro il trenta luglio di ogni anno. Le eventuali somme versate in eccedenza potranno essere portate in detrazione negli anni successivi all'atto del pagamento dei diritti annuali di iscrizione. Il termine del 30 luglio potrà essere modificato con delibera del Comitato Nazionale dell'Albo”».

1.0.2

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 43 il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari. Dalla stessa data eventuali imballaggi e rifiuti di imballaggio non restituiti dal commerciante all'utilizzatore possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata”».

1.0.18

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 43, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito con il seguente:

“2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio secondari e

terziari. Dalla stessa data eventuali imballaggi e rifiuti di imballaggio non restituiti dal commerciante all'utilizzatore possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata"».

1.0.19

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. I produttori e gli importatori di beni durevoli di cui al presente articolo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio, stipulano con le amministrazioni interessate accordi di programma che ne regolano le modalità. I produttori e importatori di beni durevoli che non aderiscono a tali accordi di programma entro il 1° ottobre 1999 sono assoggettati alla corresponsione di un contributo di riciclaggio pari al 10 per cento del prezzo del prodotto di prima cessione e comunque non inferiore a lire 30.000. Detto contributo è versato alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministero del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente e le relative somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione e il riciclaggio dei beni durevoli oggetto degli accordi di programma suddetti”».

1.0.20 (nuovo testo)

BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 47, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppresso.

1.0.21

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 47 la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Conсор-*

zio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti”.

2. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 47, al comma 5, la parola «partecipano» è sostituita dalle seguenti: «sono obbligati a partecipare».

1.0.22

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti*”.

2. Al comma 5 dell'articolo 47 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola «partecipano» è sostituita dalle seguenti: «sono obbligati a partecipare».

1.0.23

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 48 la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene*”.

2. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 48 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene e di polipropilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d), i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46.

1-bis. Per i beni in polietilene e polipropilene si intendono i prodotti prevalentemente costituiti in polietilene e polipropilene e le materie prime vergini polietilene e polipropilene.

2. Al Consorzio sono obbligati a partecipare, anche attraverso le associazioni nazionali di categoria:

a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione di beni in polietilene e in polipropilene;

b) produttori e importatori di beni in polietilene e in polipropilene;

c) imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene;

d) imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene”».

1.0.26

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 48 la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene*”.

2. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 48 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene e di polipropilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d), i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole, sono individuate le ulteriori tipologie di materiali esclusi o eventualmente da includere.

1-bis. Per i beni in polietilene e polipropilene si intendono i prodotti prevalentemente costituiti in polietilene e polipropilene e le materie prime vergini polietilene e polipropilene.

2. Al Consorzio sono obbligati a partecipare, anche attraverso le associazioni nazionali di categoria:

a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione di beni in polietilene e in polipropilene;

b) produttori e importatori di beni in polietilene e in polipropilene;

c) imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene;

d) imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene”.

3. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.26 (nuovo testo)

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 48, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene*”.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 48, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35 comma 1 lettere a), b) e c), i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46.

1-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo 48 si intendono per beni in polietilene:

a) le materie prime polietilene destinate alla fabbricazione di teloni per l'agricoltura, pacciamatura nonché i grandi contenitori per uso di igiene ambientale;

b) i prodotti in polietilene quali teloni per l'agricoltura, pacciamatura nonché i grandi contenitori per uso di igiene ambientale;

c) i rifiuti di beni in polietilene derivanti da teloni per l'agricoltura, pacciamatura nonché i grandi contenitori per uso di igiene ambientale.

2. Al consorzio sono obbligati a partecipare, direttamente o attraverso le rispettive associazioni nazionali di categoria:

a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione dei beni in polietilene;

b) fabbricanti e importatori dei prodotti in polietilene;

c) imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti dei beni in polietilene;

d) imprese che riciclano e recuperano rifiuti dei beni in polietilene”».

1.0.28

POLIDORO, RESCAGLIO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 51, dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti:

“6-ter. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 5, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999,

sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi a decorrere dal 1 gennaio 1999. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.

6-quater. Le imprese di cui all'articolo 47, comma 9, che sono tenute a versare il contributo di riciclaggio ivi previsto, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2.000 a lire 12.000 per tonnellata di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno.

6-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.

6-sexies. Le imprese di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenute a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite:

a) nei casi sub *a)* e sub *b)* con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 60.000 per tonnellata di beni in polietilene e in polipropilene immessi sul mercato interno;

b) nei casi sub *c)* e sub *d)* con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 a lire 600 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene gestiti».

1.0.30 (nuovo testo)

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma *6-bis*, sono aggiunti i seguenti:

“6-ter. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, o comunque entro tre mesi dall'inizio dell'attività per quelle aziende che abbiano iniziato a svolgere l'attività rilevante ai fini dell'adesione al Consorzio successivamente al 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contri-

buti pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.

6-*quater*. Le imprese di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenute a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite:

a) nei casi *sub a)* e *sub b)* con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 60.000 per tonnellata di beni in polietilene immessi sul mercato interno;

b) nei casi *sub c)* e *sub d)* con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 a lire 600 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene gestiti”».

1.0.32

POLIDORO, RESCAGLIO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 58 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“7-*quinqüies*. In deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge attività di assistenza o manutenzione”».

1.0.35

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto in fine il seguente comma:

“7-*quinqüies*. In deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue da abbattimento di fumi, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge attività di assistenza o manutenzione”».

1.0.36

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Gli oli usati come definiti dall'articolo 1, comma a), decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95, e successive modifiche e integrazioni sono qualificati e classificati in conformità al disposto dell'articolo 7, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

2. La classificazione doganale degli oli usati di cui all'articolo 2, comma 2, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è effettuata con riferimento al disposto di cui al comma 1. L'esportazione e l'importazione degli oli usati è regolata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'articolo 3, comma 4, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è abrogato. Le attività di eliminazione dell'olio usato che non può essere avviato al trattamento e di quelli contaminati da policlorodifenili e policlorotrifenili in misura eccedente 25 parti per milione sono autorizzate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

4. L'articolo 3, comma 5, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è abrogato. L'autosmaltimento degli oli usati è regolato dalle disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

5. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni sono sostituiti dai seguenti:

“1. L'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, trasporto, commercio e intermediazione. Per le altre attività, laddove il gestore degli impianti sia diverso dal loro titolare, l'iscrizione abilita alla gestione di quegli impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni. La carenza delle iscrizioni e delle autorizzazioni è punita ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni restano valide fino alla loro scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2000.

2. L'autorità regionale competente e le province autonome di Trento e Bolzano entro novanta giorni dall'inoltro della domanda attestante il possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche di cui all'articolo 4 rilasciano le autorizzazioni all'esercizio delle attività di eliminazione degli oli usati che non siano attribuite ad altre autorità dal presente decreto”.

6. Le disposizioni delle lettere *a)* e *b)*, comma 1, articolo 6, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni sono sostituite da quelle in tema di deposito temporaneo e di miscelazione previste dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

7. Il registro degli oli usati previsto dall'articolo 8, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è sostituito da quello previsto dall'articolo 12, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

8. Agli oli usati si applica il disposto dell'articolo 11, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'articolo 15 del decreto medesimo con esclusione, tuttavia, dei trasporti e da depositi temporanei a disposizione del pubblico e da detentori che nel corso dell'anno detengono a qualsiasi titolo una quantità inferiore a 300 litri annui di olio usato.

9. Il decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 recante le norme tecniche per la eliminazione degli oli usati, è abrogato.

10. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità provvedono a dare attuazione all'articolo 4, comma 2, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni entro e non oltre i novanta giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge. In difetto di tale emanazione, entro il termine previsto, il provvedimento sarà emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri».

1.0.37 (nuovo testo)

IL RELATORE

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3833**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 91/271/CEE). - 1. Per i piani di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane ai fini dell'adeguamento alla direttiva comunitaria 91/271/CEE, è autorizzata la spesa, a favore degli enti locali, di lire 20.000 milioni per l'anno 1999, di lire 60.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 86.800 milioni per l'anno 2001».

1.1

COLLA

Art. 2.

All'emendamento 2.1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: «lire 40.000 milioni annue nel triennio 1999-2001» con le seguenti: «lire 37.500 milioni per l'anno 1999 e lire 35.000 milioni per gli anni 2000 e 2001».

2.1/1

BORTOLOTTO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per l'attuazione dell'articolo 03 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, relativamente al finanziamento delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, il Governo, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, dispone i provvedimenti conseguenti al fine di assicurare livelli prestazionali minimi su tutto il territorio nazionale in materia di controlli ambientali. In particolare, nell'ambito del decreto previsto dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1999, n. 133, alle regioni è riconosciuta una compartecipazione al gettito fiscale determinata secondo i criteri fissati dal citato articolo 03 della legge n. 61 del 1994, destinata interamente al finanziamento delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e distinta da quella prevista per il finanziamento del servizio sanitario nazionale.

1-bis. A partire dall'anno 2001 alle regioni che non avranno provveduto con legge apposita all'istituzione delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente sarà detratta la quota-parte di compartecipazione al gettito fiscale destinata al finanziamento delle agenzie regionali; le eventuali risorse così determinatesi saranno annualmente ripartite tra le regioni dotate di agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in funzione, e saranno destinate vincolativamente all'attività di tali agenzie.

1-ter. Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente sono finanziati, entro il limite massimo di lire 8.000 milioni annui nel triennio 1999-2001, progetti presentati dalle agenzie regionali secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) proposte di qualificazione e sviluppo di controlli ambientali avanzate da agenzie ricadenti in aree depresse;
- b) progetti che consolidano ed estendono esperienze di nuova occupazione.

1-quater. Per le finalità dei commi 1, 1-bis e 1-ter è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni annui nel triennio 1999-2001».

2.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per l'attuazione dell'articolo 03 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, relativamente al finanziamento delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, il Governo, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, dispone i provvedimenti conseguenti al fine di assicurare livelli prestazionali minimi su tutto il territorio nazionale in materia di controlli ambientali. In particolare, nell'ambito del decreto previsto dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1999, n. 133, alle regioni è riconosciuta una compartecipazione al gettito fiscale determinata secondo i criteri fissati dal citato articolo 03 della legge n. 61 del 1994, destinata interamente al finanziamento delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e distinta da quella prevista per il finanziamento del servizio sanitario nazionale.

1-bis. A partire dall'anno 2001 alle regioni che non avranno provveduto con legge apposita all'istituzione delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente sarà detratta la quota-parte di compartecipazione al gettito fiscale destinata al finanziamento delle agenzie regionali; le eventuali risorse così determinatesi saranno annualmente ripartite tra le regioni dotate di agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in funzione, e saranno destinate vincolativamente all'attività di tali agenzie.

1-ter. Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente sono finanziati, entro il limite massimo di lire 8.000 milioni annui nel triennio 1999-2001, progetti presentati dalle agenzie regionali secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) proposte di qualificazione e sviluppo di controlli ambientali avanzate da agenzie ricadenti in aree depresse;

b) progetti che consolidano ed estendono esperienze di nuova occupazione.

1-*quater*. Per le finalità del comma 1-*ter* è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni annui nel triennio 1999-2001».

2.1 (nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A partire dall'anno 2000 a ciascuna delle regioni che non avranno provveduto con legge apposita all'istituzione delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente sarà detratta, dai finanziamenti loro conferiti ai sensi della legge n. 833 del 1978, la somma di lire 3.000 milioni; le eventuali risorse così determinatesi saranno annualmente ripartite tra le regioni dotate di agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in funzione, e saranno destinate vincolativamente all'attività di tali agenzie.

1-*ter*. Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata e le competenti Commissioni parlamentari, sono finanziati, entro il limite massimo di lire 8.000 milioni annui nel triennio 1999-2001, progetti presentati dalle agenzie regionali secondo i seguenti criteri di priorità:

a) proposte di qualificazione e sviluppo di controlli ambientali avanzate da agenzie ricadenti in aree depresse;

b) progetti che consolidano ed estendono esperienze di nuova occupazione.

1-*quater*. Per le finalità del comma 1-*ter* è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni annui nel triennio 1999-2001».

2.1 (secondo nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A partire dall'anno 2000 a ciascuna delle regioni che non avranno provveduto con legge apposita all'istituzione delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente sarà detratta, dai finanziamenti loro conferiti ai sensi della legge n. 833 del 1978, la somma di lire 3.000 milioni; le eventuali risorse così determinatesi saranno annualmente ripartite tra le regioni dotate di agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in funzione, e saranno destinate vincolativamente all'attività di tali agenzie.

1-*ter*. Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata e le competenti Commissioni parlamentari, sono finanziati, entro il limite massimo di lire 8.000 milioni annui nel triennio 1999-2001 per ciascuna Agenzia, progetti presentati dalle agenzie regionali secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) proposte di qualificazione e sviluppo di controlli ambientali avanzate da agenzie ricadenti in aree depresse;
- b) progetti che consolidano ed estendono esperienze di nuova occupazione.

1-*quater*. Per le finalità del comma 1-*ter* è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni annui nel triennio 1999-2001».

2.1 (terzo nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle Agenzie regionali per l'ambiente istituite ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è assegnato dal Ministero dell'ambiente un contributo per la realizzazione di progetti di qualificazione e sviluppo dei controlli ambientali, da determinare con decreto del Ministero dell'ambiente in proporzione alla superficie di aree protette di ciascuna regione. Per la finalità del presente comma è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni annue nel triennio 1999-2001».

2.2

COLLA, RIZZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle Agenzie regionali per l'ambiente istituite ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è assegnato dal Ministero dell'ambiente un contributo per la realizzazione di progetti di qualificazione e sviluppo dei controlli ambientali, da determinare con decreto del Ministero dell'ambiente in proporzione al prodotto interno lordo di ciascuna regione. Per la finalità del presente comma è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni annue nel triennio 1999-2001».

2.3

COLLA, RIZZI

Al comma 1, dopo le parole: «le Agenzie regionali per l'ambiente» inserire le seguenti: «, o che si trovano nella fase di avviamento».

2.5

CARCARINO

Al comma 1, alla fine del primo periodo, inserire il seguente: «Decorso tale termine, in caso di inadempienza delle Regioni, il contributo previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente è ridotto del 50 per cento».

2.7

CARCARINO

Al comma 2, sopprimere le parole da: «utilizzando, con riferimento all'annesso IX della stessa decisione, fino al venti per cento del contributo per sostenere programmi di cooperazione bilaterale, e in casi particolari regionale, con i paesi in via di sviluppo».

2.9

COLLA, RIZZI

Al comma 2, dopo le parole: «utilizzando, con riferimento all'annesso IX della stessa decisione, fino al venti per cento del contributo per sostenere...», *inserire le seguenti:* «, di concerto con il Ministero degli affari esteri,».

2.10

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 3.

2.11

COLLA, RIZZI

Sopprimere il comma 4.

2.12

COLLA, RIZZI

Al comma 4, dopo le parole: «delle praterie», *aggiungere le seguenti:* «, ed in particolare per le Isole minori,».

2.13

LAURO, RIZZI

Alla fine del comma 4, dopo il punto, aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro dell'ambiente riferisce al Parlamento annualmente sull'evolversi dei programmi di mappatura, informando altresì, nelle forme possibili, la comunità scientifica nazionale».

2.14

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «l'anno 2001», *aggiungere le seguenti:* «Il Ministro competente invia alle competenti commissioni parlamentari i risultati».

2.15

LAURO, RIZZI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per la realizzazione delle attività necessarie al mantenimento dell'ecosistema della riserva naturale dello Stato denominata «Salina di Cervia» e per il comune di Barano d'Ischia, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni annui a favore del comune di Cervia e 500 milioni annui a favore del comune di Barano, per il triennio 1999-2001».

2.16

LAURO, RIZZI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. L'elenco e l'istituzione delle aree protette marine, di cui alla legge n. 394 del 1991, articolo 5, comma 2, e articolo 18, comma 1, possono essere sottoposti ad accordi fra le regioni e il Ministero dell'ambiente.

5-ter. Le aree marine protette sono inserite fra le aree naturali protette classificate in base alla delibera del Comitato per le aree naturali protette del 21 dicembre 1993 e successive integrazioni e ricomprese nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette. Il Ministero dell'ambiente e le regioni interessate procedono d'intesa all'aggiornamento degli elenchi delle aree di reperimento delle aree marine protette».

2.17

VELTRI

Sopprimere il comma 6.

2.18

COLLA, RIZZI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Le lettere *b*) e *c*) del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, sono sostituite dalle seguenti:

“*b*) i posti resisi disponibili nelle qualifiche funzionali a seguito delle procedure previste dal comma 3 sono coperti con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione ed attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti;

c) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica del Ministero dell'ambiente sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia già conseguito il passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *a*), previo accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire, con le stesse procedure previste dalla lettera *a*);

c-bis) i rimanenti posti disponibili, ivi compresi quelli eventualmente liberatisi attraverso il passaggio di qualifiche, saranno coperti me-

dianete mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato”.

6-ter. La copertura dei posti di cui alla lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, come sostituita dal comma *6-bis* del presente articolo, deve avvenire entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6-quater. La copertura dei posti di cui alla lettera *c)* del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, come sostituita dal comma *6-bis* del presente articolo, deve avvenire entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6-quinquies. La procedura di cui alla lettera *c-bis)* del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, come introdotta dal comma *6-bis* del presente articolo, deve essere conclusa entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente saranno attivate le procedure concorsuali. Il bando dei concorsi deve comunque essere emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge; qualora non venissero rispettati i termini di cui al presente comma, i posti resi vacanti saranno automaticamente soppressi dalla dotazione organica del Ministero dell'ambiente».

2.19

IL RELATORE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«*6-bis* Le lettere *b)* e *c)* del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997 n. 344 sono sostituite dalle seguenti:

“*b)* i posti resi disponibili nelle qualifiche funzionali, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3, sono coperti con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione e attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti.

c) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia già conseguito il passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *a)*, previo accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire, con le stesse procedure previste dalla lettera *a)*. Gli ulteriori posti residui sono coperti mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato e successivamente attraverso procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII e IX”».

2.20

BORTOLOTTO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«*6-bis* Le lettere *b)* e *c)* del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997 n. 344 sono sostituite dalle seguenti:

“*b)* i posti resi disponibili nelle qualifiche funzionali, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3, sono coperti

con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione e attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti.

c) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia già conseguito il passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), previo accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire, con le procedure previste dell'articolo 12, comma 1, lettera s) della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gli ulteriori posti residui sono coperti mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato e successivamente attraverso procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII e IX»».

2.21 (Nuovo testo)

CARCARINO

Sopprimere il comma 7.

2.22

COLLA, RIZZI

Sopprimere il comma 7.

2.23

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per esercizio delle funzioni derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, il Ministero dell'ambiente può attivare, a decorrere dall'anno 1999, fino a 50 contratti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a due anni. Per far fronte al relativo onere è autorizza la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1999 e di lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2000».

2.24

BORTOLOTTO

Sopprimere il comma 8.

2.25

COLLA, RIZZI

Sopprimere il comma 8.

2.26

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per la migliore diffusione delle pratiche e conoscenze operative, tecniche e amministrativo-contabili in campo ambientale, finalizzate anche all'utilizzazione di cofinanziamenti dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente può attivare, a decorrere dall'anno 1999, fino a 50 contratti per giovani laureati di durata biennale ai fini della promozione della formazione di competenze professionali in campo ambientale. Per far fronte al relativo onere, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000».

2.27

BORTOLOTTO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano successivamente alla avvenuta effettuazione dei corsi di riqualificazione per il personale già inquadrato, previsti dall'articolo 6, comma 4, lettere a) e b) della legge 8 ottobre 1997, n. 344».

2.28

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano successivamente alla avvenuta effettuazione dei corsi di riqualificazione per il personale già inquadrato, previsti dall'articolo 6, comma 4, lettere a) e b) della legge 8 ottobre 1997, n. 344».

2.29

POLIDORO, RESCAGLIO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Nell'ambito della Segreteria Tecnica dell'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, può essere utilizzato, nei limiti delle risorse autorizzate dal comma 5 del medesimo articolo 26, un contingente di personale comandato anche da altre amministrazioni pubbliche, da enti pubblici economici e non, nonché da Società a partecipazione statale di prevalente interesse pubblico, ovvero proveniente dalla mobilità volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia»

2.38

BORTOLOTTO

PROPOSTA DI STRALCIO

Stralciare il comma 9 dell'articolo 2.

1. LAURO, RIZZI, FLORINO

Sopprimere il comma 9.

2.30 COLLA

Sopprimere il comma 9.

2.31 FLORINO, SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Il comma 9 è sostituito dai seguenti commi:

9. All'articolo 1, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Ai soli fini dell'approvazione dei progetti di bonifica si applicano disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì considerati interventi di bonifica di interesse nazionale quelli relativi ai siti industriali di Bagnoli, ivi compresa la demolizione della colmata a mare e del pontile sud, e di Sesto San Giovanni e ai siti industriali e portuali di Genova di cui al decreto-legge 20 settembre 1996 n. 486, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996 n. 582 e quelli prioritari di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 426».

10. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono approvati agli effetti finanziari, l'aggiornamento del programma di recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli, ivi compresi gli interventi di demolizione della colmata a mare e del pontile sud, e il programma di bonifica di Sesto San Giovanni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legge 20 settembre 1996 convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996 n. 582. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 9, nonché agli oneri derivanti dagli interventi individuati nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 da corrispondere con le medesime modalità di cui all'accordo di programma sottoscritto in data 30 marzo 1996, cui si provvede mediante utilizzo delle disponibilità dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il triennio 1999-2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.32

BORTOLOTTO

Il comma 9 è sostituito dai seguenti commi:

«9. All'articolo 1, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 aggiungere il seguente comma:

“4-bis. Ai soli fini dell'approvazione dei progetti di bonifica si applicano disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì considerati interventi di bonifica di interesse nazionale quelli relativi ai siti industriali di Bagnoli, ivi compresa la demolizione della colmata a mare e del pontile sud, e di Sesto San Giovanni e ai siti industriali e portuali di Genova di cui al decreto legge 20 settembre 1996 n. 486, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996 n. 582 e quelli prioritari di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 426”.

10. Il CIPE, sentite le competenti commissioni parlamentari, dispone in merito al finanziamento del completamento delle operazioni di bonifica e di risanamento ambientale dell'area industriale di Bagnoli, sulla base di un programma che il soggetto attuatore, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, presenta entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, unitamente ad una relazione tecnico-economica sullo stato di attuazione degli interventi. Per far fronte agli oneri previsti dal programma è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 cui si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità dell'unità previsionale di

base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il triennio 1999-2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Allo scopo di favorire la valorizzazione del territorio e lo sviluppo delle attività connesse, il comune di Napoli, direttamente o tramite società partecipante e/o altra società direttamente o indirettamente controllata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, subentra, entro sei mesi dalla data entrata in vigore della presente legge, all'IRI nell'attività di risanamento, cui l'IRI attualmente provvede tramite la società Bagnoli SpA, rilevando, eventualmente, anche in concorso con altri soggetti pubblici e/o privati, l'intero capitale della società Bagnoli SpA. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge 20 settembre 1999, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, viene aggiunto il seguente periodo:

“Ai fini della determinazione del plusvalore delle aree oggetto di risanamento ambientale, dovrà essere assunto come valore iniziale di riferimento, quello degli interi compendi immobiliari degli stabilimenti localizzati su dette aree, così come sussistenti ante operazioni di bonifica e risanamento ambientale”».

2.33

BORTOLOTTO

All'emendamento 2.34, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'IRI e la Società Bagnoli S.p.A. entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano la loro attività di bonifica su Bagnoli».

2.34/8

FLORINO

All'emendamento 2.34, comma 4-quater, dopo la parola: «modalità» sostituire la restante parte del comma con le seguenti parole: «per il coordinamento e la vigilanza del piano oltre la commissione degli esperti già operante, il Prefetto e 3 magistrati della DDA sostituiranno le strutture di coordinamento e di alta vigilanza attualmente operanti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996, n. 582».

2.34/1

FLORINO, MAGGI, SPECCHIA

All'emendamento 2.34, comma 4-quinquies, aggiungere in fine le seguenti parole: «Ai fini di ridurre gli ulteriori costi per la bonifica, la conservazione e la manutenzione dei manufatti di valore archeologico riconosciuti tali dall'articolo 31, comma 43, della legge n. 488 del 1998 (cosiddetto «collegato» alla legge finanziaria per l'anno 1999) i sedici (16) reperti di archeologia industriali individuati vengono ridotti a 3».

2.34/2

FLORINO, MAGGI, SPECCHIA

All'emendamento 2.34, comma 9-ter, sostituire le parole da: «Allo scopo» fino alla parola: «economica» con le seguenti: «A modifica dell'articolo 1 della legge n. 582 del 1996 allo scopo di favorire la valorizzazione del territorio, lo sviluppo e l'occupazione l'incarico viene affidato al soggetto imprenditoriale, nazionale od estero, esperto di piani di risanamento di territori ex industriali, che risultasse vincitore di un concorso internazionale da bandire dopo l'entrata in vigore della legge, sulla base degli esiti dei primi sondaggi effettuati».

2.34/3

FLORINO, MAGGI, SPECCHIA

All'emendamento 2.34, comma 9-ter, sostituire le parole: «il comune di Napoli» con le seguenti: «i comuni di Napoli e/o Pozzuoli» e sostituire le parole: «può subentrare» con le seguenti: «possono subentrare».

2.34/5

LAURO

All'emendamento 2.34, comma 9-ter, sostituire le parole: «il comune di Napoli» con le seguenti: «il comune di Napoli, la provincia di Napoli e la regione Campania» e sostituire le parole: «può subentrare» con le seguenti: «possono subentrare».

2.34/7

FLORINO

All'emendamento 2.34, comma 9-ter, sopprimere le parole: «e/o privati».

2.34/6

LASAGNA

All'emendamento 2.34, comma 9-quater, dopo la parola: «Bagnoli S.p.A.» aggiungere le seguenti: «L'attuazione del piano di risanamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, della legge 18 novembre 1996, n. 582, e del suo aggiornamento rientra nell'ambito di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e sue successive modificazioni».

2.34/4

FLORINO, MAGGI, SPECCHIA

Il comma 9 è sostituito con i seguenti:

«9. All'articolo 1, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 è aggiunto il seguente comma 4-bis. Ai soli fini della approvazione dei

progetti di bonifica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Il CIPE sentite le competenti commissioni parlamentari, dispone in merito al piano di completamento delle operazioni di bonifica dell'area industriale di Bagnoli sulla base di un progetto che il soggetto attuatore, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996 n. 486, convertito con modificazioni dalla data legge 18 novembre 1996, n. 582, presenta entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge; il progetto sarà redatto tenendo conto delle previsioni urbanistiche vigenti sull'area interessata e comprenderà anche gli interventi di demolizione della colmata a mare e del pontile sud. Al progetto sarà allegata una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori di completamento.

9-bis. All'attuazione del progetto di completamento si procede mediante accordo di programma quadro, nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma Stato-regione Campania, ai sensi dell'articolo 2, comma 203 della legge 28 dicembre 1996, n. 662, al quale partecipano anche la provincia, il comune di Napoli e l'IRI.

9-ter. L'accordo di programma quadro definisce le modalità e le strutture tecniche e amministrative per il coordinamento e la vigilanza del piano, che sostituiscono le strutture attualmente operanti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582.

9-quater. Per far fronte agli oneri previsti dal piano, è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 cui si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il triennio 1999-2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9-quinquies. Alla destinazione di eventuali economie, accertate al momento del completamento del piano di risanamento delle aree, provvederà il Comitato di gestione dell'intesa istituzionale di programma.

9-sexies. Allo scopo di favorire la valorizzazione del territorio e lo sviluppo delle attività connesse, il comune di Napoli, direttamente o tramite società partecipate e/o altra società direttamente o indirettamente controllata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, subentra, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge all'IRI nell'attività di risanamento, cui l'IRI attualmente provvede tramite la società Bagnoli SpA rilevando, eventualmente anche in concorso con altri soggetti pubblici e/o privati, l'intero capitale della società Bagnoli SpA.

9-septies. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, viene aggiunto il seguente periodo:

“Ai fini della determinazione del plusvalore delle aree oggetto di risanamento ambientale, dovrà essere assunto come valore iniziale di ri-

ferimento, quello degli interi compendi immobiliari degli stabilimenti localizzati su dette aree, così come sussistenti ante operazioni di bonifica e risanamento ambientale”».

2.34

IL RELATORE

Il comma 9 è sostituito con i seguenti:

«9. All'articolo 1, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 sono aggiunti i seguenti commi:

“4-*bis*. Ai soli fini della approvazione dei progetti di bonifica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Il CIPE, sentite le competenti commissioni parlamentari, dispone in merito al piano di completamento delle operazioni di bonifica dell'area industriale di Bagnoli sulla base di un progetto che è presentato dal soggetto attuatore previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996 n. 486, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996, n. 582; il progetto è redatto tenendo conto delle previsioni urbanistiche vigenti sull'area interessata e comprende anche gli interventi di demolizione della colmata a mare e del pontile sud. Al progetto è allegata una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori di completamento.

4-*ter*. All'attuazione del progetto di completamento si procede mediante accordo di programma quadro, nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma Stato-regione Campania, ai sensi dell'articolo 2, comma 203 della legge 28 dicembre 1996, n. 662, al quale partecipano anche la provincia, il comune di Napoli e l'IRI.

4-*quater*. L'accordo di programma quadro definisce le modalità e le strutture tecniche e amministrative per il coordinamento e la vigilanza del piano, che sostituiscono le strutture attualmente operanti ai sensi del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582.

4-*quinqies*. Per far fronte agli oneri previsti dal piano, è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 cui si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il triennio 1999-2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4-*sexies*. Alla destinazione di eventuali economie, accertate al momento del completamento del piano di risanamento delle aree, provvede il Comitato di gestione dell'intesa istituzionale di programma”.

9-*bis*. Il progetto di cui al secondo periodo del comma 4-*bis* dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come introdotto

dal comma 9 del presente articolo, è presentato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9-ter. Allo scopo di favorire la valorizzazione del territorio e lo sviluppo delle attività connesse, il comune di Napoli, direttamente o tramite società partecipate e/o altra società direttamente o indirettamente controllata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, subentra, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'IRI nell'attività di risanamento, cui l'IRI attualmente provvede tramite la società Bagnoli SpA rilevando, eventualmente anche in concorso con altri soggetti pubblici e/o privati, l'intero capitale della società Bagnoli SpA.

9-quater. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, è aggiunto il seguente periodo:

“Ai fini della determinazione del plusvalore delle aree oggetto di risanamento ambientale, dovrà essere assunto come valore iniziale di riferimento, quello degli interi compendi immobiliari degli stabilimenti localizzati su dette aree, così come sussistenti prima delle operazioni di bonifica e di risanamento ambientale”».

2.34 (nuovo testo)

IL RELATORE

Il comma 9 è sostituito con i seguenti:

«9. All'articolo 1, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 sono aggiunti i seguenti commi:

«4-bis. Ai soli fini della approvazione dei progetti di bonifica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Il CIPE, sentite le competenti commissioni parlamentari, dispone in merito al piano di completamento delle operazioni di bonifica dell'area industriale di Bagnoli sulla base di un progetto che è presentato dal soggetto attuatore previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996 n. 486, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996, n. 582; il progetto è redatto tenendo conto delle previsioni urbanistiche vigenti sull'area interessata e comprende anche gli interventi di demolizione della colmata a mare e del pontile sud. Al progetto è allegata una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori di completamento.

4-ter. All'attuazione del progetto di completamento si procede mediante accordo di programma quadro, nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma Stato-regione Campania, ai sensi dell'articolo 2, comma 203 della legge 28 dicembre 1996, n. 662, al quale partecipano anche la provincia, il comune di Napoli e l'IRI.

4-quater. L'accordo di programma quadro definisce le modalità e le strutture tecniche e amministrative per il coordinamento e la vigilanza

del piano, che sostituiscono le strutture attualmente operanti ai sensi del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582.

4-quinquies. Per far fronte agli oneri previsti dal piano, è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 cui si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il triennio 1999-2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4-sexies. Alla destinazione di eventuali economie, accertate al momento del completamento del piano di risanamento delle aree, provvede il Comitato di gestione dell'intesa istituzionale di programma”.

9-bis. Il progetto di cui al secondo periodo del comma *4-bis* dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come introdotto dal comma 9 del presente articolo, è presentato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9-ter. Allo scopo di favorire la valorizzazione del territorio e lo sviluppo delle attività connesse, il comune di Napoli, direttamente o tramite società partecipate e/o altra società direttamente o indirettamente controllata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può subentrare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'IRI nell'attività di risanamento, cui l'IRI attualmente provvede tramite la società Bagnoli SpA rilevando, eventualmente anche in concorso con altri soggetti pubblici e/o privati, l'intero capitale della società Bagnoli SpA.

9-quater. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, è aggiunto il seguente periodo:

“Ai fini della determinazione del plusvalore delle aree oggetto di risanamento ambientale, dovrà essere assunto come valore iniziale di riferimento, quello degli interi compendi immobiliari degli stabilimenti localizzati su dette aree, così come sussistenti prima delle operazioni di bonifica e di risanamento ambientale”».

2.34 (secondo nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 9, sostituire le parole da: «, di cui all'articolo 1», fino a: «30 marzo 1996», con le seguenti: «e di Sesto San Giovanni, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, favorendo, inoltre, l'insediamento di nuove attività produttive non inquinanti. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'aggiornamento unitariamente con il completamento del piano di risanamento in corso, è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni per l'area di Bagnoli e 10.000 milioni per l'area di Sesto San Giovanni per ciascuno degli anni 1999-2003 da corrispondere con le medesime modalità di cui all'accordo di programma sottoscritto in data 30 marzo 1996,».

2.35

TRAVAGLIA, RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

Al comma 9 sostituire le parole: «lire 50.000 milioni», con le seguenti: «lire 40.000 milioni».

2.36

PIZZINATO, PAROLA, MACONI, BERNASCONI

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«10. Con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è approvato l'aggiornamento del piano di interventi per il recupero e il ripristino ambientale dell'area urbana di Sesto S. Giovanni, relativa ai dismessi stabilimenti siderurgici ed industriali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996, n. 582. Tali interventi riguardano i previsti completamenti delle opere di bonifica, recupero e ripristino ambientale in definizione da parte dell'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni con il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la regione Lombardia. Il Piano degli interventi che verrà approvato con decreto del Ministro dell'ambiente è connesso ai dati e ai progetti elaborati dall'amministrazione comunale. Per far fronte agli oneri derivanti dall'aggiornamento unitamente con il completamento del Piano di risanamento è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 e relativi ai seguenti interventi:

- a) salvaguardia degli edifici industriali di valore storico per la realizzazione del Museo dell'industria e del lavoro 10 miliardi;
- b) oneri relativi alla bonifica 20 miliardi;
- c) realizzazione del parco pubblico ex aree Falck ex stabilimenti Unione concordia 20 miliardi».

2.37

PIZZINATO, PAROLA, MACONI, BERNASCONI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, si intendono ricomprese anche le spese relative ai compensi da corrispondere al personale preposto alla effettuazione delle ispezioni periodiche dei battelli convenzionati per il servizio antinquinamento marino. Alla determinazione dei predetti compensi si provvede, nei limiti della suddetta autorizzazione di spesa, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

2.0.1

RIZZI, LASAGNA, MANFREDI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, si intendono ricomprese anche le spese relative ai compensi da corrispondere al personale preposto alla effettuazione delle ispezioni periodiche dei battelli convenzionati per il servizio antinquinamento marino. Alla determinazione dei predetti compensi si provvede, nei limiti della suddetta autorizzazione di spesa, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

2.0.2

D'URSO, MELUZZI, GIOVANELLI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente d'intesa con la regione interessata, è istituito il Parco nazionale «Costa Teatina». Il Ministro dell'ambiente procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'istituzione ed il funzionamento del parco nazionale "Costa Teatina" è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2000».

Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 2 deve intendersi ridotta di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.000 milioni per gli anni 2000 e 2001.

2.0.3

STANISCIÀ, POLIDORO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dopo la lettera *ee-ter*), è aggiunta la seguente: "*ee-quater*) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco".

2. Il Ministero dell'ambiente provvede, entro il 1999, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui al comma 1.

2.0.4

VELTRI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 36, della legge n. 394 del 1991 e successive modificazioni, dopo la lettera *ee-ter*), è aggiunta la seguente:

“*ee-quater*) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco”».

2.0.5

BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 6, dell'articolo 34, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni, dopo la lettera *I-bis*), aggiungere la seguente:

“*I-ter*.) Monte Baldo”».

2.0.6

BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro della marina mercantile e».

2.0.7

BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 1, lettera *h*), dell'articolo 13-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “di Enti o istituzioni pubbliche”, aggiungere le seguenti: “nonchè degli Enti parco per i fini di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,” e alla lettera *i*) del comma 1, articolo 13-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “a favore di enti o istituzioni pubbliche”, aggiungere

le seguenti: “nonchè degli Enti parco per i fini di cui all’articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394”.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 2.000 milioni per ciascun anno del triennio 1999-2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

2.0.8

BORTOLOTTO

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. È istituito d’intesa fra il Ministero dell’ambiente, dell’industria e dei beni e attività culturali e la regione Sardegna, il Parco geominerario della Sardegna; in tale intesa sono individuati i siti geologici, speleologici ed archeologici nonché i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale ed ambientale, connessi con l’attività mineraria e gli obiettivi per il loro recupero, conservazione e valorizzazione, anche ai fini della riconversione, in chiave ecosostenibile, del modello di sviluppo basato sull’economia mineraria.

2. Il Parco geominerario è gestito da un Consorzio formato dai citati Ministeri, dalla regione Sardegna, dalla provincia, dai comuni interessati, dalle università e dalle associazioni locali culturali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. Sono organi del Consorzio del Parco geominerario della Sardegna:

il Presidente, nominato dal Ministro dell’ambiente d’intesa con la regione Sardegna;

il Consiglio direttivo, composto dal presidente del Parco che lo presiede, dal presidente della regione Sardegna o suo delegato, da un rappresentante dei presidenti delle province interessate, da un rappresentante nominato d’intesa fra i Ministeri interessati, un rappresentante dell’università e della ricerca nominato dal presidente della regione, quattro rappresentanti designati dall’assemblea dei sindaci dei comuni che partecipano al Consorzio;

l’assemblea del Consorzio del parco, costituita dai sindaci in carica dei comuni ricadenti all’interno del parco o da loro delegati, dai presidenti delle province interessate o da loro delegati, dagli assessori della difesa dell’ambiente, della pubblica istruzione e dell’industria della regione autonoma della Sardegna o da un loro delegato, nonché da un delegato di ciascuno dei Ministri dell’ambiente, dei beni e le attività culturali, dell’industria, il commercio e dell’artigianato;

il collegio dei revisori dei conti composto da un rappresentante designato dal Ministero del tesoro con funzioni di presidente e due designati dal presidente della regione Sardegna;

il direttore, nominato dal consiglio direttivo, al quale partecipa senza diritto di voto.

4. L'assemblea del Consorzio, su proposta del consiglio direttivo, approva lo statuto del parco che regola l'attività e l'organizzazione del Consorzio e che è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con la regione autonoma della Sardegna.

5. All'onere finanziario derivante dalle spese di organizzazione e di funzionamento del parco, nel limite massimo di 4 miliardi di lire per l'anno 1999 e di 10 miliardi di lire a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente per il 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, a decorrere dal 2000, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I programmi e i progetti promossi dal Consorzio del parco sono finanziati mediante le risorse specificamente previste nell'ambito dell'Intesa istituzionale di programma stipulata fra Governo e regione e dei relativi accordi di programma-quadro. Gli stessi programmi sono ammissibili ai finanziamenti previsti dalla legislazione in materia ambientale, dei beni culturali e ambientali, per la riconversione delle attività minerarie dismesse e per lo sviluppo economico e sociale».

2.0.9 (Nuovo testo) CADDEO, VELTRI, STANISCIÀ, PAROLA, NIEDDU, MURINEDDU

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. È istituito d'intesa fra il Ministero dell'ambiente e dei beni e attività culturali e la regione Sardegna, il Parco Geominerario della Sardegna; in tale intesa sono individuati i siti geologici, speleologici ed archeologici nonché i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale ed ambientale, connessi con l'attività mineraria e gli obiettivi per il loro recupero, conservazione e valorizzazione, anche ai fini della riconversione, in chiave ecosostenibile, del modello di sviluppo basato sull'economia mineraria.

2. Il Parco geominerario è gestito da un Consorzio formato dai citati Ministeri, dalla regione Sardegna, dalla provincia e dai comuni interessati, dalle università e dalle associazioni locali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. All'onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco, pari a 4 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stesso Ministero. I programmi e i progetti promossi dal Consorzio del parco sono finanziati mediante le risorse specificamente previste nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma stipulata fra Governo e regione e dei relativi accordi di programma-quadro. Gli stessi programmi sono ammissibili ai finanziamenti previsti dalla legislazione in materia ambientale, dei beni culturali e ambientali, per la riconversione delle attività minerarie dismesse e per lo sviluppo economico e sociale».

2.0.10

NIEDDU

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. È istituito d'intesa fra il Ministero dell'ambiente e dei beni e attività culturali e la regione Sardegna, il Parco Geominerario della Sardegna; in tale intesa sono individuati i siti geologici, speleologici ed archeologici nonché i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale ed ambientale, connessi con l'attività mineraria e gli obiettivi per il loro recupero, conservazione e valorizzazione, anche ai fini della riconversione, in chiave ecosostenibile, del modello di sviluppo basato sull'economia mineraria.

2. Il Parco geominerario è gestito da un Consorzio formato dai citati Ministeri, dalla regione Sardegna, dalla provincia e dai comuni interessati, dalle università e dalle associazioni locali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. All'onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco, pari a 4 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

2.0.11

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente d'intesa con la regione Toscana e previa consultazione dei comuni, della comunità montana, della provincia interessata, è istituito il Parco nazionale denominato: «Parco tecnologico e archeo-minerario delle colline metallifere», provincia di Grosseto, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, lettera *h*) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni. A tal fine il Ministro dell'ambiente procede alla delimitazione del Parco ai sensi della legge n. 394 del 1991 e successive modificazioni e integrazioni, entro 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per l'istituzione e il funzionamento del Parco di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999, di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 2001.

3. All'onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco, pari a 4 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

2.0.12

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente d'intesa con la regione e previa consultazione dei comuni, della comunità montana e delle province interessate, è istituito il Parco nazionale denominato: «Parco-museo delle miniere dell'Amiata», previsto dall'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. A tal fine il Ministro dell'ambiente procede alla deliberazione del parco ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni entro 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'istituzione ed il funzionamento del Parco è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999, di 1.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 1.500 milioni a decorrere dal 2001.

2. All'onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco, pari a 4 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

2.0.13

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Sono assegnate lire 3.000 milioni alla Regione Umbria per l'anno 1999 per realizzare il secondo accesso alla città di Amelia e lire 1.000 milioni al Comune di Avigliano Umbro per l'anno 2000 per la conservazione della foresta fossile di Dunarobba. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a lire 3.000 milioni per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavoro pubblici;

b) quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla stessa rubrica».

2.0.14

CARPINELLI, DE GUIDI, VELTRI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Sono assegnate lire 1.000 milioni al Comune di Avigliano Umbro per l'anno 2000 per la conservazione della foresta fossile di Dunarobba. Al relativo onere, si provvede:

a) quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla stessa rubrica».

2.0.15

DE GUIDI, GIOVANELLI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Mantenimento in bilancio di fondi)

1. Le disponibilità iscritte nel capitolo 7587 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente «Interventi in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987», possono essere utilizzate nell'esercizio 2000 al fine di proseguire interventi in corso di attuazione».

2.0.16

VELTRI, RIZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge n. 183 del 1989)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi che, preservando l'unità fisica dei bacini idrografici, di cui alla legge n. 183 del 1989 e in coerenza con gli effetti della legge n. 59 del 1997 e del decreto legislativo n. 112 del 1998, attribuisce unico rilievo a tutti i bacini del territorio nazionale. I criteri cui attenersi per l'emanazione di detti decreti sono quelli contenuti nella relazione conclusiva del Comitato paritetico per l'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo, ai punti 3.2 e 3.3 e nella mozione n. 1-00244 approvata in Senato l'8 luglio 1998, ai punti 5, 6 e 7. In particolare sono da prevedere un modello organizzativo unico per tutti i bacini in termini di composizione, funzioni, poteri e risorse e la presenza negli organi istituzionali di bacino di una espressione unica dello Stato centrale per assicurare omogeneità, coordinamento e salvaguardia degli interessi nazionali. Si dovrà inoltre garantire alle deliberazioni delle autorità di bacino la certezza del recepimento nei tempi e nelle modalità e la effettiva capacità prescrittiva e di emanazione di direttive, eventualmente integrando e coordinando la normativa attuale».

2.0.17 (Nuovo testo)

VELTRI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Formazione nel settore della difesa del suolo)

1. Per favorire la formazione e in particolare l'alta formazione nel settore della difesa del suolo e della riduzione del rischio idrogeologico è istituito il «Fondo nazionale per l'alta formazione nel settore della difesa del suolo».

2. Il Fondo è destinato a potenziare iniziative di alta formazione nel settore della difesa del suolo sviluppate dalle università italiane. Il Fondo sarà alimentato con una aliquota pari allo 0,1 per cento delle risorse destinate ogni anno all'attuazione della legge n. 183 del 1989 e della legge n. 267 del 1998. Il Fondo sarà gestito dal Ministero dell'ambiente d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in attuazione di un piano pluriennale predisposto dalla Presidenza del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle catastrofi idrogeologiche e adottato dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge n. 183 del 1989».

2.0.18

VELTRI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Formazione nel settore della difesa del suolo)

1. Per favorire la formazione e in particolare l'alta formazione nel settore della difesa del suolo e della riduzione del rischio idrogeologico è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2000, presso il Ministero dell'ambiente, il «Fondo nazionale per l'alta formazione nel settore della difesa del suolo».

2. Il Fondo sarà alimentato con un'aliquota pari allo 0,1 per cento delle risorse destinate, ogni anno, all'attuazione della legge n. 183 del 1989 e della legge n. 267 del 1998 ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. A valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo il Ministero dell'ambiente predispone d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, un piano pluriennale approvato dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge n. 183 del 1989».

2.0.18 (nuovo testo)

VELTRI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Coordinamento dei sistemi informativi geografici)

1. Il Governo, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di coordinamento dei sistemi informativi geografici nel rispetto dei seguenti criteri: individuazione come enti di riferimento per la costituzione e l'aggiornamento dei database geodetici, topografici e tematici individuati come prioritari per la gestione del territorio e dell'ambiente nell'amministrazione centrale, nelle regioni e province autonome e negli enti locali; istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Consiglio nazionale per l'informazione geografica, a composizione paritetica tra rappresentanza dell'amministrazione centrale, inclusa l'AI-PA, rappresentanza di regioni e di province autonome e rappresentanza degli enti locali, con compiti di indirizzo, di coordinamento e di elaborazione delle regole e specifiche comuni in materia, nonché di un segretariato cui sono attribuiti i compiti nazionali in materia di informazione geografica; costituzione di una struttura in forma di agenzia per l'informazione geografica, per il coordinamento operativo e la gestione delle principali attività di interesse nazionale, a carattere privatistico e condizioni che consentano l'utilizzo di personale qualificato, civile o militare, nel quadro di una riorganizzazione delle strutture degli attuali organi cartografici dello Stato; riformulazione delle vigenti disposizioni in materia di cartografia ufficiale e di organi cartografici dello Stato, al fine di adeguarle alle necessità di individuazione di enti di riferimento che garantiscano, ai diversi livelli istituzionali, la disponibilità dei supporti di informazione geografica digitale mantenuti aggiornati a costi comparabili su base nazionale ed europea; destinazione, a partire dall'anno 2000, alla realizzazione e aggiornamento dei database geografici di interesse generale di una quota non inferiore allo 0,7 per cento degli oneri previsti, al netto dei trasferimenti, nel bilancio statale, delle regioni e province autonome e degli enti per gli interventi sul territorio riferiti ad ambiente, difesa del suolo, viabilità, opere pubbliche e protezione civile».

2.0.19

VELTRI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Delega per il coordinamento dei sistemi informativi territoriali geografici e per le modifiche alla legge n. 183 del 1989)

1. Il Governo, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o

più decreti legislativi in materia di coordinamento dei sistemi informativi territoriali geografici nel rispetto dei seguenti criteri:

a) coordinamento delle attività svolte dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali relativamente alla produzione, raccolta ed informatizzazione di materiale cartografico;

b) costituzione di un'agenzia per l'informazione territoriale, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dell'ambiente, che operi a servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali e che si avvale, quale organo di alta consulenza, di un Consiglio nazionale per l'informazione territoriale geografica a composizione paritetica tra Stato, regioni ed enti locali;

c) riformulazione delle vigenti disposizioni in materia di cartografia ufficiale e di organi cartografici dello Stato al fine di adeguarli alle necessità di predisposizione ed aggiornamento dei supporti di informazione geografica digitale su base nazionale ed europea;

d) destinazione, a partire dall'anno 2001, alla realizzazione e all'aggiornamento delle basi informative territoriali geografiche di interesse generale di una quota non inferiore allo 0,7 per cento degli oneri previsti, al netto dei trasferimenti, nel bilancio statale, delle regioni e province autonome e degli enti locali per gli interventi sul territorio riferiti ad ambiente, difesa del suolo, viabilità, opere pubbliche e protezione civile.

2. Il Governo, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che, preservando l'unità fisica dei bacini idrografici, di cui alla legge n. 183 del 1989 e in coerenza con gli effetti della legge n. 59 del 1997 e del decreto legislativo n. 112 del 1998, attribuiscono unico rilievo a tutti i bacini del territorio nazionale. I criteri cui attenersi per l'emanazione di detti decreti sono i seguenti:

a) un modello organizzativo unico per tutti i bacini in termini di composizione, funzioni, poteri e risorse e la presenza negli organi istituzionali di bacino di una espressione unica dello Stato centrale per assicurare omogeneità, coordinamento e salvaguardia degli interessi nazionali.

b) garantire alle deliberazioni delle autorità di bacino la certezza del recepimento nei tempi e nelle modalità e la effettiva capacità prescrittiva e di emanazione di direttive, eventualmente integrando e coordinando la normativa attuale».

2.0.19 (secondo nuovo testo)

VELTRI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Delega per le modifiche alla legge n. 183 del 1989)

1. Il Governo, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare, en-

tro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, preservando l'unità fisica dei bacini idrografici, di cui alla legge n. 183 del 1989 e in coerenza con gli effetti della legge n. 59 del 1997 e del decreto legislativo n. 112 del 1998, attribuiscono unico rilievo a tutti i bacini del territorio nazionale. I criteri cui attenersi per l'emanazione di detti decreti sono i seguenti:

a) un modello organizzativo unico per tutti i bacini in termini di composizione, funzioni, poteri e risorse e la presenza negli organi istituzionali di bacino di una espressione unica dello Stato centrale per assicurare omogeneità, coordinamento e salvaguardia degli interessi nazionali.

b) garantire alle deliberazioni delle autorità di bacino la certezza del recepimento nei tempi e nelle modalità e la effettiva capacità prescrittiva e di emanazione di direttive, eventualmente integrando e coordinando la normativa attuale».

2.0.19 (terzo nuovo testo)

VELTRI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nell'ambito delle somme di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, 2.000 milioni di lire sono destinati alla definizione, da parte dell'istituto geografico militare, delle metodologie concernenti le informazioni ed i dati da rendere accessibili con il sistema cartografico di riferimento di cui all'accordo tra lo Stato e le Regioni sottoscritto in data 30 luglio 1998. A tal fine il Ministero dell'ambiente provvede per l'anno 2000 a trasferire il predetto importo dall'unità previsionale di base 1.2.1.1. alla contabilità speciale dell'istituto geografico militare».

2.0.20

BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nell'ambito delle somme di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, 2.000 milioni di lire sono destinati:

a) alla definizione, da parte del Ministero dell'ambiente, delle metodologie concernenti le informazioni ed i dati da rendere accessibili con il sistema cartografico di riferimento;

b) al coordinamento delle attività svolte dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali relativamente alla produzione, raccolta ed informatizzazione di materiale cartografico;

c) alla riformulazione delle vigenti disposizioni in materia di cartografia ufficiale e di organi cartografici dello Stato al fine di adeguarli alle necessità di predisposizione ed aggiornamento dei supporti di informazione geografica digitale su base nazionale ed europea, di cui all'accordo fra lo Stato e le regioni sottoscritto in data 30 luglio 1998».

2.0.20 (nuovo testo)

BORTOLOTTO, VELTRI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Alla fine del primo comma dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 342, aggiungere:

“Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide”».

2.0.21

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 2, comma 35 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo le parole «istituzioni scientifiche» le parole «o associazioni ambientaliste riconosciute» sono sostituite dalle seguenti: «, associazioni ambientaliste riconosciute, enti morali e/o enti morali consorziati tra loro»..».

2.0.22

BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 2, comma 37 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo le parole: «o associazioni ambientaliste riconosciute» aggiungere le seguenti: «anche consorziati tra loro»..».

2.0.23

BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri previsto dall'articolo 8 comma 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349 assume la denominazione di Comando carabinieri tutela ambiente».

2.0.24

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Su richiesta dei comuni interessati, il Ministero dell'ambiente nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi dell'ANPA e dell'ENEA, promuove iniziative di supporto alle misure finalizzate a ridurre l'inquinamento nell'ambito dei piani di traffico di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. I Sindaci possono promuovere specifici *referendum* consultivi sui piani di traffico adottati dalle loro amministrazioni».

2.0.25

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Alla lettera *h*), comma 1, dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificata dall'articolo 4 comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 427 sono soppresse le parole: "nonchè nei pubblici esercizi"».

2.0.26

BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il comma 3, dell'articolo 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è abrogato.

2. All'articolo 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

“8-bis. Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte, inoltre, da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, svol-

gono, alla data di entrata in vigore della presente legge e da almeno 5 anni, la propria attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale, anche all'esterno delle strutture pubbliche territoriali, previa presentazione di apposita domanda entro il 31 ottobre 1999, all'assessorato regionale competente in materia ambientale, corredata da documentazione contabile comprovante la specifica attività svolta».

2.0.27

COLLA, CASTELLI, RIZZI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" sostituire le parole: "5 KV/m e 0,1 mT" con le seguenti: "0,5KV/m e 0,2 microTesla" e "10 KV/m e 1 mT" con le seguenti: "1 KV/m e 0,5 microTesla".

2. All'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" sostituire le parole: "10 m" con le seguenti "50 m" "18 m" con le seguenti "100 m" "28 m" con le seguenti "150 m".».

2.0.28

BORTOLOTTO, POLIDORO, MAGGI, SPECCHIA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le imprese che hanno ottenuto la registrazione EMAS di cui al regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993, e successive modifiche e integrazioni, relativamente ai siti registrati, possono sostituire le autorizzazioni previste dai provvedimenti di cui al comma 5 con autocertificazione resa ai sensi della legge n.15 del 1968 all'autorità competente al loro rilascio. All'autocertificazione è allegata una denuncia di inizio di attività attestante la conformità alle prescrizioni legislative e regolamentari degli impianti per i quali siano necessarie le citate autorizzazioni, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

2. L'autocertificazione e la dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione alla realizzazione e l'autorizzazione ai fini dell'esercizio ovvero della prosecuzione delle attività previ-

ste dai provvedimenti di cui al comma 5 e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche e integrazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'autorità competente di cui al comma 1, entro i 120 giorni successivi al ricevimento di quanto previsto dal medesimo comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dai provvedimenti di cui al comma 5.

4. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca reato, in caso di accertata difformità rispetto a quanto previsto dai provvedimenti di cui al comma 5, si applica l'articolo 483 del Codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui al comma 1.

5. I provvedimenti legislativi di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (*Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 1988, n. 127), recante attuazione della direttiva CEE n. 82/501/CE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali;

b) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

c) decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;

d) decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (*Gazzetta Ufficiale* 29 maggio 1999, n. 124) recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati da fonti agricole.

6. Le imprese di cui al comma 1, possono altresì, in riferimento alle contravvenzioni per le violazioni delle normative di cui al comma 5, chiedere con l'autocertificazione di cui al medesimo comma 1 o altra apposita comunicazione resa nelle forme di cui alla legge 15 del 1968 alla autorità competente, l'attivazione della procedura di prescrizione di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del decreto legislativo 1994, n. 758».

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1999, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine di presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto».

2.0.30

VELTRI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di prevenire la dispersione nell'ambiente, tramite gli scarichi fognari, di prodotti per l'igiene personale, di piccola dimensione, quali bastoncini netta orecchie o assorbenti igienici, è fatto obbligo alle case produttrici, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di riportare sulle confezioni di detti prodotti, in caratteri in evidenza, la dicitura "non disperdere nell'ambiente e nei servizi igienici".

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i bastoncini per la pulizia delle orecchie commercializzati sul territorio nazionale dovranno essere prodotti esclusivamente in materiale biodegradabile».

2.0.31

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'istituto nazionale per la fauna selvatica è concesso un ulteriore contributo per l'importo di lire 1.775 milioni per l'anno 1999 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Al relativo onere pari a lire 1.775 milioni per l'anno 1999 e pari a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

2.0.60

IL GOVERNO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1999

53ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Intervengono il professor Gaetano Maria Fara, direttore dell'Istituto di igiene «G. Sanarelli» dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma e il professor Fabrizio Oleari, dirigente generale del dipartimento prevenzione del Ministero della sanità.

La seduta inizia alle ore 15,15.
(R030 000, C34ª, 0001º)

Il presidente TOMASSINI, constatata la mancanza del numero legale richiesto ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento della Commissione, toglie la seduta, scusandosi con il professor Fara ed il professor Oleari la cui audizione, programmata per la seduta odierna, avrà luogo in altra data.

La seduta termina alle ore 15,20.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1999

165^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene il sottosegretario di Stato agli affari interni Sinisi.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(32) Progetto di Convenzione EURODAC per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e relativo protocollo di estensione del campo di applicazione agli immigrati clandestini

(Osservazioni alla 1^a Commissione, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento: favorevoli con rilievi)

Esame e conclusione.

Il relatore BETTAMIO illustra il progetto di atto comunitario in titolo rilevando come dal punto di vista dei contenuti esso si inserisca nel contesto delle disposizioni già adottate nel quadro degli accordi di Schengen e del Trattato sull'Unione europea. Con la Convenzione di Dublino del 1990 gli Stati membri dell'Unione europea hanno infatti stabilito a quale Stato spetti esaminare le domande nel caso di un richiedente asilo che presenti la domanda in più Stati. In sede di applicazione di tale Convenzione si è tuttavia verificata l'esigenza di disporre di strumenti certi di identificazione dei richiedenti asilo, obiettivo cui risponde il sistema EURODAC, che prevede che nello Stato membro d'ingresso vengano raccolte le impronte dei richiedenti asilo per essere trasmesse ad un sistema centrale, analogamente alla trasmissione dei dati prevista dagli accordi di Schengen. Il progetto di atto comunitario su EURODAC disciplina anche aspetti quali la gestione dei dati raccolti mentre il progetto di protocollo connesso ne estende l'applicazione agli immigrati clandestini.

Il relatore sottolinea tuttavia come uno degli aspetti più rilevanti sia costituito da un profilo procedurale, il fatto cioè che per la prima volta

il Governo abbia posto la clausola dello scrutinio parlamentare, così come avviene con maggiore consuetudine in altri Stati membri, prima di procedere alla definitiva approvazione del testo. A ciò si aggiunge il fatto che nel corso dei negoziati è entrato in vigore il Trattato di Amsterdam, che prevede l'estensione a materie quali visti, diritto d'asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone, della sfera di applicazione delle procedure di carattere comunitario. Tali procedure comportano il passaggio dalla cooperazione intergovernativa, che generalmente si traduce nella stipula di convenzioni soggette a ratifica, al procedimento normativo proprio del diritto comunitario, che contempla l'iniziativa della Commissione, il coinvolgimento del Parlamento europeo e la competenza giurisdizionale della Corte di giustizia.

Il Parlamento italiano, con l'esame dell'atto comunitario in titolo, viene pertanto ad avere l'occasione di essere consultato non solamente sul contenuto delle disposizioni che l'Unione europea si accinge ad assumere ma anche sulla loro forma. A seguito della comunitarizzazione dei suddetti aspetti, che già facevano parte del terzo pilastro, in materia giudiziaria si potranno infatti adottare regolamenti e altri atti di diritto comunitario derivato ovvero convenzioni soggette a ratifica.

Il presidente BEDIN ringrazia il relatore per l'esposizione e per aver evidenziato profili particolarmente rilevanti in relazione alla partecipazione del Parlamento alla fase ascendente del diritto comunitario.

Il senatore CORRAO sottolinea come il progetto di atto comunitario in titolo si ponga in contraddizione con i principi di apertura nei confronti dei richiedenti asilo e di solidarietà che caratterizzano tanto la tradizione cristiana quanto la tradizione laica della cultura europea. Mentre è infatti ammissibile l'applicazione di procedure di controllo agli immigrati clandestini, esse non si giustificano nei confronti dei richiedenti asilo, che spesso fuggono da situazioni di reale pericolo. Esiste inoltre il rischio che i dati raccolti vengano utilizzati da parte dei paesi da cui i richiedenti asilo sono espatriati.

Rilevando come la vicenda Ocalan dimostri che talune procedure restrittive possono comportare il rimpatrio di persone del quale l'Europa potrebbe avere a pentirsi, l'oratore conclude esprimendo parere contrario sul testo in esame.

Il senatore MAGNALBÒ non condivide il parere del senatore Corrao ritenendo necessaria l'introduzione di regole che tutelino la popolazione degli Stati membri dell'Unione europea conferendo maggior ordine ai flussi migratori. Si prospetta semmai il problema di tutelare la *privacy* in ordine ai dati raccolti, profilo che sembra essere salvaguardato dal documento in titolo, in relazione al quale l'oratore non riscontra, pertanto, motivi per opporsi.

La senatrice SQUARCIALUPI osserva come l'Italia, che dispone di 8.000 chilometri di coste e di migliaia di chilometri di frontiere di

montagna, abbia delle responsabilità nei confronti degli altri Stati membri dell'Unione europea in relazione al controllo dei flussi di ingresso. L'applicazione di controlli, peraltro, non pregiudica la sostanziale concessione del diritto di asilo mentre vi sono disfunzioni burocratiche che danneggiano i richiedenti asilo ben più gravemente.

In ordine alla forma dell'atto da adottare l'oratore, pur comprendendo che un regolamento garantirebbe un'applicazione più omogenea delle nuove misure, ritiene preferibile il ricorso allo strumento della direttiva, che consentirebbe a ciascuno Stato membro di applicare le disposizioni comunitarie con maggiore flessibilità in ordine alle rispettive esigenze.

Il Sottosegretario SINISI rileva come la questione della forma del provvedimento da adottare sia stata definita con la presentazione, da parte della Commissione europea, di una proposta di regolamento, sottoposta all'esame di un gruppo di lavoro *ad hoc* su EURODAC, che seguirà la procedura prevista dall'articolo 67 del Trattato sull'Unione europea, che prevede l'iniziativa della Commissione e l'approvazione da parte del Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo.

L'oratore sottolinea tuttavia come il Ministro dell'Interno Jervolino abbia inteso sottoporre il progetto di atto comunitario in titolo alla consultazione del Parlamento in considerazione della complessità della materia e del parere negativo espresso dal Parlamento europeo. L'esclusione dell'immigrazione clandestina dal campo di applicazione del progetto iniziale di Convenzione – che appare ingiustificabile dal punto di vista della situazione italiana – risulta peraltro ascrivibile al fatto che tale documento è frutto dell'iniziativa di alcuni Stati nordici, che si confrontano soprattutto con il problema delle richieste di asilo plurime.

Il Sottosegretario concorda inoltre sulle considerazioni della senatrice Squarcialupi, in quanto la progressiva apertura delle frontiere e lo sviluppo della circolazione delle persone comporta l'esigenza di disporre di più sofisticati sistemi di identificazione, anche per motivi di pubblica sicurezza; l'Italia, inoltre, ha già adottato il sistema delle impronte digitali con la legge n. 40 del 1988 sull'immigrazione. Sarebbe illegittima, peraltro, la trasmissione agli Stati di provenienza dei dati raccolti in merito ai richiedenti asilo.

Il senatore BIASCO prende atto delle dichiarazioni del sottosegretario Sinisi in merito alla scelta di adottare un regolamento comunitario e ricorda le difficoltà che hanno caratterizzato i rapporti dell'Italia con la Francia e la Germania per via del transito verso tali paesi di immigrati clandestini. Il problema, che riguarda in particolare la Puglia, è stato altresì aggravato dall'apertura delle carceri albanesi. Le preoccupazioni espresse dal senatore Corrao, inoltre, non sembrano attenere al progetto di atto comunitario in titolo, la cui rapida adozione costituirebbe al contrario un elemento di rassicurazione per i cittadini europei.

Il senatore MANZI non si scandalizza per il ricorso al metodo delle impronte digitali, che veniva impiegato in Francia già negli anni tren-

ta e non pregiudicava l'ingresso e il soggiorno in tale paese di cittadini italiani.

Ad avviso dell'oratore il problema è piuttosto quello di garantire che i dati raccolti non vengano utilizzati a discapito degli stessi richiedenti asilo, verificando che gli Stati membri non si avvalgano delle informazioni acquisite per renderle disponibili ai paesi terzi di provenienza.

Il relatore BETTAMIO, pur condividendo il ricorso allo strumento del regolamento, che garantisce un'applicazione omogenea della normativa sul territorio dell'Unione europea, esprime le proprie perplessità sulla reale efficacia di una procedura di consultazione tra Governo e Parlamento che interviene quando la struttura dell'atto da adottare è stata ormai definita.

Il senatore MUNGARI, prendendo atto che la decisione di ricorrere ad un regolamento non lascia molti margini al Parlamento per incidere sulla definizione dell'atto oggetto della trattativa comunitaria, chiede chiarimenti sugli eventuali motivi di perplessità che hanno indotto il Governo a consultare il Parlamento.

Il sottosegretario SINISI rileva come, benché sia stato già espresso un consenso di massima sul progetto di atto in titolo in sede di trattativa comunitaria, esistano dei margini per incidere sul testo, considerando che nella proposta presentata dalla Commissione sono state introdotte talune innovazioni rispetto al testo precedentemente definito e che l'atto definitivo deve essere approvato all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo. La questione della riserva di scrutinio parlamentare è stata introdotta anche al fine di sottolineare, in sede comunitaria, che i negoziati concernenti le misure di controllo non possono svilupparsi a discapito delle trattative sul riconoscimento dei diritti sostanziali.

Il presidente BEDIN prende atto della decisione già assunta in ordine al ricorso allo strumento del Regolamento e sottolinea tuttavia l'apprezzamento per l'accoglimento di un'istanza della Giunta, che, in passato, ha più volte sollecitato il Governo a sviluppare la consultazione con il Parlamento in ordine alla fase ascendente del diritto comunitario ed a sollevare, nelle trattative comunitarie più delicate, la questione della riserva di scrutinio parlamentare.

L'oratore propone pertanto di concludere l'esame del progetto di atto comunitario in titolo esprimendo un giudizio favorevole sia sulla forma del Regolamento, che garantisce un'applicazione omogenea delle disposizioni comunitarie, sia sul suo contenuto, recependo nel contempo le considerazioni del sottosegretario Sinisi - che tengono conto anche delle preoccupazioni espresse dal senatore Corrao - in merito all'esigenza che lo sviluppo delle trattative sulle misure di controllo si accompagni con lo sviluppo di quelle attinenti ai diritti sostanziali.

Il senatore CORRAO esprime le proprie perplessità sulla possibilità di impedire che degli Stati membri si avvalgano dei dati raccolti con il

sistema EURODAC per fornire delle informazioni agli Stati di provenienza dei richiedenti asilo.

Il senatore LO CURZIO condivide le preoccupazioni del senatore Corrao.

Su proposta del PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli con i rilievi emersi nel dibattito, con particolare riferimento all'esigenza di introdurre delle disposizioni che garantiscano la riservatezza dei dati raccolti con il sistema EURODAC in ordine ai rapporti con Stati terzi.

(166) RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di cooperazione allo sviluppo

(402) PREIONI. – Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri

(1141) MANTICA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo

(1667) RUSSO SPENA ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo

(1900) BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo

(2205) BEDIN ed altri. – Disciplina del volontariato internazionale

(2281) PROVERA e SPERONI. – Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo

(2453) SALVI ed altri. – Riforma della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

(2494) BOCO ed altri. – Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo

(2781) ELIA ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo

(2989) Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione. Parere alla 3^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 20 maggio.

Il presidente relatore BEDIN ricorda di aver già illustrato i disegni di legge in titolo esponendo talune osservazioni e, rilevando che la Commissione di merito sta esaminando il testo unificato presentato dal relatore Boco, ribadisce l'esigenza di perseguire una migliore concerta-

zione fra la politica nazionale di cooperazione allo sviluppo e quella comunitaria. In armonia con la politica comunitaria, in particolare, andrebbe valorizzato il ruolo delle organizzazioni non governative e degli organismi di volontariato.

In aggiunta alle considerazioni già espresse nelle precedenti sedute il Presidente relatore sottolinea poi l'esigenza di improntare maggiormente il disegno di legge di riforma sul sostegno alla cosiddetta cooperazione decentrata – concernente i rapporti fra le autonomie locali italiane e le collettività locali dei paesi in via di sviluppo – che costituisce proprio uno dei principi promossi dalla politica di cooperazione dell'Unione europea.

L'oratore ricorda altresì le osservazioni espresse dalla 1^a Commissione sull'articolo 17, che anche la Giunta potrebbe proporre di riformulare, onde evitare che le disposizioni che contemplano nell'assegnazione delle gare delle preferenze nei confronti dei paesi in via di sviluppo possano comportare dei rilievi da parte della Commissione europea, per violazione della normativa comunitaria sugli appalti. Il provvedimento di riforma prevede altresì la costituzione di un Comitato parlamentare per la cooperazione che tenga conto delle competenze delle Commissioni affari esteri e finanze e tesoro. Al riguardo, considerando la stretta connessione fra politica nazionale e politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo, sarebbe opportuno coinvolgere nel suddetto Comitato anche le Commissioni parlamentari competenti per i rapporti con l'Unione europea.

Il Presidente relatore osserva infine l'esigenza di realizzare un più efficace coordinamento fra gli orientamenti della politica di cooperazione nazionale e le posizioni assunte dal Governo in sede comunitaria, in merito agli indirizzi della politica di cooperazione dell'Unione europea, cui l'Italia partecipa con risorse superiori a quelle destinate alla politica nazionale di cooperazione.

La senatrice SQUARCIALUPI sottolinea come in tale azione di coordinamento debbano essere coinvolti anche i rappresentanti italiani nelle istituzioni comunitarie.

Il presidente relatore BEDIN dichiara di accogliere le considerazioni della senatrice Squarcialupi ed evidenzia l'esigenza, in conclusione, di consentire la partecipazione alle iniziative di cooperazione allo sviluppo dell'Italia anche a quei soggetti non governativi transnazionali o comunitari presenti in Italia.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al Presidente relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1999

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,40.

*ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA DEL REGOLAMENTO
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI*

Testo unificato delle proposte di legge costituzionale in materia di elezione diretta del presidente delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
(C. 168 cost. e abb.)

(Parere alla I Commissione della Camera dei deputati)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del testo unificato delle proposte di legge costituzionale in titolo.

Il Presidente Mario PEPE avverte che nella Conferenza dei capi-gruppo della Camera oggi tenutasi è stata prevista la discussione generale sulle proposte di legge di cui trattasi a partire da giovedì 29 luglio. Pertanto la Commissione, cui il testo unificato adottato dalla Commissione di merito è pervenuto soltanto nella giornata di ieri, potrà dedicare alla trattazione dell'argomento sia la seduta odierna che quella di martedì prossimo. Naturalmente, tenuto conto della ristrettezza dei tempi, egli ritiene che la Commissione possa riservarsi di formulare un secondo, più approfondito parere in occasione della lettura al Senato.

Sull'ordine dei lavori

(A007 000, B40^a, 0064^o)

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene inaccettabile che la Commissione si esprima in un margine di tempo così limitato su un argomento che è per essa assai qualificante. Nel ritenere comunque indispensabile acquisire, attraverso audizioni formali, l'avviso delle regioni e delle province autonome inte-

ressate sul testo in esame, si riserva di valutare se partecipare o meno alla votazione del parere.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Dondeynaz, ritiene comunque incongrua l'ipotesi, formulata dal Presidente, di una sorta di parere «a due stadi». A suo giudizio, la Commissione deve esprimere un parere adeguatamente approfondito, in quanto altrimenti sarebbe preferibile che non si esprimesse affatto.

Il senatore Ivo TAROLLI (CCD) condivide a sua volta le valutazioni espresse nei precedenti interventi e ritiene che la Commissione dovrebbe rivendicare il proprio rango costituzionale tenuto conto dell'importanza degli argomenti in discussione.

Anche il Presidente Mario PEPE si dichiara perplesso in ordine ai tempi di esame, dato che inevitabilmente un esame affrettato non può essere foriero di buoni risultati.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, richiamandosi ai precedenti interventi, ritiene che debba essere evidenziato un problema fondamentale: mentre per le regioni a statuto ordinario si è ravvisata la necessità di approvare con urgenza la revisione costituzionale che le riguarda in vista della tornata elettorale della prossima primavera, altrettanto non può dirsi per le regioni a statuto speciale. Oltre a ciò sussiste, a suo avviso, anche una questione di metodo. Il testo in esame contiene profonde modifiche nell'ordinamento delle singole regioni a statuto speciale che vanno nella direzione di un più forte riconoscimento della loro autonomia, anche per quanto riguarda l'aspetto della iniziativa di revisione statutaria. Per questa ragione egli ritiene necessario che si realizzi fin d'ora un'intesa politica tra le regioni medesime e il Parlamento sulle modifiche che si vogliono introdurre. Chiede quindi che il Presidente si adoperi in tal senso nei confronti del Presidente della Camera dei deputati.

Il Presidente Mario PEPE assicura che interverrà, a nome della Commissione, per rappresentare al Presidente della Camera l'esigenza sottolineata dal senatore Andreolli e condivisa dai componenti della Commissione. È comunque opportuno che la Commissione proceda nei suoi lavori e inviti in audizione gli esponenti delle regioni e delle province autonome.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, osserva preliminarmente che il testo in esame si ispira a due principi fondamentali: da una parte decostituzionalizzare alcuni rilevanti aspetti dell'ordinamento delle regioni a statuto speciale, soprattutto in materia elettorale e di forma di governo; dall'altra rendere possibile l'introduzione dell'elezione diretta del presidente anche in tali regioni, come già avvenuto per quelle a statuto ordinario. A quest'ultimo profilo si ricollega la previsione di

una normativa transitoria modellata appunto su quella prevista per le regioni ordinarie. Al riguardo egli esprime perplessità su tale scelta, in quanto una normativa transitoria imposta dallo Stato avrebbe potuto trovare una sua ragion d'essere in considerazioni di urgenza, che peraltro in concreto non ricorrono per le regioni a statuto speciale.

Passa quindi all'esame dell'articolato.

L'articolo 1 concerne la regione Sicilia e prevede, con una norma a regime, l'elezione diretta del presidente regionale, che a sua volta nomina e revoca gli assessori. Con legge regionale sono disciplinate le sole modalità di tale elezione. Sempre con riguardo all'elezione del presidente, desta perplessità la disposizione che non consente la rieleggibilità del presidente regionale dopo due mandati. Si sofferma quindi sul secondo comma del nuovo articolo 10 dello statuto siciliano, nel quale si prevede una commistione, a suo avviso poco opportuna, di distinte fattispecie riguardanti la cessazione del presidente della regione dalla carica. Al riguardo, egli ritiene che, mentre appare giustificata la nomina a presidente della regione del vicepresidente nel caso di impedimento permanente o di morte del presidente, non altrettanto possa dirsi per il caso delle dimissioni del presidente medesimo, che riflettono per lo più una crisi politica e che pertanto rendono indispensabile il ricorso a nuove elezioni. Esprime quindi una valutazione positiva in ordine al nuovo articolo 41-ter dello statuto per quanto concerne il procedimento di revisione statutaria; infatti, oltre alla consueta procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione, si prevede che l'iniziativa di revisione spetti anche all'assemblea regionale siciliana e che, nel caso di una iniziativa qualificata dal voto della maggioranza dei due terzi dei componenti di detta assemblea, le Camere possano o approvare il testo nella sua interezza o respingerlo con motivata deliberazione. Naturalmente le modifiche approvate non sono sottoposte a referendum nazionale. Per quanto concerne poi la normativa transitoria contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 del testo unificato, egli ritiene abnorme che, in una regione nella quale le elezioni si sono sempre svolte con una legge regionale, si preveda ora che le elezioni possano tenersi secondo la legge nazionale prevista per le regioni a statuto ordinario.

L'articolo 2 concerne le modifiche dello statuto speciale della Valle d'Aosta. Il testo appare in questo caso più rispettoso dell'autonomia regionale, in quanto si prevede che la legge regionale, approvata a maggioranza dei due terzi, disciplini autonomamente gli aspetti che concernono la forma di governo regionale. Invece, in relazione al comma aggiuntivo nel nuovo testo dell'articolo 48 dello statuto, non comprende perché la rimozione del presidente della giunta regionale per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge sia prevista solo nel caso di presidente eletto a suffragio diretto. Quanto poi al nuovo testo dell'articolo 50, riguardante le procedure di revisione dello statuto, valgono le considerazioni già svolte sull'analoga norma prevista nello statuto siciliano.

Anche per quanto concerne le modifiche dello statuto della regione Sardegna, previste dall'articolo 3 del testo unificato, il relatore si richiama a quanto già esposto in merito alla decostituzionalizzazione della di-

disciplina della forma di governo regionale e alla procedura di revisione statutaria, che riflettono, salvo talune particolarità, le analoghe norme per le regioni Sicilia e Valle d'Aosta, mentre per quanto riguarda la disciplina transitoria dell'elezione diretta del presidente, ribadisce le sue riserve in proposito.

L'articolo 4 concerne la modifica dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, che presenta elementi di maggiore complessità in relazione alla particolare struttura «tripolare» di questa regione. Attualmente il sistema elettorale è imperniato sull'elezione dei consiglieri regionali, che, in quanto eletti nel collegio provinciale di Bolzano o in quello di Trento, risultano essere componenti, rispettivamente, del consiglio provinciale di Bolzano o di Trento. Con il testo in esame vi è invece un capovolgimento di questa impostazione: infatti il consiglio regionale viene ora ad essere la risultante dei due consigli provinciali e si attribuisce ai consigli provinciali la competenza di legiferare in materia elettorale, mantenendo soltanto per la provincia di Bolzano il vincolo della proporzionale. Nel testo vengono poi trasfuse molte delle disposizioni a tutela del gruppo linguistico ladino contenute nel disegno di legge costituzionale S. 3308. Il relatore si sofferma quindi sul nuovo articolo 47 dello statuto, nel quale si prevedono soluzioni diversificate per la provincia di Bolzano e per quella di Trento, nel senso che per la prima si stabilisce che la modifica della forma di governo intesa a prevedere l'elezione diretta del presidente della giunta debba essere approvata con una maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il consiglio, mentre per la provincia di Trento basta la maggioranza assoluta; si tratta di una soluzione politicamente accettabile, ad avviso del relatore, tenuto conto delle particolarità delle due province. Il nuovo articolo 48 garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino sia nel consiglio provinciale di Bolzano, sia in quello di Trento, prevedendo peraltro solo per quest'ultimo una peculiare modalità di realizzazione di tale garanzia, consistente nella creazione di un collegio elettorale corrispondente al territorio della Val di Fassa, in cui è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico. Si conferma come requisito per l'elettorato attivo nella provincia di Bolzano la residenza ininterrotta per almeno un quadriennio, mentre nella provincia di Trento tale periodo è ridotto ad un anno. Si tratta, ad avviso del relatore, soprattutto nel caso di Bolzano, di forme di tutela delle minoranze, che, se da un lato potrebbero apparire storicamente superate, dall'altro sono oggettivamente difficili da eliminare. Nel nuovo articolo 103 si prevede un particolare procedimento di revisione dello statuto su iniziativa del consiglio regionale, attivato su impulso dei consigli delle province di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del consiglio regionale: si tratta di una procedura condivisibile, che era già stata studiata nell'ambito della Commissione bicamerale. Infine, si prevede, limitatamente alla provincia di Trento, che fino all'entrata in vigore della legge provinciale, che dovrà disciplinare la materia della forma di governo della provincia medesima, trovi applicazione una normativa transitoria per l'elezione del presidente a suffragio diretto. Anche su tale previsione, che ricalca quella già esaminata per la Sicilia e la Sardegna, il relatore ribadisce le proprie riserve.

Nell'articolo 5 sono contenute modifiche dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia. Attualmente in tale regione vige il sistema elettorale proporzionale, vincolo quest'ultimo che verrebbe eliminato con la proposta in esame. Per il resto, anche in questo caso si attribuisce alla regione la disciplina della propria forma di governo secondo lo schema della legge regionale rinforzata, con un regime transitorio per l'elezione diretta del presidente.

Il presidente Mario PEPE, nel ringraziare il senatore Andreolli per l'ampia relazione svolta su argomenti di notevole complessità, ribadisce l'intendimento di segnalare al Presidente della Camera la necessità di attuare una previa concertazione con le regioni e le province autonome sul testo in esame prima che sia rimesso all'assemblea.

Anche il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U) conviene con la decisione della Commissione di rappresentare al Presidente della Camera la questione.

Il Presidente Mario PEPE rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1999

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,45.

(R029 000, B60^a, 0023^o)

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1999

Presidenza del Vice Presidente
Andrea PAPINI

La seduta inizia alle ore 14.

AUDIZIONE

Audizione del direttore del SISMI
(R047 000, B65^a, 0015^o)

Il Comitato procede all'audizione del direttore del SISMI, ammiraglio Gianfranco Battelli, il quale, dopo una breve illustrazione, risponde alle domande ed alle richieste di chiarimenti formulate dai membri del Comitato.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1999

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,40 alle ore 15,55
per l'esame dello schema di Regolamento EUROPOL.*

SEDUTA PLENARIA

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1999

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

Interviene il Ministro per gli affari esteri, Lamberto DINI.

La seduta inizia alle ore 16,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B26°, 0035°)

Il Presidente Fabio Evangelisti avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Indagine conoscitiva sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'Unione europea

Audizione del Ministro per gli affari esteri, Lamberto Dini

(R048 000, B26°, 0002°)

Dopo un intervento introduttivo del deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, il Ministro per gli affari esteri Lamberto DINI svolge un'ampia relazione sul tema.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Anna Maria DE LUCA (FI) ed il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, cui risponde il ministro.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ringrazia il ministro ed i colleghi intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 17.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1999

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio,
senatore Franco Bassanini.

La seduta inizia alle ore 14,30.

Schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00 B31^a, 0033^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo il 14 luglio; passa quindi ad esaminare gli emendamenti presentati (vedi allegato 1) alla proposta di parere depositata (vedi allegato 2).

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che gli emendamenti sono stati ordinati con riferimento ai diversi punti della proposta di parere.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Garra 1.1 ritenendolo già assorbito nella proposta di parere.

Il deputato Raffaele MAROTTA (FI) cofirmatario dell'emendamento Garra 1.1, lo ritira.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, con riferimento agli emendamenti relativi al punto 2 della proposta di parere, fa notare che il provvedimento in esame realizza una operazione di

delegificazione della normativa sui ministeri. Le vigenti disposizioni legislative sui ministeri sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti delegificati, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.

Il deputato Raffaele MAROTTA (FI), cofirmatario dell'emendamento Garra 2.1, lo ritira su invito del relatore.

Il senatore PINGGERA (Misto) ritira l'emendamento 2.2 di cui è firmatario su invito del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Giaretta 2.3 su cui il relatore esprime parere favorevole.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone di accantonare l'emendamento Coviello 3.1 per esaminarlo congiuntamente con i successivi emendamenti relativi al Ministero per le politiche agricole.

La Commissione consente.

Il deputato Nuccio CARRARA (AN) in relazione al proprio emendamento 3.2 esprime perplessità sulla conformità alla legge delega del punto 3) della proposta di parere. A tal proposito fa notare che la norma non crea certezza sul numero dei ministeri in quanto si riconosce la possibilità di prevedere sulla base delle diverse aree funzionali e dei diversi dipartimenti di ciascun ministero un numero indeterminato di ministri. Rilevando inoltre l'assenza di una previsione sulla figura ed il numero dei sottosegretari, sottolinea come non siano chiari i costi e gli effetti dell'operazione proposta.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II centro-UPD) osserva che la legge delega contempla la riorganizzazione dei ministeri: nulla si dice circa la figura dei ministri. Reputa inopportuno un numero imprecisato di ministri e di sottosegretari. Reputa altresì priva di coerenza una riforma che miri all'accorpamento dei ministeri e al tempo stesso non realizzi una contestuale riduzione del numero di ministri.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) pur riconoscendo i problemi connessi alla conformità alla legge delega, fa notare che la norma di cui al punto 3 della proposta di parere appare conforme alla Costituzione: si introduce così una disciplina giuridica sulla figura del ministro senza ricorrere alla procedura della revisione costituzionale.

Il sottosegretario di Stato Franco BASSANINI esprime apprezzamento per la proposta del relatore circa la figura dei ministri nel nostro ordinamento. Ricordando che il Governo ha fatto riferimento nella riforma proposta ai modelli francese e inglese che prevedono rispettivamente la figura del ministro delegato e del ministro *junior*, riconosce i rischi di

una moltiplicazione del numero dei ministri. A tal proposito reputa opportuno valutare l'utilità di un limite per il numero dei ministri ai quali non è affidato un intero ministero in modo da evitare di vanificare l'operazione di accorpamento dei ministeri per aree omogenee.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone inoltre di accantonare l'emendamento Carrara 3.2 nonché l'emendamento Garra 3.3 relativi alla nuova disciplina della figura di ministro.

La Commissione consente.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone di accantonare gli emendamenti Maggiore 3.4, Gubert 3.5 e Gubert 3.6 relativi alla elencazione dei nuovi ministeri, che risulterà dall'esame dei successivi punti ed emendamenti.

La Commissione consente.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, con riferimento agli emendamenti relativi al punto 5) della proposta di parere, fa notare che nel momento in cui si realizza una operazione di delegificazione ai fini della semplificazione, della dequotazione del livello di contenzioso appare opportuno prevedere che nell'ambito di ciascuna organizzazione ministeriale eventuali violazioni della normativa sulla competenza non siano rilevabili. La previsione è da considerarsi in collegamento con il disegno di legge attualmente all'esame della Camera sul processo amministrativo che limita i profili di illegittimità formale. Conclude ritenendo eccessivo sanzionare con l'annullabilità e quindi con il ricorso al TAR la violazione di norme sulla competenza tra uffici di uno stesso ministero.

Il deputato Raffaele MAROTTA (FI) ritira la firma all'emendamento Garra 5.2 concordando con quanto sostenuto dal relatore.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) pur apprezzando la previsione del punto 5) della proposta di parere, invita a valutare attentamente la conformità alla delega dell'aspetto concernente la violazione delle norme sulla competenza.

Il sottosegretario di Stato Franco BASSANINI riconosce la semplificazione derivante dalla proposta del relatore sulla violazione delle norme di competenza all'interno di uno stesso ministero. Invita tuttavia a valutare la conformità alla delega della previsione in questione.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) fa notare che i dubbi sulla conformità alla legge delega possono essere superati attraverso una diversa formulazione del punto 5) della proposta di parere. Considerando che la competenza inerisce all'organo, potrebbe essere sufficiente riconoscere

la natura di organo ai fini della definizione delle competenze solo ai ministeri riconoscendo invece alla organizzazione interna del ministero stesso la natura di ufficio.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone di riformulare il punto 5) della proposta di parere nel seguente modo:

il decreto in esame attua in maniera incisiva i principi della delegificazione nella materia dell'organizzazione pubblica fissati segnatamente dall'articolo 13 della legge n. 59 del 1997 e dal decreto legislativo n. 80 del 1998. Sulla base di tali principi gran parte della disciplina dell'organizzazione pubblica viene affidata alla normazione regolamentare e una parte significativa delle strutture interne ai singoli Ministeri viene determinata attraverso atti del Ministro o dei dirigenti di carattere non normativo. Questa profonda modificazione del sistema delle fonti concernenti l'organizzazione investe anche l'ambito della competenza dei diversi organi al fine dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di adozione statale.

A questi fini si può ritenere che si venga a delineare un sistema organizzativo nel quale la qualità di organi nel senso formale è imputabile ai singoli Ministeri e alle singole agenzie in quanto tali e non anche alle loro articolazioni interne.

Ne consegue che il vizio tipico di incompetenza degli atti amministrativi (articolo 26 del testo unico del Consiglio di Stato) investe solamente gli atti adottati da uffici di un determinato ministero o di una determinata agenzia nell'ambito di competenza riservata ad altro ministero o agenzia; restando viceversa confinata all'area della mera irregolarità interna, non rilevabile sotto il profilo dell'illegittimità degli atti, la violazione della disciplina di distribuzione delle competenze all'interno di ciascun ministero o agenzia, proprio perchè in tali casi l'atto risulterebbe adottato comunque nell'ambito del medesimo organo dello Stato. Si suggerisce pertanto di aggiungere all'articolo 2, dopo il comma 2, il seguente:

2-bis. Atti o provvedimenti amministrativi emanati da un ministero o da una agenzia in materia di competenza di altro ministero o agenzia sono annullabili per vizio di incompetenza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni ed integrazioni.

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: dei rispettivi compiti *aggiungere le seguenti:* nonchè la competenza circa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi; *inoltre dopo le parole:* 15 marzo 1997, n. 59 *aggiungere le seguenti:* La violazione di dette norme sulla rispettiva competenza di uffici e organi nell'ambito del medesimo ministero o nella medesima agenzia non incide sulla validità degli atti adottati.

La Commissione approva la riformulazione del punto 5) della proposta di parere.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, dichiara assorbiti dalla riformulazione approvata gli emendamenti D'Alessandro Prisco 5.1 e Garra 5.2. Propone inoltre di riformulare l'emendamento D'Alessandro Prisco 7.1 nel senso di prevedere al punto 7) della proposta di parere che resta ferma la competenza dirigenziale per la individuazione degli uffici non dirigenziali.

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento D'Alessandro Prisco 7.1 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, con riferimento all'emendamento D'Alessandro Prisco 8.1, fa notare che il punto 8) della proposta di parere è riferito all'ipotesi di uffici di stretta collaborazione di ministri nei casi in cui siano chiamate persone che godono di un trattamento economico superiore a quello di dirigente generale. Reputa conforme alla delega il punto 8) della proposta di parere in quanto relativa agli uffici di diretta collaborazione previsti dal provvedimento in esame.

Il sottosegretario di Stato Franco BASSANINI fa presente che la legge n. 59 del 1997 prevede all'articolo 11, comma 4, la delega per la disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e della dirigenza. Il termine della delega è scaduto il 31 ottobre 1998. Osserva che il punto 8) della proposta di parere sembra essere relativa alla delega menzionata.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) insiste sull'opportunità di accogliere il proprio emendamento 8. 1 visto che il punto 8) della proposta di parere porterebbe ad una modifica del decreto legislativo 29/93: ricorda a tal proposito che la delega per le modifiche al decreto 29/93 è scaduta il 31 ottobre 1998 ed è stata esercitata con le modifiche contenute nel decreto legislativo 80/98.

Il deputato Nuccio CARRARA (AN) esprime ferma contrarietà al punto 8) della proposta di parere ritenendo opportuno individuare un tetto massimo di spesa per l'esperto esterno chiamato ad operare all'interno della Pubblica amministrazione.

La Commissione approva l'emendamento D'Alessandro Prisco 8.1.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara pertanto precluso l'emendamento Garra 8.2.

Il Deputato, Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, con riferimento al punto 9) della proposta di parere, propone di riformulare il punto mantenendo comunque il riferimento alla specificità delle agenzie fiscali ed alla appartenenza esclusiva di membri dell'amministrazione al consiglio di amministrazione delle agenzie.

Il deputato Roberto BARBIERI (DS-U) insiste per la votazione sull'emendamento Manzini 9.1. Fa presente che per alcune agenzie quali

le agenzie fiscali, basate su criteri di gestione manageriale, appare di fondamentale rilievo la presenza di soggetti esterni all'amministrazione al fine di accrescere l'efficienza.

Il deputato Paola MANZINI (DS-U) condivide le considerazioni del deputato Barbieri e insiste per la votazione dell'emendamento 9.1 di cui è primo firmatario con il quale si intende sopprimere la parte del punto 9) della proposta di parere che esclude la possibilità di deroghe alla disciplina generale delle agenzie relativamente agli organi. Ritiene che la riformulazione del punto 9) proposta dal Presidente crei due ordini di problemi: il primo relativo alla specificità delle agenzie fiscali, il secondo relativo al consiglio di amministrazione che dovrebbe essere formato solo da membri appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, fa notare che nelle osservazioni della I Commissione affari costituzionali del Senato si segnala la esigenza di un regime giuridico uniforme per le agenzie. Tuttavia appare opportuno prevedere la personalità giuridica nei casi in cui essa possa essere rilevante. Si dichiara inoltre non favorevole ad un consiglio di amministrazione delle agenzie formato da componenti esterni per una quota assai rilevante. Ricordando che le agenzie sono strutture a carattere eminentemente tecnico-operativo, fa presente l'opportunità di un consiglio di amministrazione formato da dirigenti interni e quindi da un comitato di gestione.

Il sottosegretario di Stato Franco BASSANINI dichiara di condividere l'impostazione della riformulazione del punto 9) proposta dal relatore. Precisa che le agenzie non sono enti pubblici: ad esse si intende conferire grande autonomia tecnico-operativa, riservando l'indirizzo politico al ministro.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) propone di eliminare dalla riformulazione proposta dal relatore il riferimento alla specificità delle agenzie fiscali e il riferimento al consiglio di amministrazione formato esclusivamente da membri dell'amministrazione al fine di non precludere l'ipotesi in cui sia possibile la partecipazione di soggetti esterni.

Il deputato Nuccio CARRARA (AN) osserva che non esiste allo stato uno studio sui costi delle agenzie. L'operazione dovrebbe essere a costo zero: la creazione di nuovi organismi non può però che produrre nuovi oneri finanziari al pari di quelli prodotti dalle convenzioni che le agenzie stipulano con i ministeri. Considerando che le agenzie forniscono ai ministeri servizi che potrebbero essere erogati anche da privati a costi inferiori, sottolinea il negativo effetto monopolistico che ne deriva.

Il senatore Paolo GIARETTA (PD-U) fa presente la necessità di prevedere che il consiglio di amministrazione sia «di norma» formato da

membri appartenenti all'amministrazione in modo da lasciare a casi eccezionali la presenza di soggetti esterni ai ministeri negli organi collegiali delle agenzie.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PD-U) fa notare che la Commissione bilancio del Senato ha segnalato la questione del controllo del Parlamento sugli effetti finanziari dell'operazione di riforma. La stessa Commissione suggerisce di prevedere per ciascuna agenzia una unità previsionale di base che prenda in considerazione le spese correnti con riferimento a tre capitoli di bilancio: 1) spese di funzionamento; 2) spese di intervento; 3) spese in conto capitale.

Il deputato Roberto BARBIERI (DS-U) fa presente l'opportunità di prevedere che «di norma» il consiglio di amministrazione sia formato da membri appartenenti all'amministrazione. Aggiunge che il decentramento verso organi autonomi non deve essere confuso con la moltiplicazione di enti. L'efficienza gestionale deriva dal riconoscimento dell'autonomia posta sotto il controllo e l'indirizzo del ministro.

Il deputato Paola Manzini (DS-U) in relazione alle osservazioni formulate aderisce alla proposta del senatore Giaretta e ritira il proprio emendamento 9.1.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, prendendo atto delle considerazioni emerse propone la seguente riformulazione del punto 9):

Si rimette alla valutazione del Governo l'opportunità di definire una configurazione giuridica unitaria per le agenzie, fatte salve le particolari esigenze di operatività e di funzionamento che ne giustifichino un peculiare regime giuridico. In particolar modo si suggerisce di riconoscere la personalità giuridica solo quando la specificità dei compiti svolti lo richieda.

Per quanto riguarda la composizione degli organi collegiali delle agenzie dotate di personalità giuridica, la commissione ritiene che essi debbano essere formati, in numero massimamente contenuto e di norma, da membri appartenenti all'amministrazione.

La Commissione approva.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara quindi preclusi dal punto 9) gli emendamenti Manzini 9.1, Frattini 9.2, Migliori 9.3, Di Bisceglie 9.5, Marchetti 9.7, Maggiore 9.8, Garra 9.9.

La Commissione approva quindi la seconda parte dell'emendamento Caveri 9.4, fatto proprio dal senatore Pinggera, nonché l'emendamento Magnalbò 9.10, sui quali il relatore esprime parere favorevole. Respinge quindi l'emendamento Marchetti 9.6 su cui il relatore esprime parere contrario.

Il deputato Paolo PALMA (PD-U) in relazione al proprio emendamento 10.1 fa presente che in Europa all'ufficio corrisponde la carica (prefettura-prefetto; questura-questore). Esprime perplessità sulla soppressione della definizione storica di prefettura.

Il sottosegretario di Stato Franco BASSANINI fa notare che l'operazione concernente l'amministrazione periferica dello Stato è da ritenersi una operazione di trasformazione significativa. L'amministrazione dell'interno si trasforma allargandosi alle altre amministrazioni che vengono riorganizzate e alle quali viene fornito un supporto. Reputa alla luce di tale impostazione opportuno mutare la denominazione di prefettura al fine di evidenziare nel nome la innovazione introdotta.

Il senatore Gianni NIEDDU (DS-U) reputa più coerente con lo spirito della riforma la denominazione di ufficio territoriale del Governo.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) fa presente che la nuova denominazione evidenzia le nuove funzioni assunte dal prefetto che analogamente alla figura prefettizia francese diventa figura di coordinamento.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI) si dichiara favorevole al mantenimento della denominazione «prefettura» visto che non sono ravvisabili funzioni diverse da quelle attuali di coordinamento.

Il deputato Paolo PALMA (PD-U) fa presente comunque l'opportunità di precisare, pur mantenendo la denominazione «uffici territoriali del Governo», che il prefetto rappresenta lo Stato sul territorio.

La Commissione respinge, con distinte deliberazioni, gli emendamenti Palma 10.1 e Marchetti 10.3.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara decaduto, per assenza del presentatore, l'emendamento Caveri 10.2.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, in relazione al punto 11) della proposta di parere, fa notare che la Commissione, in sede di parere sullo schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, si è comunque pronunciata favorevolmente sull'impianto complessivo del Governo circa gli uffici territoriali. Propone pertanto di riformulare il punto 11) della proposta di parere nel seguente modo:

alla luce delle vigenti norme costituzionali e nella prospettiva di una più generale riforma in senso federalista dello Stato, si condivide la scelta operata dal Governo di far coesistere nella persona del prefetto la titolarità dell'Ufficio territoriale e delle funzioni di Commissario di Governo.

La Commissione approva.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente* dichiara conse-

guentemente assorbiti dalla riformulazione gli emendamenti Palma 11.1, Caveri 11.2, Palma 11.3, Pinggera 11.4 e Marchetti 11.5.

La Commissione respinge, con distinte deliberazioni, gli emendamenti Marchetti 12.1, Marchetti 12.2, Marchetti 12.3, sui quali il relatore esprime parere contrario.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Palma 12.4.

Il deputato Paolo PALMA (PD-U) fa notare che l'emendamento 12.4 è in linea con quanto previsto dalla legge n. 59 del 1997.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II centro-UPD) dichiara di condividere le considerazioni del deputato Palma.

Il sottosegretario di Stato Franco BASSANINI illustrando l'impianto del provvedimento fa notare che in virtù del decentramento amministrativo di cui al capo I della legge n. 59 le amministrazioni periferiche hanno perso gran parte delle loro funzioni. Le amministrazioni ministeriali non interessate dal trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali mantengono pertanto l'attuale struttura periferica. L'accorpamento delle strutture periferiche è quindi strettamente connesso al processo di decentramento di cui al capo I.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Palma 12.4 nonchè l'emendamento Gubert 13.1 sul quale il relatore esprime parere contrario.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone di riformulare l'emendamento Palma 13.2 nel senso di prevedere al punto 13 della proposta di parere il riferimento al comitato provinciale della pubblica amministrazione nonchè ai comitati metropolitani di Roma e Milano.

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento Palma 13.2 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Paolo PALMA (PD-U) ritira l'emendamento 14.1 di cui è firmatario.

La Commissione approva l'emendamento Caveri 14-*bis*.1 di cui è firmatario su cui il relatore esprime parere favorevole.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, con riferimento agli emendamenti relativi al punto 14-*ter*) fa presente che sulla questione della tutela dei lavoratori italiani all'estero emergono due posizioni: la prima che intende riconoscere alla competenza del Ministero degli affari esteri l'intera materia di emigrazione; la seconda che ravvisa una competenza concorrente del Ministero del lavoro.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II centro-UPD) fa presente che per la tutela del lavoro all'estero è necessario un unico interlocutore: il Ministero degli affari esteri.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U) fa presente la necessità di distinguere il profilo dell'emigrazione da quello della tutela del lavoro all'estero che va assicurata mediante un coordinamento tra Ministero degli affari esteri e Ministero del lavoro; questo è lo spirito del proprio emendamento che può essere ulteriormente chiarito.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI) fa presente le difficoltà di un cittadino all'estero che deve fare riferimento ad una pluralità di amministrazioni.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI) reputa opportuno mantenere la competenza della tutela del lavoratore all'estero in capo al Ministero degli affari esteri con l'eventuale coordinamento con il Ministero del lavoro.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, raccogliendo le indicazioni del senatore Duva, formula il seguente nuovo punto della proposta di parere:

In relazione alla materia dell'emigrazione e della tutela dei lavoratori emigrati all'estero attribuita dall'articolo 41 comma 4 del presente schema di decreto al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali deve chiarirsi che la materia dell'emigrazione in senso proprio resta nella competenza del Ministero degli affari esteri mentre, per quanto concerne la tutela dei lavoratori emigrati all'estero, vanno realizzate le opportune forme di collaborazione tra il Ministero degli affari esteri e l'istituendo Ministero del lavoro, di cui si riconosce la competenza sotto questo profilo.

La Commissione approva.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara pertanto assorbito dal nuovo punto l'emendamento Duva 14-ter.1.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) e il senatore Paolo GIARETTA (PPI) ritirano rispettivamente i propri emendamenti 14-ter.2 e 14-ter.3.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone di accantonare gli emendamenti Pinggera 15.1, Garra 15.2, Maggiore 15.3, Magnalbò 15.4, Palma 15.5, Magnalbò 15.6, Magnalbò 15.7, Maggiore 15-bis.1, Caveri 15 bis.2, Caveri 15-bis.3.

La Commissione consente.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, con riferimento agli emendamenti relativi al punto 16 della proposta di pare-

re fa presente l'inopportunità delle competenze in materia di giustizia amministrativa in capo al costituendo Ministero di giustizia.

La Commissione respinge l'emendamento Marchetti 16.1 su cui il relatore esprime parere contrario. La Commissione approva quindi l'emendamento D'Alessandro Prisco 16.4 su cui il relatore esprime parere favorevole.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara preclusi dalla precedente votazione gli emendamenti Maggiore 16.2, e Siliquini 16.3.

La Commissione respinge con distinte deliberazioni gli emendamenti Marchetti 18.1 e Marchetti 20.1 sui quali il relatore esprime parere contrario.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) in relazione all'emendamento Marchetti 21.1 a cui aggiunge la firma, fa notare che appare opportuno prevedere una riduzione progressiva del numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati agli uffici del ministero. A tal proposito fa notare che è da considerare un elemento di anomalia e di disfunzione che la dirigenza del ministero di giustizia sia affidata ai magistrati medesimi. Tale anomalia dovrebbe essere eliminata ai fini della maggiore funzionalità del settore in questione.

Il deputato Raffaele MAROTTA (FI) sottolineando il positivo ruolo che i magistrati svolgono presso il ministero nell'interesse del buon funzionamento della giustizia nel nostro Paese, invita a considerare che quanto previsto al punto 21) è già norma di legge.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone quindi di riformulare il punto 21) della proposta di parere nel seguente modo:

...si sostituisca il comma 3 dell'articolo 18 con il seguente:

3. Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati agli uffici del Ministero previsti dal presente capo non deve superare le 50 unità.

Si invita peraltro il Governo a perseguire scelte di organizzazione amministrativa che consentano un progressivo minor impiego dell'istituto del fuori ruolo di magistrati ordinari.

La Commissione approva la riformulazione del punto 21) della proposta di parere.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara comunque decaduto per assenza del presentatore l'emendamento Marchetti 21.1.

Il senatore Gianni NIEDDU (DS-U) in relazione al proprio emendamento 24.1 fa presente che l'agenzia industria e difesa deve essere dotata di caratteristiche diverse da quelle tipiche di altre agenzie.

Il sottosegretario di Stato Franco BASSANINI esprime perplessità sul fatto che le norme di organizzazione e funzionamento dell'agenzia industria e difesa nonché le modalità di trasformazione della stessa in società per azione possano essere fissate solo con decreto ministeriale. Invita a valutare l'opportunità di un regolamento oppure di un decreto legislativo correttivo anche ai fini del controllo parlamentare.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II centro-UPD) fa presente che il Governo intende dismettere la produzione diretta di armi per acquistarle sul mercato. Il punto 24) della proposta di parere non sembra favorire tale processo di privatizzazione.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone di riformulare, alla luce dell'emendamento Nieddu 24.1, il punto 24) della proposta di parere nel seguente modo:

all'articolo 20 si reputa opportuno prevedere la costituzione di una Agenzia Industrie Difesa destinata ad assorbire, opportunamente ristrutturati, una serie di stabilimenti industriali della Difesa al momento operanti come autonome unità produttive. Con successivo provvedimento normativo saranno stabilite le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia, nonché le modalità di trasformazione in SpA, ovvero per l'alienazione di sue unità produttive, assicurando al personale i diritti di cui al decreto legislativo 9 luglio 1998, n.283.

La Commissione approva la riformulazione del punto 24) della proposta di parere.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente* dichiara assorbito l'emendamento Nieddu 24.1.

La Commissione approva con distinte deliberazioni gli emendamenti Magnalbò 24-*bis*.1 e Magnalbò 24-*bis*.2 sui quali il relatore esprime parere favorevole.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone di riformulare l'emendamento Magnalbò-*bis*.3 nel senso di prevedere all'articolo 21, comma 3, dopo le parole «enti locali» le parole «territoriali e funzionali».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Magnalbò 24-*bis*.3 nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore GIARETTA (PPI) ritira il proprio emendamento 25.1.

La Commissione approva l'emendamento Gubert 25.2 su cui il relatore esprime parere favorevole. Respinge l'emendamento Marchetti

26.1 su cui il relatore esprime parere contrario. Approva poi l'emendamento Bracco 26.2 su cui il relatore esprime parere favorevole.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara assorbiti dalla votazione sull'emendamento 26.2 gli emendamenti Mazzocchin 26.3 e Mazzocchin 26.4.

La Commissione approva l'emendamento Magnalbò 26.5 su cui il relatore esprime parere favorevole.

Respinge quindi l'emendamento Maggiore 26.6 su cui il relatore esprime parere contrario.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara pertanto preclusa dalla votazione sull'emendamento Maggiore 26.6 l'emendamento precedentemente accantonato Maggiore 3.4, nonché gli emendamenti Maggiore 25-bis.1 e Maggiore 25-bis.2.

Il senatore Luciano MAGNALBO' (AN) ritira il suo emendamento 26.7.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone di riformulare l'emendamento Magnalbòbis.3 nel senso di prevedere all'articolo 25 comma 3 dopo le parole «enti locali» le parole «territoriali e funzionali».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Magnalbò 25-bis.3 nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II centro-UPD) con riferimento all'emendamento 26-bis.1, di cui è firmatario, propone di trasferire le competenze relative al commercio con l'estero al ministero degli affari esteri visto che il settore del commercio con l'estero, che solo in parte attiene alla promozione delle imprese, è riconducibile alle attribuzioni del ministero degli affari esteri.

Il sottosegretario di Stato Franco BASSANINI fa presente che in altri paesi è raramente prevista la figura di un ministero del commercio con l'estero. Ritiene prevalente l'aspetto del commercio con l'estero relativo alle attività produttive.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 26-bis.1 su cui il relatore esprime parere contrario.

Il deputato Paola MANZINI (DS-U) in relazione all'emendamento Nieddu 26-bis.2 fa presente che a seguito del trasferimento di funzioni disposto dal decreto legislativo 112/1998 le competenze dello Stato in materia di turismo sono solo competenze di coordinamento, promozione dell'immagine italiana all'estero. Tali competenze vengono inoltre esercitate attraverso l'ENIT e sulla base di quanto deciso anche in conferen-

za Stato Regioni considerando che nel provvedimento del Governo vengono in rilievo strutture complesse quali i dipartimenti e le aree funzionali, reputa inopportuno sul piano organizzativo un dipartimento per il turismo che vanterebbe poche unità.

Il senatore Gianni NIEDDU (DS-U) fa presente che in capo allo Stato sono riconosciute anche funzioni di vigilanza sugli enti pubblici di turismo. Reputa opportuno individuare a livello centrale una sede unitaria che coordini il settore del turismo vista la posizione strategica del settore in questione.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, fa notare che il secondo periodo dell'emendamento Nieddu 26-bis.2 appare sufficientemente elastica.

Il deputato Paola MANZINI (DS-U) ricorda che la proposta di legge in materia di turismo attribuisce nella materia in questione un ruolo specifico alla conferenza stato regioni.

Il sottosegretario di Stato Franco BASSANINI fa notare che la proposta di parere mette in evidenza l'opportunità di un ministero delle attività produttive articolato in modo tale da evitare un rapporto automatico tra aree funzionali e dipartimenti.

L'emendamento Nieddu 26.2 potrebbe in effetti essere compatibile con il punto 27 della proposta di parere: la funzione governativa in materia turistica si esprime infatti prevalentemente in una attività di collegamento tra i diversi settori interessati dal profilo turistico.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) concorda con quanto sostenuto dall'onorevole Manzini. Le politiche pubbliche in materia di turismo sono infatti esercitate dalle regioni. Lo Stato esercita una funzione di vigilanza sugli enti pubblici del settore. Le restanti attività di coordinamento vengono decise in sede di conferenza stato regioni.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone di assorbire l'emendamento 26-bis.2 nel senso di aggiungere al punto 27) della proposta di parere la seguente osservazione:

in proposito si segnala l'esigenza di sottolineare la funzione di vigilanza sugli enti operanti nel settore del turismo, spettanti all'autonoma direzione già indicata che costituisca la sede propria per una integrata visione dei problemi amministrativi del settore.

La Commissione approva l'integrazione del punto 27) della proposta di parere.

Il deputato CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara assorbito dalla integrazione del punto 27) l'emendamento Nieddu 26-bis.2 nonché l'emendamento Frattini 27.1.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI) ritira il proprio emendamento 27.2.

La Commissione respinge l'emendamento Maggiore 27-bis.1 su cui il relatore esprime parere contrario; approva quindi l'emendamento Caveri 27-bis.2 su cui il relatore esprime parere favorevole.

Il senatore Luciano MAGNALBO' (AN) ritira il proprio emendamento 28.1.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, in relazione al punto 29) della proposta di parere, fa presente che in tale punto si propone l'istituzione di un ministero autonomo delle politiche agricole evidenziando e portando all'attenzione della Commissione una possibile connessione tra le politiche agricole e la politica ambientale con particolare riguardo alla materia delle foreste e delle acque, per quanto di competenza statale.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI) fa notare l'inopportunità del riferimento contenuto al punto 29) della proposta di parere alla difesa del suolo e alla tutela delle acque.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) fa presente che la proposta di un Ministero autonomo per l'agricoltura nasce dall'esigenza di tutelare anche le istanze del mondo produttivo pur nel rispetto dell'impianto complessivo del provvedimento del Governo. Pur riconoscendo che le competenze in materia di agricoltura sono in gran parte affidate alle regioni mentre restano statali solo le competenze di indirizzo e coordinamento, fa presente l'importanza del ruolo del rappresentante del Governo in materia di agricoltura in sede europea. Inoltre occorre attentamente valutare le connessioni del settore agricolo con il settore dell'ambiente. Sulla base di tali premesse dichiara di aver presentato l'emendamento 29.1 che rappresenta una soluzione-ponte verso una possibile soluzione diversa. Non si dichiara tuttavia contraria ad un Ministero dell'agricoltura autonomo.

Sottolinea come questo punto della proposta sia di particolare rilievo e che in relazione ad esso sussistono posizioni differenziate che possono portare a diverse, alternative soluzioni. Invita i colleghi ad una attenta valutazione del problema.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI) richiamando quanto detto in sede di discussione generale dal senatore Coviello sull'opportunità di una struttura ministeriale autonoma per l'agricoltura fa presente le competenze delle regioni in materia nonché il ruolo degli interventi dell'Unione europea. Concorda con la proposta di riformulazione del punto 29) formulata dal relatore e richiama l'ultima parte dell'emendamento Coviello 29.4 che evidenzia l'esigenza di considerare anche la fase transitoria al fine di consentire l'immediata riorganizzazione del ministero.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro UPD) concorda con la proposta di riformulazione del punto 29) indicata dal relatore.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) fa presente che da tempo il Ministero delle politiche agricole rappresenta il ministero simbolo della contrapposizione tra centralismo e autonomia. Nella proposta di parere non sembra essere stato accolto il principio emerso in sede di discussione generale secondo cui nelle materie regionali non devono esserci ministeri. Ricordando che il Ministero per le politiche agricole è stato per ben due volte oggetto di referendum abrogativo fa presente che quel ministero a tutt'oggi oppone le maggiori resistenze al trasferimento di funzioni e risorse dallo Stato alle regioni.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI) si dichiara favorevole alla previsione di una struttura ministeriale autonoma per l'agricoltura.

Il sottosegretario di Stato Franco BASSANINI fa presente che il Governo con il testo in esame ha inteso dare attuazione al principio secondo cui nelle materie di competenza regionale non è opportuna una struttura ministeriale, essendo lo Stato chiamato in tali materie a definire la legislazione di cornice nonché la posizione italiana in sede europea. L'esperienza del processo regionalista dimostra che una struttura ministeriale difficilmente contiene il suo ruolo nell'ambito della competenza di indirizzo o di rappresentanza in sede europea.

Sulla base di tali premesse è stato previsto un Ministero delle attività produttive che inglobasse anche il settore dell'agricoltura. La scelta presenta aspetti di criticità sotto due ordini di profili: in primo luogo nel settore dell'agricoltura si ravvisa una normazione molto forte a livello europeo. Questo dato propone l'esigenza di un ministro *ad hoc* per lo svolgimento delle attività in sede comunitaria. In secondo luogo, osserva che le politiche agricole pur essendo per un verso politiche produttive, rilevano anche in relazione all'equilibrio ambientale. Ritiene importante per il Governo capire se la proposta di istituzione di un ministero per l'agricoltura rappresenti una eccezione al criterio generale secondo cui nelle materie di competenza regionale non è opportuno un ministero, oppure un dissenso della Commissione rispetto al criterio del nesso necessario tra struttura del Governo e impostazione autonomistica. Un eventuale dissenso della Commissione al criterio generale della inopportunità del ministero nelle materie di competenza regionale potrebbe infatti vanificare il rapporto tra la riforma del Capo I e la riforma del Capo II.

Il senatore Armin PINGGERA (misto) dichiara di condividere il criterio seguito dal Governo nella stesura del provvedimento in esame. Riconosce comunque la rilevanza del ministero per l'agricoltura in sede di trattative europee. Pertanto si dichiara favorevole ad un Ministero dell'agricoltura con struttura snella previo trasferimento delle relative funzioni alle regioni. Una visione prevalentemente industriale

dell'agricoltura potrebbe inoltre portare ad una mancata tutela dei prodotti tipici.

Il deputato Raffaele MAROTTA (FI) fa presente l'opportunità di una rappresentanza di rango ministeriale a livello europeo nella materia dell'agricoltura. Si dichiara favorevole alla proposta del relatore.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI) rileva che il nuovo ministero delle politiche agricole nasce dall'esigenza di garantire la presenza in sede europea.

Il senatore Luciano MAGNALBO' (AN) si dichiara favorevole al riconoscimento di un'autonoma struttura ministeriale dell'agricoltura. Fa presente l'esigenza di evidenziare la connessione tra le politiche agricole, alimentari e ambientali.

Il senatore Gianni NIEDDU (DS-U) ricorda che già in sede di discussione generale aveva sottolineato alcuni aspetti di criticità relativi alla scelta di un Ministero delle attività produttive che accorpasse anche l'attuale Ministero dell'agricoltura. Fa presente che in tale settore è necessaria una mediazione tra le regioni su questioni rilevanti a livello europeo. Sarebbe sbagliato consentire alle regioni di raccordarsi individualmente in sede comunitaria. Si dichiara pertanto favorevole alla proposta di riformulazione del punto 29) indicata dal Presidente in qualità di relatore. Diversamente reputa opportuno collocare il settore dell'agricoltura all'interno del Ministero dell'ambiente piuttosto che all'interno del Ministero delle attività produttive essendo forte la connessione tra le politiche agricole e le politiche ambientali. A tal proposito richiama la questione delle foreste.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI) ribadendo il giudizio positivo sull'impianto complessivo del testo del Governo fa comunque presente l'eccesso di semplificazione che non tiene conto della realtà economico-produttiva del Paese. Consapevole della necessità di un raccordo delle regioni in materia di agricoltura, si dichiara favorevole al riconoscimento di una struttura ministeriale in tale settore che avrebbe l'effetto di rafforzare e non indebolire le autonomie regionali. A tal proposito richiama il modello tedesco secondo cui in un ordinamento federale figura anche una struttura ministeriale forte nel settore dell'agricoltura. Per quanto concerne le competenze del nuovo ministero richiama le lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 26. Reputa opportuno riconoscere al ministero in questione anche le competenze in materia di foreste che occorre ricollocare all'interno del Ministero dell'agricoltura vista la connessione esistente tra agricoltura e territorio. Propone pertanto di eliminare dalla riformulazione del punto 29) proposta dal relatore il riferimento al comparto del settore produttivo nonchè alla difesa del suolo e alla tutela delle acque e di considerare attentamente anche la fase transitoria.

Il deputato Nuccio CARRARA (FI) fa presente che la posizione del gruppo di alleanza nazionale è rappresentata dall'emendamento Frat-

tini 29.2. Condivide le argomentazioni a favore di un recupero del Ministero delle politiche agricole in virtù dell'esigenza di un interlocutore forte a livello europeo, fatto salvo il trasferimento delle funzioni in materia alle autonomie locali come previsto all'articolo 1, comma 2 del provvedimento.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone di riformulare il punto 29) della proposta di parere nel seguente modo:

si segnala l'esigenza di connotare separatamente, con l'istituzione di specifico ed autonomo ministero, il settore dell'agricoltura, sia per le sue peculiari caratteristiche funzionali sia per la particolare rilevanza che tale settore ha nella formulazione delle politiche comuni europee. Nella definizione delle attribuzioni di questo Ministero che debbono in ogni caso ricondursi al contenuto delle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 26, fatto salvo il settore agroindustriale da conservare in capo al Ministero delle attività produttive, occorre tener presente le fortissime connessioni esistenti fra le politiche agricole e la politica forestale nella parte di competenza statale.

La Commissione approva.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara pertanto assorbiti dalla riformulazione gli emendamenti D'Alessandro Prisco 29.1, Frattini 29.2, Mazzocchin 29.3, Coviello 29.4 e Magnalbo 29.6.

Il senatore Luciano MAGNALBO' (AN) ritira il proprio emendamento 29.5.

Il deputato Nuccio CARRARA (AN) invitando a definire la denominazione del nuovo ministero dell'agricoltura, fa presente l'opportunità di una denominazione che prenda in considerazione anche l'aspetto alimentare visto che nel settore dell'agricoltura è ricompreso anche il settore della pesca che presenta sicuramente aspetti legati all'alimentazione. Resta ferma comunque la competenza del ministero della lavoro della salute e delle politiche sociali relativamente al controllo sanitario sugli alimenti.

Il senatore Gianni NIEDDU (DS-U) fa presente l'inopportunità di una denominazione del nuovo ministero che contenga il riferimento all'aspetto alimentare. A tal proposito fa notare che anche nel settore industriale viene in rilievo l'alimentazione. Propone pertanto una denominazione del ministero che faccia riferimento esclusivamente alle politiche agricole e forestali.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone la denominazione «Ministero delle politiche agricole e fo-

restali». In tal senso sarà quindi integrato l'elenco di cui all'articolo 2, comma 1.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara quindi assorbito dalla precedente deliberazione l'emendamento Coviello 3.1 e Gubert 3.6 anch'esso precedentemente accantonato.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara assorbiti dalle precedenti deliberazioni gli emendamenti Gubert 32.1 e Gubert 32.2; inoltre dichiara decaduto l'emendamento Caveri 32.3.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, in merito a quest'ultimo emendamento ricorda che è in fase di emanazione da parte del Governo il decreto legislativo sul trasferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi nel settore agricolo.

La Commissione approva l'emendamento Magnalbò 33.1.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (F.I.) interviene in riferimento al proprio emendamento 35.1 suggerendo che i servizi tecnici siano attribuiti all'Agenzia per la protezione civile.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, sottolinea che il Governo ha proposto la collocazione dei suddetti servizi salvo quelli sismici presso l'Agenzia per l'ambiente.

Il sottosegretario di Stato Franco BASSANINI fa notare che la riforma ha istituito il nuovo ministero del territorio e dell'ambiente le cui competenze riguardano la tutela del territorio, del suolo, la prevenzione di rischi idrogeologici. Si è posta la distinzione tra l'attività di protezione civile e l'attività di prevenzione rischi; il Governo propone pertanto di far confluire tutti i servizi tecnici in una struttura operativa che svolga appunto funzioni di identificazione di rischi e di progettazione di attività di prevenzione, ad eccezione del servizio sismico che risulta connesso alle attività di protezione civile.

Il senatore Gianni NIEDDU (DS-U) fa presente che il Registro italiano dighe a differenza di tutti gli altri servizi tecnici, svolge compiti di politica attiva; affidare tale servizio all'Agenzia per l'ambiente implicherebbe il venir meno di quella necessaria dialettica tra due diverse sensibilità presenti in tale materia. Propone pertanto di ricondurre il servizio dighe nell'ambito della protezione civile.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, rileva l'opportunità di far rientrare il servizio dighe nell'ambito delle competenze del Ministero delle infrastrutture.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U) condivide la proposta del presidente evidenziando che tra le attribuzioni nel suddetto ministero l'artico-

lo 37 del decreto ricomprende anche le attività inerenti alle «infrastrutture idrauliche».

Il sottosegretario di Stato Franco BASSANINI ricorda la presenza dell'Agenzia dei trasporti delle infrastrutture nel cui ambito si potrebbe collocare il registro dighe.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro-UPD) considera opportuno mantenere il servizio dighe nell'ambito dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente privilegiando in tal modo il profilo ecologico e della sicurezza.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone sulla base delle opinioni emerse nel dibattito di attribuire il registro dighe all'Agenzia per le infrastrutture; tutti gli altri servizi tecnici rimangono invece in capo all'Agenzia per la protezione dell'ambiente.

Sulla base della nuova formulazione adottata la Commissione respinge gli emendamenti Maggiore 35.1 e Magnalbò 35.2; risulta assorbito l'emendamento Magnalbò 35.3. Sono ritirati dai presentatori gli emendamenti Magnalbò 35-bis.1 e Magnalbò 35-bis.2. Risultano assorbiti dalla riformulazione del testo del parere gli emendamenti Maggiore 36.1, Maggiore 36.2, Maggiore 36.4, Nieddu 36.6, Magnalbò 36.7, Nieddu 36.8, Magnalbò 36-bis.1, nonché l'emendamento soppressivo D'Alessandro Prisco 36.5.

La Commissione respinge l'emendamento Maggiore 36.3.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara superati gli emendamenti Maggiore 37-bis.1, Maggiore 37-bis.2, Magnalbò 37-bis.3.

In merito al punto 42 della proposta di parere interviene il sottosegretario di Stato Franco BASSANINI sottolineando che la suddetta proposta di parere comporta che all'Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture, avente articolazione nazionale e regionale, siano attribuite anche le funzioni amministrative degli uffici della motorizzazione civile.

La Commissione approva l'emendamento Tapparo 38.1; dichiara assorbito l'emendamento Manzini 38.2.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone una riformulazione del parere nel senso di attribuire agli uffici territoriali del Governo le funzioni esercitate in ambito provinciale dagli uffici della motorizzazione civile.

La Commissione approva l'emendamento Vedovato 42.1, Giaretta 42.3. Vengono ritirati dal presentatore gli emendamenti Maggiore 42.4,

Maggiore 42.5, Maggiore 42.6, Maggiore 42.7, Maggiore 42.8, Maggiore 42.9, Maggiore 42.10, Maggiore 42.11, Maggiore 42.12, Maggiore 42.13, Maggiore 42.14.

La Commissione respinge, con distinte deliberazioni, gli emendamenti Garra 42.15 e Caveri 42.16.

La Commissione approva gli emendamenti Palma 42.17 e Vedovato 42.18. Risultano superati gli emendamenti Magnalbò 42-bis.1 Magnalbò 42-bis.2 Maggiore 42-bis.4 e Maggiore 42-bis.5.

È ritirato dal presentatore l'emendamento Maggiore 42-bis.3.

Sono ritirati dai presentatori gli emendamenti Tapparo 43.01, Pinggera 43.04, Lubrano Di Ricco 43.05 e 43.06, Magnalbò 43.07, Pinggera 43.10.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone di accantonare gli emendamenti Gubert 43.02, Garra 43.03 e Massa 43.08 relativi alla istituzione di un autonomo ministero per la salute. La Commissione consente.

La Commissione respinge l'emendamento Carrara 43.09

La Commissione approva gli emendamenti Manzini 43.1 e Tapparo 43.8.

La Commissione respinge gli emendamenti Garra 43.2 e Magnalbò 43.6.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara decaduti gli emendamenti Massa 43.4 e Massa 43.5. Il senatore Giancarlo TAPPARO ritira il suo emendamento 43.7.

La Commissione approva l'emendamento Tapparo 43.8.

La Commissione respinge con distinte deliberazioni gli emendamenti Massa 43-bis.1, Massa 43-bis.2 e Massa 43-bis.3.

La Commissione approva l'emendamento Manzini 44.1; dichiara assorbito in virtù di tale votazione l'emendamento Tapparo 44.2.

La Commissione approva l'emendamento Manzini 44-bis.1.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, in merito all'emendamento Manzini 45.1 evidenzia che nel punto 45) del parere si è rimessa al Governo la valutazione dell'opportunità di ricondurre le politiche del personale pubblico al Ministero del lavoro; desidera conoscere l'avviso della Commissione se la politica del pubblico impiego possa essere utilmente dislocata presso il suddetto ministero.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) rileva l'esigenza di chiarire che l'ambito della contrattazione concernente il pubblico impiego non può essere ricondotta al compito tradizionale di negoziazione fra le parti svolta dal Ministero del lavoro.

Il sottosegretario di Stato Franco BASSANINI chiarisce che attraverso il processo di privatizzazione del pubblico impiego la competenza in materia di disciplina e di statuto dei lavoratori sia del settore privato che di quello pubblico risulta, per gli aspetti comuni, di competenza del Ministero del lavoro. Precisa tuttavia che diverso è il caso della disciplina dei rapporti contrattuali dei dipendenti della pubblica amministrazione per i quali il ruolo di agente contrattuale è assunto dall'ARAN. Aggiunge tuttavia che in rappresentanza del datore di lavoro pubblico agisce la Presidenza del Consiglio, attualmente attraverso il ministro per la funzione pubblica. Affidare pertanto la suddetta competenza al Ministero del lavoro significherebbe alterare il ruolo imparziale in tale ambito del suddetto ministero.

La Commissione approva l'emendamento Manzini 45.1.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, con riferimento agli emendamenti relativi al punto 45-bis, fa presente che si tratta di proposte che intendono istituire un autonomo ministero per la salute.

Il deputato Paolo PALMA (Pop.Dem.-Ulivo) fa presente che la proposta di un ministero autonomo per la salute non è da ritenere in contrasto con l'impianto complessivo del Governo. Il Ministero attuale del lavoro, della salute e delle politiche sociali è in contrasto con il principio di accorpare ministeri per aree omogenee. Reputa opportuna una struttura autonoma centrale per la salute. Inoltre potrebbero razionalmente essere attribuite le competenze in materia di lavoro al ministero delle attività produttive.

In subordine ha avanzato la proposta di un ministero per la salute con competenze in materia socio-sanitaria, con conseguente ridefinizione delle aree funzionali del ministero del lavoro. Infine è portata al vaglio della Commissione anche l'ipotesi di un ministero della salute con competenze ad elevata ed esclusiva integrazione socio-sanitaria.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro-UPD) considera un elemento positivo scindere le responsabilità politiche dei singoli apparati ministeriali. Fa notare che le politiche del lavoro non devono essere ridotte alla erogazione di sussidi di disoccupazione bensì devono tendere allo sviluppo del mercato e della imprenditoria anche giovanile. Le politiche sociali meritano quindi un proprio distinto ministero ovvero come ipotesi subordinata un'area funzionale all'interno del ministero per le attività produttive. La politica sanitaria richiede pertanto una autonoma organizzazione ministeriale pena il prevalere delle politiche sociali dal punto di vista sanitario o di aspetti di assistenza sociale.

Ribadisce che le politiche sociali debbono essere sottratte alle politiche di sussidiarietà. Fa presente che tra le politiche sociali occorre evidenziare anche la politica della casa che per gli aspetti di competenza statale non si può configurare limitata al profilo che concerne il ministero delle infrastrutture del territorio.

Il senatore Sergio VEDOVATO (DS-U) fa presente che le funzioni concernenti la politica sulla casa sono state trasferite alle regioni.

Il deputato Nuccio CARRARA (AN), parlando a titolo personale, fa presente l'importanza del problema della salute e sottolinea come non possa parlarsi di appesantimento burocratico quando si è in presenza di un caso che non risponde al principio di accorpamento per aree omogenee. Reputa al contrario ravvisabile tale difetto nella previsione di numerose agenzie, spesso non necessarie.

Il senatore Luciano MAGNALBO' (AN) a nome del gruppo di alleanza nazionale si dichiara favorevole al mantenimento del ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali così come proposto dal Governo. Considerando che a seguito del processo di decentramento a livello centrale esistono solo funzioni di coordinamento in materia sanitaria, propone tuttavia di riunire le aree funzionali di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 42 all'interno di un unico dipartimento che svolga le suddette funzioni di coordinamento. Conferma l'adesione sul punto alla proposta governativa.

La Commissione respinge, con distinte deliberazioni, gli emendamenti Palma 45-*bis*.1, Palma 45-*bis*.2 e Palma 45-*bis*.3. La Commissione approva inoltre l'emendamento precedentemente accantonato Gubert 43.02 nella parte relativa alle politiche della casa.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, alla luce dell'emendamento appena approvato comunica che verrà inserito nella proposta di parere un ulteriore punto dal seguente tenore:

si segnala l'opportunità di enucleare, nell'ambito delle attribuzioni del ministero, la politica della casa intesa nel suo peculiare carattere di politica sociale. Tale competenza va coordinata con quelle afferenti agli aspetti infrastrutturali già attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 37.

La Commissione approva gli emendamenti Garra 43.03 e Massa 43.08, nonché gli emendamenti Manzini 45-*bis*.4, Manzini 45-*bis*.5, Bracco 46.1, e D'Alessandro Prisco 46-*bis*.1.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, relativamente al punto 47 ritiene di proporre una riformulazione:

Valuti il Governo l'opportunità di prevedere tra le funzioni del Ministero dei beni e delle attività culturali anche quella di concorrere alla diffusione della cultura italiana all'estero.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U) registra con rammarico diffuse resistenze circa l'ipotesi di trasferire il settore inerente alle attività degli istituti di cultura all'estero al Ministero dei beni e delle attività culturali. Ritiene questa sia la sede più idonea per elaborare programmi e politiche di presenza della cultura italiana nei Paesi esteri. Resta inteso

che non è sua intenzione sottrarre gli istituti in quanto organizzazioni alle competenze che pur possono sussistere sotto questo profilo in capo al Ministero degli esteri.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U) interviene rilevando che potrebbe ipotizzarsi una possibilità di competenze concorrenti tra i due ministeri e quindi ricercare una formulazione che punti alla loro collaborazione nel settore.

Dopo l'intervento del senatore GUBERT (Misto-II Centro-UPD) che ritiene non agevole distinguere struttura da attività sotto il profilo del ministero competente e l'intervento della senatrice D'ALESSANDRO PRISCO che ritiene sempre assai problematica la previsione di competenze concorrenti la senatrice BUCCIARELLI chiede che l'emendamento Bracco 47.1 sia messo in votazione.

La Commissione approva l'emendamento 47.1.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U) ritira l'emendamento a sua firma 47-bis.1.

La Commissione approva con distinte deliberazioni gli emendamenti Magnalbò 53.1 e Frattini 56.1.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ' (A.N.) ritira il suo emendamento 57-bis.1.

La Commissione respinge l'emendamento Caveri 57-bis.2. Dichiarati assorbiti dall'accoglimento di precedenti emendamenti gli emendamenti Frattini 57-bis.3 e Maggiore 57-bis.4.

Approva quindi gli emendamenti Maggiore 57-bis.5, Maggiore 57-bis.6, Cennamo 58-bis.1, Bracco 58-bis.2, Bracco 58-bis.3, Bracco 58-bis.4, Giaretta 58-bis.5, Magnalbò 58-bis.8.

Risultano ritirati, dai presentatori, gli emendamenti Maggiore 57-bis.7, Maggiore 57-bis.8, Magnalbò 58-bis.6 e Magnalbò 58-bis.7.

In merito all'emendamento Manzini 59.0 il Presidente rileva che anche in altri emendamenti è stata proposta la questione della vigilanza sull'Agenzia per la protezione civile da parte della Presidenza del Consiglio in luogo del Ministero dell'interno. Evidenzia inoltre questione della definizione del rapporto che deve sussistere tra l'agenzia suddetta e il Corpo dei vigili del fuoco, questione esplicitamente affrontata nella proposta di parere.

Il deputato Raffaele MAROTTA (F.I.) rileva che la vigilanza sull'Agenzia per la protezione civile debba essere attribuita alla Presidenza del Consiglio in virtù dell'attività di tipo plurisettoriale svolta dalla stessa agenzia.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI) si dichiara favorevole al testo del parere del relatore.

Il deputato Paola MANZINI (DS-U) ritira il proprio emendamento 59.0.

Il deputato Nuccio CARRARA (A.N.) giudica negativamente la previsione di una dipendenza organica del Corpo dei vigili del fuoco dall'Agenzia per la protezione civile sulla base del fatto che i vigili del fuoco sono tenuti a svolgere anche compiti di polizia. Ricorda l'approvazione al Senato di un ordine del giorno nelle cui premesse viene affermato lo svolgimento di attività di tutela della sicurezza da parte del Corpo dei vigili del fuoco.

Il deputato Paolo PALMA (Pop. Dem.-Ulivo) non condivide l'ipotesi di ricondurre la vigilanza sull'Agenzia per la protezione civile in capo alla Presidenza del Consiglio; rileva che, se la suddetta Agenzia è una struttura deputata a svolgere funzioni di protezione civile, l'autorità nazionale vigilante non può che essere il Ministro dell'interno. Sottolinea inoltre l'esigenza di chiarire quale debba essere il ruolo dell'Amministrazione dello Stato, anche in riferimento alle funzioni attribuite alle regioni e agli enti locali.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro-UPD) suggerisce la possibilità di configurare una organizzazione a carattere regionale del Corpo dei vigili del fuoco esprimendo dissenso sulla dipendenza organica del Corpo dei vigili del fuoco da una Agenzia.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) rileva che l'utilizzazione dei vigili del fuoco in materia di pubblica sicurezza, indipendentemente dalle situazioni di calamità, è assolutamente marginale. Richiede inoltre l'adozione nel parere di una espressione più impegnativa proponendo di utilizzare il termine «necessità» al posto di «opportunità», per quanto concerne la dipendenza organica dei vigili dall'Agenzia.

Il senatore Gianni NIEDDU (DS-U) rilevato che la protezione civile comprende competenze riconducibili a diversi apparati dello Stato insiste per il riferimento con la Presidenza del Consiglio.

Il deputato Nuccio CARRARA (A.N.) replica che qualora si stabilisse una dipendenza organica da parte dell'Agenzia predetta nei confronti dei vigili del fuoco si determinerebbe il risultato di precluderne il carattere di Corpo di polizia in quanto rimarrebbero sottratti dal coordinamento esercitato dal Ministro dell'Interno su tutte le forze di polizia.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI) si dichiara favorevole alla ipotesi di prevedere per il Corpo dei vigili del fuoco una dipendenza organica da una struttura specializzata nel campo della protezione civile quale è rappresentata dalla predetta Agenzia.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) propone che la Commissione deliberi sulla espressione «necessità».

Il deputato Paola MANZINI (DS-U) suggerisce di adottare l'espressione già contenuta nel punto del parere relativo al Ministero dell'agricoltura, dove si dice: «segnala l'esigenza».

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, accogliendo il suggerimento dell'onorevole Manzini pone in votazione il punto 59 del parere, conseguentemente riformulato.

La commissione approva.

Pertanto risultano respinti gli emendamenti Frattini 59.1 e 59.2, Lubrano Di Ricco 59.3, Magnalbò 59-ter.4. Sono dichiarati assorbiti gli emendamenti Pinggera 59.4, Palma 59.5, Carrara 59.6, Maggiore 59.7, Maggiore 59.8, Carrara 59.9, Carrara 59.10, Migliori 59.11, Magnalbò 59.12, Mundi 59.13, Di Bisceglie 59.14, Palma 59.15, Magnalbò 59-ter.3, Magnalbò 59-ter.5, Magnalbò 59-ter.6.

La Commissione approva gli emendamenti Pinggera 59.4 e Magnalbò 59-ter.1.

Risultano ritirati, dai presentatori, gli emendamenti Magnalbò 59-bis.1, Magnalbò 59-ter.2, Magnalbò 59-ter.7.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone di riformulare il punto 60 della proposta di parere alla luce dell'esito del dibattito e delle precedenti deliberazioni. Registra l'orientamento emerso in Commissione nel senso di attribuire tutti i servizi tecnici all'Agenzia per la protezione ambientale salvo il servizio sismico che fa capo all'Agenzia della protezione civile e il registro dighe che può essere ricondotto nell'ambito del Ministero del territorio e delle infrastrutture.

Il sottosegretario di Stato Franco BASSANINI ritiene opportuno, in riferimento all'ipotesi di inserire il registro dighe nell'ambito dell'Agenzia per le infrastrutture, che ciò avvenga previa valutazione di compatibilità con quanto disposto dal decreto legislativo 112/98 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali.

In seguito alla proposta di riformulazione del punto 60 della proposta di parere sono ritirati dai presentatori gli emendamenti Maggiore 60.1, Maggiore 60.2 e Maggiore 60-bis.10. Sono dichiarati assorbiti gli emendamenti Nieddu 60.3, Magnalbò 60.4, Magnalbò 60.5, Caveri 60-bis.1, Garra 60-bis.2, Magnalbò 60-bis.3, Magnalbò 60-bis.4, Garra 60-bis.5, Maggiore 60-bis.6, Maggiore 60-bis.7, Maggiore 60-bis.8, Maggiore 60-bis.9, Maggiore 60-bis.11, Maggiore 60-bis.12, Magnalbò 60-bis.13.

La Commissione respinge l'emendamento Pinggera 61.1. Risultano ritirati dai presentatori gli emendamenti Pinggera 61.2 e Bracco 61.3.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, tornando sul punto 3 della proposta di parere precedentemente accantonato invita la

Commissione ad esprimersi sul principio della nuova articolazione di Governo così come configurata nella proposta di parere. Sottolinea inoltre l'opportunità di fissare un limite massimo al numero complessivo dei ministri, come così anche prevede l'emendamento Garra 3.3.

La Commissione approva la riformulazione del punto 3 che ha recepito l'emendamento Garra 3.3, che si intende assorbito.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara così concluse le votazioni sul complesso degli emendamenti presentati alla proposta di parere. Rinviando le dichiarazioni di voto ed il voto finale sul parere alla seduta di domani concede, su espressa richiesta, la parola al senatore Gubert che ha dichiarato di non poter essere presente nella prossima seduta.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro-UPD) intende esprimere la propria posizione contraria sull'impianto complessivo del provvedimento in esame. Fa presente che la proposta del Governo non contiene alcuna riduzione del numero dei ministeri: non si registra alcuna effettiva riduzione degli apparati amministrativi ma anzi un incremento degli stessi. Le strutture vengono declassate a dipartimenti o direzioni generali, ovvero trasformate in agenzie.

Aggiunge che non è chiara la configurazione dei ministri preposti a strutture ministeriali di settore: a tal proposito esprime perplessità sulla legittimità di tale previsione alla luce di quanto previsto dalla legge delega n. 59 del 1997. Pur apprezzando l'obiettivo del Governo di procedere ad una trasformazione ed innovazione dell'apparato amministrativo esprime contrarietà circa le modalità con le quali l'obiettivo è stato perseguito. In effetti il testo del Governo riconosce in capo ad una medesima strutture ministeriale competenze assai eterogenee non facendo prevedere alcun aumento di efficienza che non può derivare dalla semplice riunificazione di amministrazioni diverse sotto un'unica denominazione. Rilevando inoltre la mancanza di una analisi dettagliata circa il rapporto costi benefici della complessiva riforma, non ravvisa una piena coerenza con l'impostazione regionalistica, permanendo invece quella centralistica.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone di considerare respinti tutti gli emendamenti precedentemente accantonati.

La Commissione consente.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente «Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ)»

(Esame e rinvio)

(R139 b00 B31^a, 0060°)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), relatore, fa presente che il provvedimento in esame prevede la trasformazione della natura giuridica del FORMEZ che passa da associazione non riconosciuta ad associazione di diritto privato. Inoltre, nel provvedimento sono inserite disposizioni che rendono più stretto il collegamento istituzionale con il dipartimento della funzione pubblica anche attraverso la precisazione della missione del FORMEZ medesimo. Conclude precisando che alcune disposizioni del provvedimento tendono a favorire la partecipazione di regioni ed autonomie locali all'interno degli organi statutari mediante organismi rappresentativi.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Comunica che la proposta di parere sarà depositata entro le ore 14 di venerdì 23 luglio. Il termine per la presentazione di emendamenti e di proposte alternative è fissato per lunedì 26 luglio ore 16.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 22.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'ente autonomo Esposizione Universale di Roma (EUR) in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) e articolo 14, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

Proposta di parere depositata dal presidente, onorevole Vincenzo Cerulli Irelli, *relatore*, in data 19 luglio 1999

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

premessi che il trasferimento di molteplici strutture amministrative della Presidenza a singoli ministeri e tra ministeri o tra ministeri ed agenzie, nonché tra organizzazione centrale ed organizzazione periferica dello Stato, comporta nella gran parte dei casi il trasferimento consequenziale del relativo personale, o comunque della maggior parte di esso, appare necessario al fine di favorire questo processo, fondamentale per l'attuazione della riforma, che il Governo avvii, con un congruo anticipo, gli opportuni contatti con le organizzazioni sindacali, senza il cui convinto assenso non sarà possibile che il processo stesso abbia gli esiti positivi che auspichiamo. Nell'ambito di questi rapporti sarà opportuno individuare adeguate forme di incentivazione anche economiche, al fine di favorire i processi di trasferimento;

rilevata la necessità di garantire una complessiva coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione centrale dello Stato e il riparto delle funzioni tra centro e periferia come definito dalla legge n. 59 del 1997, al fine di valorizzare tutte le autonomie territoriali;

rilevata l'opportunità di eliminare qualsiasi riferimento alla vigilanza sugli ordini professionali la cui disciplina – ferme restando le attuali competenze – è demandata ad apposito provvedimento legislativo;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

Per quanto riguarda il provvedimento nel suo complesso.

1. Si rileva l'opportunità che nel provvedimento siano inserite norme di coordinamento con la normativa vigente e disposizioni abrogative delle norme espressamente incompatibili con la nuova disciplina.

2. Si rileva che, in via generale, la mancanza di indicazioni circa eventuali oneri finanziari connessi all'attuazione della riforma fa presumere l'assenza di effetti finanziari negativi; in caso contrario il Governo dovrebbe prevedere una adeguata copertura finanziaria degli oneri.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei ministeri (articoli 1-7).

3. Il nuovo quadro organizzativo degli apparati di Governo, delineato dal decreto, attraverso i consistenti accorpamenti di strutture ministeriali, pone l'esigenza che le responsabilità di singole politiche di settore possano essere affidate a ministri anche secondo moduli distinti rispetto alle articolazioni dei ministeri.

D'altra parte, il forte processo di delegificazione in atto nella materia dell'organizzazione, che investe finanche la distribuzione delle competenze all'interno dei singoli ministeri, induce a rendere più elastica la struttura del Governo, superando la rigida articolazione attuale, che vede la titolarità di ciascun ministero e delle relative politiche in capo ad un ministro.

Questa rigida articolazione della struttura del Governo, peraltro già notevolmente modificata dall'istituto dei ministri senza portafoglio operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 9, legge n. 400 del 1988), è posta, come è noto, da norme legislative ordinarie, e perciò modificabili in questa sede, sulla base dei principi di razionalizzazione e semplificazione organizzativa contenute nella legge delega n. 59 del 1997.

Appare perciò opportuno introdurre nel testo una norma che consenta un'articolazione delle responsabilità di direzione politica e di coordinamento affidate ai singoli ministri all'atto della formazione del Governo, distinta dall'articolazione organizzativa dei ministeri.

A ciascun ministro potrà essere affidata la direzione politica di un intero ministero ovvero di singole strutture ministeriali, similmente allo schema utilizzato nell'ambito della Presidenza del Consiglio.

La responsabilità politica di ciascun ministro nei confronti del Parlamento ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione sarà circoscritta all'ambito delle attribuzioni che gli sono conferite («gli atti del proprio dicastero»).

Si propone pertanto di inserire nel testo il seguente articolo *2-bis* (Ministri):

«1. La direzione politica di ciascun Ministero ovvero di singole strutture organizzative in esso incardinate è affidata alla responsabilità di un Ministro.

2. All'atto della costituzione del Governo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabilite le responsabilità di direzione politica e di coordinamento attribuite ai singoli ministri, restando determinati dalla legge il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri».

4. Si preveda all'articolo 2 che ciascun Ministero eserciti le proprie attribuzioni, ivi comprese quelle relative alle funzioni di indirizzo e coordinamento, avvalendosi dei propri sistemi informativi automatizzati, assicurandone l'interconnessione e la cooperazione nel proprio ambito e per il tramite della Rete unitaria delle Pubbliche amministrazioni (RUPA) con i sistemi informativi automatizzati delle altre Amministrazioni, centrali e locali.

5. Si ritiene che nel sistema di delegificazione introdotto dal decreto non possa più configurarsi come vizio d'incompetenza la violazione di norme circa la ripartizione di competenza tra strutture appartenenti allo stesso dicastero rilevando il vizio in questione solo in relazione agli ambiti di competenza dei diversi ministeri o agenzie. Di conseguenza all'articolo 2, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma 2-*bis*:

«2-*bis*. Atti o provvedimenti amministrativi emanati da un ministero o da una agenzia in materia di competenza di altro ministero o agenzia sono annullabili per vizio di incompetenza ai sensi e per effetto dell'articolo 26 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni ed integrazioni».

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «dei rispettivi compiti» aggiungere le seguenti: «nonchè la competenza circa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi»; inoltre dopo le parole: «15 marzo 1997, n. 59» aggiungere le seguenti: «La violazione di dette norme sulla rispettiva competenza di uffici e organi nell'ambito del medesimo ministero o nella medesima agenzia non incide sulla validità degli atti adottati».

6. All'articolo 4, comma 1, si osserva che il richiamo ai decreti ministeriali non appare coerente con il successivo riferimento all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei ministeri siano determinati con regolamenti di delegificazione, emanati ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, e quindi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato; si rileva, pertanto, l'opportunità di specificare che i decreti ministeriali sono emanati ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

7. Si chiarisca, attraverso una apposita disposizione interpretativa, che spetta ai decreti ministeriali di cui alla lettera *e*) del comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 individuare gli uffici non dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali e stabilirne i relativi compiti. Aggiungere quindi il seguente comma 5 all'articolo 4:

«5. All'individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici di livello non dirigenziale di ciascun Ministero si provvede con decreto ministeriale di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988».

8. Si reputa opportuno, all'articolo 7, comma 2, alla lettera *e*) inserire la seguente disposizione:

e-bis) All'atto del conferimento degli incarichi il compenso è commisurato alla quantità e qualità della prestazione ed è comunque non superiore al trattamento economico complessivo del dirigente generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, salvo i casi di personale che, precedentemente all'incarico, sia in servizio presso soggetti pubblici e privati con trattamento economico complessivo superiore, per il quale il compenso non

può comunque eccedere il trattamento economico complessivo in godimento».

Per quanto riguarda le agenzie (articoli 8-10).

9. Si rimette alla valutazione del Governo l'opportunità di definire una configurazione giuridica unitaria per le agenzie, fatte salve le particolari esigenze di operatività e di funzionamento che ne giustifichino un peculiare carattere giuridico. In particolar modo si suggerisce di riconoscere la personalità giuridica solo quando la specificità dei compiti svolti lo richieda. Inoltre si ritiene che la disciplina generale delle agenzie relativamente agli organi non debba essere suscettibile di deroga. In tal senso dovranno venir meno i consigli di amministrazione, laddove previsti, ritenendo conseguentemente opportuno un potenziamento dei comitati direttivi a supporto dei compiti e delle attività del presidente/direttore generale.

Per quanto riguarda l'amministrazione periferica (articolo 11).

10. Si segnala che l'articolo 11 necessita di una riformulazione al fine di evitare equivoci ed incertezze di interpretazione. Occorre pertanto determinare in maniera precisa compiti e responsabilità del prefetto quale titolare dell'ufficio territoriale di Governo nei confronti degli uffici di altre amministrazioni che in esso vengono accorpate nonchè nei confronti dell'esterno.

11. Alla luce delle vigenti norme costituzionali e nella prospettiva di una più generale riforma in senso federalista dello Stato, si reputa opportuno mantenere distinte all'articolo 11 le due figure del prefetto e del commissario del Governo, ferma restando l'esigenza di un raccordo di quest'ultimo istituto con la normativa sugli uffici territoriali di Governo.

12. Si segnala l'esigenza di un'attenta valutazione delle modalità di svolgimento in sede decentrata, da parte degli uffici territoriali del Governo, di funzioni che sono ora affidate a strutture operative la cui competenza territoriale ha un ambito di riferimento diverso da quello provinciale.

13. In connessione con il punto precedente si ritiene opportuno stabilire una sede di raccordo in ambito locale tra le strutture amministrative dello Stato. In tal senso il comma 5 dell'articolo 11 potrebbe essere così riformulato:

«5. La responsabilità dei procedimenti amministrativi in materia di esteri, giustizia, difesa, tesoro, finanze, pubblica istruzione, beni ed attività culturali, resta in capo ai responsabili degli uffici delle amministrazioni decentrate dipendenti dai relativi ministeri o agenzie. A fini di coordinamento e raccordo fra le amministrazioni statali e gli enti locali, presso ciascun ufficio territoriale del Governo è costituita una conferenza permanente. La conferenza, presieduta dal prefetto, è composta dai responsabili delle strutture periferiche dello Stato ed ha il compito di coordinare l'azione delle diverse amministrazioni statali sul territorio».

14. Si ravvisa l'opportunità anche in relazione alle competenze che la legge n. 400 del 1988 attribuisce al Commissario di Governo di prevedere a livello regionale una analoga conferenza permanente che possa consentire, nel diverso e più ampio ambito territoriale un raccordo fra le strutture statali che in esso operano e l'ente Regione.

Per quanto riguarda il Ministero dell'Interno (articoli 14 e 15).

15. Si renda esplicita la competenza – oggi sottintesa in quella più generale della tutela dei diritti civili – nella materia dei rapporti con le confessioni religiose. Per tale ragione si propone che all'articolo 14, comma 2, lettera *d*) dopo le parole «tutela dei diritti civili» siano aggiunte le parole «ivi compresi quelli delle confessioni religiose». Conseguentemente sembrerebbe opportuno aggiungere al comma 4 il riferimento alle leggi 20 maggio 1985, n. 206 e 222 e alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Per quanto riguarda il Ministero della giustizia (articoli 16-18).

16. All'articolo 16, comma 2, si sostituiscano le parole «spettanti allo Stato» con le parole «secondo la normativa in vigore». In alternativa, si propone di sostituire l'intero comma 2 dell'articolo 16 con il seguente «2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti».

17. Si reputa opportuno modificare la denominazione «servizi relativi all'esecuzione della pena» di cui alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 16 in quella di «servizi relativi all'amministrazione penitenziaria». La denominazione proposta appare comprensiva dell'esecuzione dei provvedimenti di custodia cautelare e di applicazione delle misure di sicurezza che non rientrano nel concetto tecnico-giuridico di «pena».

18. Si reputa opportuno trasferire le funzioni relative al «casellario giudiziale» tra le funzioni di cui all'articolo 16, comma 3, lettera *b*).

19. Si ritiene opportuno, per le aree funzionali di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma 3 dell'articolo 16, elencare espressamente le funzioni affidate.

20. All'articolo 18, comma 1, si elimini il riferimento ai professori e ricercatori universitari, nonché agli avvocati in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di Cassazione, ai sensi della legge 5 agosto 1998, n. 303. Si ritiene infatti che professori e ricercatori, nonché gli avvocati, a prescindere dai requisiti per la nomina a consigliere di Cassazione, rientrino certamente tra i soggetti estranei all'amministrazione ai quali ricorrere, per le loro attitudini e qualità professionali, in caso di specifiche esigenze di servizio come previsto nell'ultima parte dello stesso comma 1 dell'articolo 18.

21. Si sostituisca il comma 3 dell'articolo 18 con il seguente:

«3. Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati agli uffici del Ministero previsti dal presente capo non deve superare le 50 unità».

Per quanto riguarda il Ministero della difesa (articoli 19 e 20).

22. Si sostituisca il comma 1 dell'articolo 20 con il seguente:

«1. Il Ministero si articola in un segretariato generale ed in direzioni generali in numero non superiore a 10».

23. Si inseriscano al comma 2 dell'articolo 20 dopo le parole «18 febbraio 1997, n. 25» le seguenti «e nel relativo regolamento di attuazione».

24. All'articolo 20 si reputa opportuno prevedere la costituzione di una Agenzia Industrie Difesa destinata ad assorbire, opportunamente ristrutturati, una serie di stabilimenti industriali della Difesa al momento operanti come autonome unità produttive.

Per quanto riguarda il Ministero delle attività produttive (articoli 25-30).

25. Si ritiene che quanto stabilito all'articolo 22 debba essere coordinato con le disposizioni contenute all'articolo 26, comma 1, lettera a) relative al Ministero delle attività produttive. In particolare le azioni dirette a sostenere ed attuare le politiche di coesione nelle aree depresse dovrebbero essere distinte tra funzioni di programmazione e definizione di obiettivi, nonché cofinanziamento comunitario, da mantenere in capo al Ministero dell'economia e le funzioni di gestione e attuazione delle politiche di sostegno allo sviluppo locale da attribuire al Ministero delle attività produttive.

26. Si rimetta al Governo la valutazione circa l'opportunità di distinguere all'articolo 26, comma 1, lettera a) la gestione di azioni dirette alle imprese nel campo della ricerca applicata e del trasferimento tecnologico, da quelle relative alla ricerca svolta nelle sedi proprie dell'università e della ricerca scientifica.

27. All'articolo 27 si preveda che nella costituzione di dipartimenti non vi sia una rigida corrispondenza con le aree funzionali definite all'articolo 26. In ogni caso si segnali l'esigenza di un'apposita direzione all'interno del dipartimento sia per quanto concerne il turismo sia per quanto concerne la cooperazione.

28. Si preveda all'articolo 30 la possibilità dell'Agenzia per la proprietà industriale di avvalersi, attraverso convenzione, degli uffici delle camere di commercio, al fine dell'esercizio di eventuali funzioni a livello periferico.

29. Nell'ambito del comparto delle attività produttive si segnala l'esigenza di connotare separatamente, con l'istituzione di specifico ministero, il settore dell'agricoltura, sia per le sue peculiari caratteristiche funzionali sia per la particolare rilevanza che tale settore ha nella formulazione delle politiche comuni europee. Nella definizione delle attribuzioni di questo Ministero che debbono in ogni caso ricondursi al contenuto delle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 26, fatto salvo il settore agroindustriale da conservare in capo al Ministero delle attività produttive, occorre tener presente le fortissime connessioni esistenti fra politiche agricole e politiche ambientali, segnatamente per quanto ri-

guarda la politica forestale ed ambientale nella parte di competenza statale, la difesa del suolo, la tutela delle acque e le altre attività connesse.

Per quanto riguarda il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (articoli 31-36).

30. Si segnala il rischio che si determinino ambiguità, nell'ambito delle funzioni e dei compiti delle regioni e dello Stato, a causa dell'assenza di esplicita abrogazione di disposizioni della legge n. 349 del 1986. In tal modo potrebbe vanificarsi il ruolo del sistema autonomistico.

31. Si suggerisce di inserire all'articolo 32, comma 1, lettera *a*) prima delle parole «politiche di sviluppo sostenibile» le seguenti «promozione di» in linea con quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1.

32. All'articolo 32, comma 1, lettera *c*), siano chiarite, in base a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, le competenze in materia di polizia forestale ambientale da attribuire allo Stato.

33. Si chiarisca all'articolo 33, comma 3, quali siano «i compiti e le funzioni del ministero in ambito locale».

34. Fermo restando quanto disposto all'articolo 92 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, costituiscono uffici periferici del Ministero, al fine dello svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla normativa vigente, il Magistrato delle acque di Venezia ed il Magistrato per il Po.

35. Si chiarisca inoltre quale rapporto sussista tra l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 34 e le Agenzie regionali.

36. Si ritiene opportuno all'articolo 34, comma 3, precisare la natura autonoma del Registro italiano dighe rispetto all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. Conseguentemente non appare coerente il passaggio di personale e di risorse del Registro all'Agenzia previsto al comma 5 dell'articolo 34.

37. Si preveda il trasferimento all'Agenzia di cui all'articolo 34 delle funzioni tecniche di individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali, attribuite al ministero all'articolo 32, comma 1, lettera *d*).

Per quanto riguarda il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (articoli 37-40).

38. Si valuti la possibilità che le funzioni in materia di reti di telecomunicazioni siano attribuite al ministero delle infrastrutture, anziché al Ministero delle attività produttive. Tale scelta consentirebbe l'integrazione delle reti materiali e immateriali in un vero e proprio sistema.

39. All'articolo 38, comma 1, si inserisca un espresso riferimento alla disciplina e alla sicurezza della navigazione e del volo, precisando altresì che le competenze dello Stato in materia di navigazione del trasporto nelle acque interne devono intendersi riferite alla sola sicurezza e alla programmazione del sistema idroviario padano-veneto, come previsto dall'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conseguentemente occorre attribuire al Ministero in questione le funzioni di

vigilanza sull'agenzia nazionale per la sicurezza del volo, di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66 che all'articolo 8, comma 9, dello schema di decreto legislativo sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio si prevede di trasferire al Ministero dell'interno.

40. All'articolo 38, comma 2, si precisino le disposizioni di cui al decreto legislativo 79/99 alle quali si intende fare riferimento, relativamente alla gestione della rete elettrica nazionale da parte dell'apposita società.

41. All'articolo 39, comma 2, si precisino le modalità di svolgimento in sede decentrata, da parte degli uffici territoriali del Governo, di funzioni che sono ora affidate a strutture operative la cui competenza territoriale non ha come riferimento l'ambito provinciale, quali ad esempio, le direzioni marittime, le capitanerie di porto e direzioni di circoscrizione aeroportuale.

42. All'articolo 40, comma 2, si integrino i compiti assegnati all'agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture con gli altri compiti di carattere prevalentemente tecnico operativo di spettanza statale, fermi restando i compiti dell'ACI e degli Automobile Club regionali; all'articolo 40, comma 4, si preveda che il centro elaborazione dati della motorizzazione civile venga trasferito all'agenzia per gestire le procedure informatiche e i collegamenti telematici sul territorio nazionale.

Per quanto riguarda il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (articoli 41-43).

43. Si ritiene che la «missione» del nuovo Ministero delle politiche sociali per quanto riguarda le politiche occupazionali debba trovare definizione più netta e più forte, in grado di rendere evidente la centralità delle funzioni riferite a tale missione propria del Ministero stesso. Ciò deve trovare spazio nell'articolo 42, comma 1, lettera *d*). Allo stesso fine, e quindi alla lettera *a*), appare opportuno esplicitare meglio le funzioni circa le agevolazioni, i contributi e gli incentivi (non limitandoli agli «incentivi alla persona») a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione.

44. Nella indicazione dei compiti del nuovo Ministero delle attività produttive all'articolo 26, comma 1, lettera *a*) si trova indicata la competenza sulla «determinazione di macchine, impianti e prodotti industriali anche con riferimento ai profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro», e ancora nella stessa lettera *a*) «definizione delle condizioni di sicurezza nei posti di lavoro». La Commissione ritiene invece che la materia della sicurezza del lavoro debba collocarsi in capo ad un unico soggetto e che esso non possa essere altro che il nuovo Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nell'area delle politiche del lavoro e della tutela dei lavoratori (articolo 42, comma 1, lettera *d*). In tal senso valuti il Governo l'opportunità di prevedere un dipartimento *ad hoc* o, in alternativa, la creazione di un'Agenzia con connotati eminentemente tecnici.

45. Valuti il Governo l'opportunità di riconoscere – anche sulla base delle recenti riforme in materia di rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni – al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la

competenza in materia di trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ferme restando le competenze attribuite alle autonomie territoriali.

Per quanto riguarda il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (articoli 44-46).

46. Per quanto riguarda il numero dei dipartimenti, definito dall'articolo 46, si reputa preferibile un'articolazione in quattro dipartimenti, di cui due per l'istruzione e due per l'università e la ricerca. In particolare, dei due dipartimenti dedicati all'istruzione, uno dovrebbe avere compiti di indirizzo, ricerca, sperimentazione e valutazione, mentre l'altro dovrebbe avere compiti essenzialmente gestionali. Quanto agli altri due dipartimenti, uno dovrebbe avere competenza sul sistema universitario e l'altro sulla ricerca scientifica e tecnologica.

Per quanto riguarda il Ministero per i beni e le attività culturali (articoli 47-49).

47. Valuti il Governo l'opportunità di prevedere tra le funzioni del Ministero dei beni e delle attività culturali anche la funzione di promozione della cultura italiana all'estero.

48. Si sostituisca nell'elencazione – di cui all'articolo 48 – delle attività di spettacolo la cui promozione è affidata al Ministero, la parola «commediografiche» con l'altra «cinematografiche»; la locuzione «attività commediografiche» sarebbe infatti non solo un inopportuno neologismo, ma anche e soprattutto una ripetizione rispetto alle «attività teatrali», già specificate.

49. Si inserisca nell'elenco di attività di cui all'articolo 48 – dopo il richiamo alle «attività circensi» – il richiamo allo spettacolo viaggiante; in caso contrario, si opererebbe un'immotivata esclusione a danno del medesimo, benchè nel decreto legislativo istitutivo del Ministero vi sia espressa menzione dello spettacolo viaggiante nell'ambito delle attività culturali che spetta al Ministero promuovere.

50. All'articolo 49, comma 2, si precisi che l'articolazione periferica del Ministero si compone, non solo delle sovrintendenze regionali (le cui competenze dovrebbero comunque essere meglio definite), delle sovrintendenze di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975 e degli archivi di Stato, ma anche delle biblioteche pubbliche statali.

Per quanto riguarda la riforma del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione fiscale (articoli 51-69).

51. Nell'ambito del riordino delle funzioni e dell'assetto del Ministero delle finanze, si individuino le soluzioni più opportune, sotto il profilo organizzativo, al fine di valorizzare adeguatamente le esperienze e le attività svolte dal SECIT, anche alla luce dei recenti provvedimenti di riforma adottati in materia.

52. Si valuti l'opportunità di formulare in termini più dettagliati e meno generici la disposizione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'ar-

ticolo 51 che concerne i poteri di coordinamento e vigilanza «attribuiti dalla legge su altri enti o organi», senza ulteriori specificazioni quanto alla individuazione degli enti ai quali si intende fare riferimento. Analoghe considerazioni si possono svolgere con riferimento alle disposizioni di cui alla successiva lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 51, la cui formulazione non consente di comprendere chiaramente quali siano gli organi e gli enti «che comunque esercitano funzioni in materia di tributi di competenza dello Stato», relativamente ai quali si stabilisce che il Ministero dovrebbe provvedere al coordinamento dei reciproci rapporti.

53. Si definiscano in termini più precisi le modalità mediante le quali, ai sensi della lettera *e*), comma 1, dell'articolo 51, il Ministero dovrebbe provvedere al coordinamento del «sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore», nell'ambito della rete unitaria della Pubblica amministrazione, stante l'esigenza – segnalata anche dal Fondo monetario internazionale – di assicurare una stretta integrazione fra i sistemi informativi che verranno impiegati dal Ministero, dalle diverse agenzie e dalla Guardia di finanza, e tenuto conto dell'esigenza di prevedere la creazione, nell'ambito dell'amministrazione, di una struttura specificamente destinata a curare la «gestione strategica dei sistemi informativi». Nella ricerca delle soluzioni più idonee, anche sotto il profilo delle valutazioni costi-benefici, ad assicurare il conseguimento dell'obiettivo di dotare l'amministrazione di una rete informatica efficiente e coordinata, particolare attenzione dovrà essere dedicata agli aspetti problematici derivanti dal mutato assetto proprietario dell'attuale concessionaria.

54. Si definiscano con maggiore precisione le modalità e gli strumenti idonei a garantire il coordinamento delle attività svolte dalle diverse agenzie.

55. In riferimento al comma 2 dell'articolo 51, si consideri con la dovuta attenzione l'esigenza di assicurare una intensa e proficua collaborazione tra il Corpo della Guardia di finanza e le agenzie, comunque in termini tali da tutelare adeguatamente le specificità che caratterizzano l'attività della Guardia di finanza e nel rispetto della sua autonomia organizzativa.

56. Si valuti l'opportunità di unificare l'agenzia del demanio e l'agenzia del territorio. Nel caso si mantenesse la distinzione tra le due agenzie, appare opportuno considerare con la massima attenzione l'esigenza di procedere in sede di riparto delle funzioni in termini tali da evitare la dispersione di risorse e la duplicazione di attività e da assicurare la massima funzionalità. Tale aspetto rileva, in particolare, per quanto concerne l'attribuzione all'agenzia del territorio, della gestione dell'osservatorio del mercato immobiliare e degli uffici estimativi, la cui funzione strumentale risulta essenziale per il completamento del processo di revisione di valori catastali.

57. All'articolo 54 concernente la disciplina dei rapporti tra il Ministero e le agenzie fiscali, si preveda che l'atto di indirizzo che il Ministro è chiamato a predisporre, annualmente, sia trasmesso al Parlamento.

58. All'articolo 64 si chiarisca che i poteri trasferiti al commissario non sono solo quelli previsti dal decreto ma anche quelli contemplati dallo statuto.

Per quanto riguarda l'Agenzia di protezione civile (articoli 74-82).

59. Si segnala l'opportunità di ricondurre il Corpo dei vigili del fuoco alla dipendenza organica dell'Agenzia. Occorre in ogni caso definire con precisione l'imputazione di responsabilità in materia di protezione civile a livello periferico, chiarendo il ruolo in materia delle regioni e delle autonomie territoriali e i rapporti di queste con l'Agenzia.

60. Si reputa inopportuna l'esclusione degli altri servizi tecnici nazionali (a parte il servizio sismico) dal trasferimento all'Agenzia. Per ragioni di completezza, derivando la protezione civile non solo da eventi sismici, la gestione dovrebbe essere unificata (articolo 74, comma 2).

Per quanto riguarda l'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale (articoli 83 e 84).

Si valuta positivamente la previsione dell'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale che risponde alla concezione moderna ed «europea» della formazione permanente per tutti i cittadini e come elemento essenziale ai fini dell'occupazione e dell'occupabilità e un superamento positivo della distinzione tra formazione professionale e istruzione professionale. Si ritiene, però, che l'Agenzia debba essere sottoposta alla vigilanza del Ministro del lavoro e al Ministro della pubblica istruzione evitando che si introducano elementi di appesantimento, quale potrebbe essere l'ipotesi di «indirizzi definiti con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri».

Ai fini dell'efficienza e dell'efficacia dell'Agenzia si ritiene preferibile la previsione dell'intesa tra i due Ministri competenti.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

EMENDAMENTI

A) Con le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente, nel punto 1 non individuate nè individuabili;

B) Con le specificazioni delle vigenti disposizioni che resteranno abrogate.

1. 1.

GARRA, MAROTTA

L'osservazione n. 2 ha spessore di condizione e come tale si propone venga recepita dalla bicamerale.

2. 1.

GARRA, MAROTTA

Si propone di inserire nel testo del parere al punto n. 2-bis la proposta di aggiunta, infine all'articolo 1 del seguente ulteriore comma:

«Il Governo può disporre anche con norme di attuazione degli statuti speciali delle regioni, che singole funzioni o compiti previsti nel presente decreto legislativo vengano trasferite o delegate alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano o ad enti locali delle stesse».

2. 2.

PINGGERA, THALER

Dopo il punto 2 aggiungere un punto 2-bis:

«2-bis. Si rileva che a fini di maggiore chiarezza, dovrebbe essere esplicitato in una serie di passaggi (articoli 8, 21, 25 e 41) – nei quali vengono fatte salve le funzioni conferite alle regioni ed agli enti locali –, il riferimento alle autonomie funzionali che vengono richiamate in questo senso nel comma 2 dell'articolo 1.

2. 3.

GIARETTA

Integrare, alla fine, il punto 3 con le seguenti parole: Si propone, inoltre di emendare l'articolo 2, aggiungendo, alla 2. Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali.

3. 1. COVIELLO, PALMA, GIARETTA

Si propone di sopprimere il punto 3) della proposta di parere.

3. 2. NUCCIO CARRARA

Aggiungere al punto 3 del parere il seguente comma 2-bis:

«2-bis. Il numero dei ministri ai quali non è affidato un intero ministero non può superare il numero dei ministeri previsto dal precedente articolo 2.

3. 3. GARRA, MAROTTA

Al punto 3 inserire le seguenti parole: Al comma 1 dopo «11. Ministero per i beni e le attività culturali» aggiungere: «12. Ministero delle Telecomunicazioni».

3. 4. MAGGIORE

Dopo l'osservazione 3, inserire la seguente:

All'articolo 2, comma 1), si sostituisca il punto 9 con i seguenti:
«9. Ministero della Salute. 9-bis. Ministero del Lavoro. 9-ter. Ministero della Famiglia e delle Politiche Sociali;
di conseguenza inserire all'articolo 3), comma 1), i nuovi Ministeri».

3. 5. GUBERT

Dopo l'osservazione 3, inserire la seguente:

«All'articolo 2, comma 1), siano inseriti il seguente Ministero:
6-bis. Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

3. 6. GUBERT

Punto 5, dubbio che vada oltre la delega.

5. 1. D'ALESSANDRO PRISCO

Sopprimere l'articolo 2-bis. di pag. 3, nonché la locuzione da: di conseguenza a 2-bis.

5. 2.

GARRA, MAROTTA

(L'incompetenza assoluta non è causa di annullabilità, bensì di nullità)

Al punto 7 restringere agli: uffici dirigenziali non generali in quanto la individuazione degli uffici non dirigenziali e di competenza del dirigente, in base al decreto legislativo 29/93.

7. 1.

D'ALESSANDRO PRISCO

Al punto 8 sopprimere: In quanto porterebbe alla modifica del decreto legislativo 29/93 per la quale la delega è scaduta il 31 ottobre 1998 ed è stata esercitata con le modifiche contenute nel decreto legislativo 80/98.

8. 1.

D'ALESSANDRO PRISCO

Al punto 8 del parere sopprimere le parole da: salvo i casi a in godimento.

8. 2.

GARRA, MAROTTA

Al punto 9 sopprimere il periodo dalle parole: inoltre si ritiene ... fino alla parola direttore generale.

9. 1.

MANZINI, BARBIERI, VEDOVATO, DI BISCEGLIE

Al punto 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: Appare in particolare necessario disciplinare il ricorso allo strumento dell'agenzia dotata di personalità giuridica come ipotesi ordinaria e generale e valutare contestualmente con attenzione se la fattispecie dell'agenzia senza personalità giuridica costituisca effettivamente lo strumento più idoneo a realizzare l'obiettivo non solo di uno snellimento delle strutture ministeriali, ma anche di una effettiva capacità operativa delle strutture di nuova istituzione, evitando in particolare il pericolo che il ricorso ad agenzie senza personalità determini rigidità operative che contraddicono l'obiettivo sopraindicato, che può invece essere più opportunamente raggiunto esclusivamente mediante agenzie realmente autonome con personalità di diritto pubblico.

9. 2.

FRATTINI

Al punto 9 sopprimere dalle parole: Inoltre si ritiene che la disciplina generale delle agenzie relativamente agli organi ... fino alla fine del punto.

9. 3.

MIGLIORI

Al punto 9, aggiungere in fine le seguenti: Va infine precisato come l'ambito territoriale delle Agenzie debba essere almeno quello regionale e che, laddove possibile, il referente in ambito locale sia la regione al posto di strutture periferiche delle agenzie.

9. 4.

CAVERI

Al punto 9 (per quanto riguarda le agenzie - articoli 8-10) sopprimere dalle parole: Inoltre si ritiene che la disciplina generale delle agenzie relativamente agli organi ...fino alla fine del punto.

9. 5.

DI BISCEGLIE, MANZINI

Al punto 9 del parere aggiungere in fine all'articolo 10 sopprimere nel titolo le parole: e di protezione civile e al comma 1 sopprimere le parole: e quella di protezione civile e le parole e del Capo IV.

9. 6.

MARCHETTI

Al punto 9 del parere aggiungere in fine sopprimere gli artt. 8, 9, 83.

9. 7.

MARCHETTI

Punto 9 del parere: (per quanto riguarda le agenzie - artt. 8-10:

Sopprimere dalle parole inoltre si ritiene che la disciplina generale delle agenzie relativamente agli organi ... fino alla fine del punto.

9. 8.

MAGGIORE

Sopprimere le parole da in particolare a lo richieda.

9. 9.

GARRA, MAROTTA

Al punto 9 aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 8, comma 1, dopo le parole e locali aggiungere le seguenti parole territoriali e funzionali.

9. 10. MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

Al punto 10 dopo le parole ufficio territoriale di Governo inserire le seguenti: che mantiene il nome di prefettura.

10. 1. PALMA

Al punto 10, aggiungere in fine le seguenti: e di conseguenza, va modificato il comma 2 dell'articolo 15. Inoltre alla fine del comma 2 dell'articolo 11 va fatto riferimento alle regioni e agli enti locali.

10. 2. CAVERI

Sopprimere il punto 10 del parere.

10. 3. MARCHETTI

Il punto 11 dello schema di parere è così sostituito: Alla luce delle vigenti norme costituzionali e nella prospettiva di una più generale riforma in senso federalista dello Stato, tenuto anche conto del testo presentato dal Governo in materia, si ritiene condivisibile la scelta che il Prefetto preposto all'Ufficio territoriale del Governo nel capoluogo di regione assuma anche le funzioni di Commissario del Governo. Ciò ferma restando l'esigenza di integrare la formulazione del comma 4 dell'articolo 11 con l'indicazione dei criteri di esercizio della potestà regolamentare, attraverso i quali garantire un adeguato svolgimento delle relative funzioni commissariali.

11. 1. PALMA

Al punto 11, aggiungere in fine le seguenti: e l'opportunità di trasferire al Presidente della regione funzioni di fonte non costituzionale.

11. 2. CAVERI

Si propone la soppressione del punto 11 e, di conseguenza, del punto 14.

11. 3. PALMA

Si propone di inserire nel testo del parere al punto n. 11.

La raccomandazione di trasferire ai Presidenti delle Giunte regionali o ai Presidenti della Giunta della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano i compiti del Commissario del Governo, che a costituzione e statuto invariato non devono necessariamente essere esercitate dal commissario del Governo.

11. 4. PINGGERA, THALER

Sopprimere il punto 11 del parere.

11. 5. MARCHETTI

Al punto 12 del parere aggiungere in fine: all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: gli uffici territoriali del Governo sopprimere da mantengono tutte le funzioni fino a in generale.

12. 1. MARCHETTI

All'articolo 12 aggiungere in fine: sopprimere il comma 3 dell'articolo 11.

12. 2. MARCHETTI

Al punto 12 del parere aggiungere in fine: all'articolo 11, comma 3, sostituire il comma con il seguente: il commissario del Governo è preposto anche all'ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione.

12. 3. MARCHETTI

Dopo il punto 12 inserire il seguente:

12-bis. L'Ufficio territoriale di governo è la sede della direzione dell'amministrazione periferica dello Stato, ad eccezione delle amministrazioni periferiche della giustizia e della difesa per quanto attiene alle sole attività di specifico interesse.

12. 4. PALMA

Sostituire l'osservazione 13 con la seguente: sia soppresso il comma 5) dell'articolo 11.

13. 1. GUBER

Al punto 13 chiarire i rapporti tra l'istituenda conferenza e il comitato provinciale della P.A. prevedendone eventualmente l'assorbimento e la possibilità di convocazione a struttura variabile in relazione ai temi di trattare. Di conseguenza sopprimere il punto 14.

13. 2.

PALMA

Al punto 14 sono soppresse le seguenti parole: anche in relazione alle competenze che la legge n. 400 del 1988, attribuisce al Commissario del Governo.

14. 1.

PALMA

Dopo il punto 14, aggiungere il seguente:

14-bis. In riferimento al complesso del titolo vanno salvaguardati i particolari ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

14-bis. 1.

CAVERI

Aggiungere dopo il punto 14 il seguente:

«Valuti il Governo – per ragioni di organicità di indirizzo politico e amministrativo e in coerenza con quanto disposto dall'articolo 12 dello stesso Decreto legislativo in esame – l'opportunità di confermare la competenza del Ministero degli Affari Esteri in materia di emigrazione rivedendo conseguentemente quanto disposto in argomento all'articolo 41 dello schema di Decreto legislativo.

14-ter. 1.

DUVA

Aggiungere dopo il punto 14 il seguente:

Si fa osservare che la formulazione contenuta nel testo del Governo «al Ministero sono trasferite le funzioni ... in materia di emigrazione e tutela dei lavoratori emigrati all'estero» può risultare equivoca nel senso che al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali venga attribuita la complessiva competenza in materia di emigrazione, che si ritiene, invece, giustamente ed ovviamente resti alla competenza del Ministero degli Affari Esteri, come peraltro si evince dall'articolo 8, comma 1 dello schema di Decreto legislativo di riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

14-ter. 2.

D'ALESSANDRO PRISCO

Aggiungere dopo il punto 14 il seguente:

In merito alle competenze del nuovo Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali si raccomanda che l'articolo 41 mantenga al Ministero degli Esteri le competenze in materia di emigrazione e tutela dei lavoratori emigrati all'estero.

14-ter. 3.

GIARETTA, COVIELLO, PALMA

Art. 15.

Si propone di aggiungere al punto n. 15 la proposta di trasferire l'amministrazione del corpo nazionale dei vigili del fuoco alle regioni.

15. 1.

PINGGERA, THALER

Dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:

«si ravvisa l'esigenza di una stretta dipendenza del ministero dell'interno del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, a tal fine, si propone la sostituzione del comma 3 dell'articolo 14 con il seguente: "3. - Il corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente. Esso dipende organizzativamente e funzionalmente dal Ministero dell'Interno"».

15. 2.

GARRA, MAROTTA

Al punto 15 del parere aggiungere le seguenti parole: Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: politiche di protezione civile, poteri di ordinanza in materia di protezione civile.

15. 3.

MAGGIORE

Al comma 2, sopprimere le parole: e dalle strutture periferiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

15. 4.

MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

Al punto 15 occorre istituire anche che: la difesa civile e: la protezione civile sono parti di un unico settore di attività.

15. 5.

PALMA

Al punto 15 aggiungere la seguente osservazione: All'articolo 14, comma 1, sopprimere le parole: politiche di protezione civile, poteri di ordinanza in materia di protezione civile.

15. 6. MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

Al punto 15 aggiungere la seguente osservazione: All'articolo 14, alla fine del comma 1, sopprimere le parole: soccorso pubblico, prevenzione incendi.

15. 7. MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

Al comma 2, articolo 15 sopprimere le parole: e dalle strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

15-bis. 1. MAGGIORE

Dopo il punto 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Al comma 3 dell'articolo 14 va chiarito come il legame con i Vigili del fuoco sia solo funzionale.

15-bis. 2. CAVERI

Dopo il punto 15, aggiungere il seguente punto: e, di conseguenza, va tolto il riferimento ai Vigili del fuoco al comma 2 dell'articolo 15.

15-bis. 3. CAVERI

Al punto 16, del parere aggiungere in fine «all'articolo 16, comma 2, dopo la parola: «ordinari» aggiungere: «e amministrativi».

16. 1. MARCHETTI

Al punto 16 aggiungere:

Al comma 2, articolo 16 dopo le parole: ordini forensi e notari *aggiungere le seguenti:* e dei dottori commercialisti.

16. 2. MAGGIORE

Aggiungere al punto 16:

Al comma 2, articolo 16 sostituire le parole: vigilanza sugli ordini forensi e notarili *con le seguenti*: vigilanza su tutti gli ordini professionali.

16. 3.

SILIQUNI

Dopo il punto 19, aggiungere il punto 19-bis.

All'articolo 16 punto 2, si ritiene opportuno lasciare la competenza di: vigilanza sugli ordini professionali *sopprimendo le parole*: forensi e notarili.

16. 4.

MANZINI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al punto 18, del parere premettere: all'articolo 16, comma 3, lettera a), *sostituire*: ambito civile e penale *con*: ambito civile, penale e amministrativo.

18. 1.

MARCHETTI

Al punto 20, del parere aggiungere in fine: all'articolo 18, comma 1, sopprimere le parole: i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative.

20. 1.

MARCHETTI

Al punto 21, del parere sostituire: 50 unità *con*: 5 unità

21. 1.

MARCHETTI

Aggiungere al punto 24: Con successivo decreto del Ministro della difesa, assunto di concerto con il Ministro del tesoro, si stabiliscono le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia, nonché le modalità di trasformazione in SpA, ovvero per l'alienazione di sue unità produttive, assicurando al personale i diritti di cui al decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.

24. 1.

NIEDDU

Inserire dopo il punto 24 il seguente:

All'articolo 22, comma 1, lettera *d*), dopo le parole: «dello Stato, al coordinamento» inserire le seguenti: «monitoraggio e controllo».

24-bis. 1. MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

Inserire dopo il punto 24 il seguente:

All'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «di coesione» aggiungere le seguenti: «anche avvalendosi delle Camere di Commercio».

24-bis. 2. MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

Dopo il punto 24 aggiungere il seguente:

All'articolo 21, comma 3, dopo le parole: «enti locali» aggiungere le seguenti: «e alle autonomie funzionali».

24-bis. 3. MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

Dopo il punto 24 aggiungere il seguente:

All'articolo 21, comma 3, dopo le parole: «enti locali» aggiungere le seguenti: «e alle autonomie funzionali»

25. 1. GIARETTA

Sostituire l'osservazione 25 con la seguente:

All'articolo 22, comma 1, lettera *c*), inserire anche il riferimento alla politica per le aree montane, di cui alla legge n. 96 del 1994.

25. 2. GUBERT

Sopprimere il punto 26.

26. 1. MARCHETTI

Al punto 26, dopo la parola: distinguere aggiungere la seguente: meglio; dopo la lettera a) aggiungere il seguente periodo: la gestione degli incentivi alle imprese per l'innovazione e il trasferimento tecnologico dalle competenze in materia di indirizzi di politica della ricerca e più in generale di ricerca scientifica e tecnologica, svolta nelle sedi proprie dell'Università e degli enti di ricerca pubblici e privati.

26. 2. BRACCO

Al punto 26, alla terza riga, dopo la parola: tecnologico, inserire la seguente: distinte.

26. 3. MAZZOCCHIN

Al punto 26, alla prima riga sostituire la parola: distinguere con la seguente: inserire.

26. 4. MAZZOCCHIN

Art. 26.

All'articolo 26, comma 1, dopo le parole: del commercio e dei servizi aggiungere le parole: definizione di un sistema coordinato di monitoraggio della legislazione commerciale e dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva.

26. 5. MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

Sopprimere al comma 1 la lettera c).

26. 6. MAGGIORE

All'articolo 26 aggiungere la seguente lettera: f): politiche del lavoro e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e occupazionali; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; ispezioni sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di lavoro subordinato ed autonomo; assistenza ed accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.

26. 7. MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

Al comma 2, dell'articolo 25, eliminare le parole: poste, telecomunicazioni.

25-bis. 1. MAGGIORE

Al comma 3, dell'articolo 25, eliminare le parole: del ministero delle comunicazioni.

25-bis. 2.

MAGGIORE

All'articolo 25, comma 3, dopo le parole: enti locali *aggiungere le seguenti parole:* e alle autonomie funzionali.

25-bis. 3.

MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

Dopo l'osservazione 26), inserire la seguente:

«All'articolo 26, comma 1, lettera b), *si sopprimano le parole dall'inizio fino a:* Ministero degli affari esteri *e collocare tali competenze tra quelle del Ministero degli affari esteri - articolo 12, comma 1».*

26-bis. 1.

GUERZONI

Dopo il punto 26 aggiungere il seguente punto 26-bis:

«Si sottolinea che all'articolo 26 per già che concerne il turismo non sono segnalati tutti i compiti e le funzioni di spettanza statale quali ad esempio: la vigilanza sugli enti pubblici del settore turistico (ENIT, Ad, CAI), le relazioni con le organizzazioni internazionali, la promozione all'estero del Turismo italiano.

Si segnala anche, in conseguenza di ciò, l'esigenza di valutare una specifica area funzionale che garantisca attraverso il coordinamento interregionale, la necessaria promozione di standard minimi di qualità e favorisca il coordinamento delle peculiari relazioni intersettoriali (trasporti, beni culturali, ambiente, ecc.) indispensabili al successo delle attività turistiche».

In conseguenza al punto 27 sopprimere le parole: per quanto concerne il turismo.

26-bis. 2.

NIEDDU

Art. 27.

Al paragrafo 27, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«In ogni caso si segnala l'esigenza di un'apposita direzione all'interno del dipartimento per quanto concerne la cooperazione. Per ciò che riguarda invece le funzioni relative alla materia del turismo, la Commissione ritiene opportuno che il Governo, nell'ambito del ministero delle attività produttive, provveda ad istituire un'apposita struttura di rango dipartimentale cui imputare l'esercizio delle funzioni medesime, in considerazione sia del delicato compito di raccordo delle attività delle regioni nella materia che a tale struttura dovrebbe essere assegnato, sia soprattutto dell'esigenza di individuare un autonomo centro istituzionale che sia responsabile per la definizione delle politiche di sviluppo del settore per l'intero territorio nazionale e che ne garantisca la coerenza con gli indirizzi comunitari in materia».

27. 1.

FRATTINI

Modificare il punto 27 nel senso di prevedere l'istituzione di un dipartimento del turismo.

27. 2.

GIARETTA, COVIELLO, PALMA

Sopprimere il comma 4.

27-bis. 1.

MAGGIORE

Dopo il punto 27, aggiungere il seguente:

27-bis. A livello periferico, al comma 5 dell'articolo 29, va definito il rapporto con le regioni.

27-bis. 2.

CAVERI

All'articolo 30, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

3-bis nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia può avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'articolo 11, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione.

28. 1.

MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

Al punto 29 riscriverlo secondo il seguente testo:

Si ritiene più opportuno connotare separatamente, con l'istituzione di specifico ministero, il settore dell'agricoltura, sia per le sue peculiari caratteristiche funzionali sia per la particolare rilevanza che tale settore ha nella formulazione delle politiche comuni europee. Nella definizione delle attribuzioni di questo Ministero esse debbono ricondursi al contenuto delle lettere *d)* e *e)* del comma 1 dell'articolo 26 fatto salvo il settore agro-industriale da conservare in capo al Ministero delle attività produttive.

Inoltre, sono evidenti le fortissime connessioni esistenti fra politiche agricole e politiche ambientali; pertanto si propone la istituzione del Ministero delle politiche agricole e delle politiche ambientali che positivamente riunifichi anche le funzioni e i compiti di spettanza statale in materia di politica forestale. Allo stesso Ministero andrebbe più compiutamente trasferita la competenza in materia di tutela delle acque e del mare.

29. 1.

D'ALESSANDRO PRISCO, NIEDDU, VEDOVATO

Sostituire il paragrafo 29 con il seguente:

Si segnala l'esigenza di connotare separatamente dal ministero delle attività produttive, con l'istituzione di specifico ministero, il settore dell'agricoltura, sia per le sue peculiari caratteristiche funzionali sia per la particolare rilevanza che tale settore ha nella formulazione delle politiche comuni europee. Nella definizione delle attribuzioni di questo ministero, che debbono in ogni caso ricondursi al contenuto delle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 26, comprese l'alimentazione e la sicurezza alimentare, fatto salvo il settore agroindustriale da conservare in capo al ministero delle attività produttive, occorre tener presente le fortissime connessioni esistenti fra politiche agricole e politiche ambientali, segnatamente per quanto riguarda la politica agricola, alimentare e forestale nella parte di competenza statale derivante dalla regolamentazione comunitaria.

29. 2. FRATTINI, MAGGIORE, MAROTTA, MAGNALBÒ, CARRARA

Modificare il punto 29 come segue:

Nell'ambito del comparto delle attività produttive si segnala l'esigenza indispensabile di connotare separatamente, con l'istituzione di specifico ministero, il settore dell'agricoltura, sia per le sue peculiari caratteristiche funzionali sia per la particolare rilevanza che tale settore ha nella formulazione delle politiche comuni europee. Nella definizione delle attribuzioni di questo Ministero che debbono in ogni caso ricondursi al contenuto delle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 26, fatto salvo il settore agroindustriale da conservare in capo al Ministero delle attività produttive.

Occorre tenere presente le fortissime connessioni esistenti fra politiche agricole e ambientali, segnatamente per quanto riguarda la politica forestale ed ambientale nella parte di competenza statale, difesa del suolo, la tutela delle acque e le altre attività connesse, ragion per cui è indispensabile pensare alla istituzione di dipartimenti atipici a responsabilità mista del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dell'Agricoltura.

Si potrebbe addirittura proporre l'assorbimento del Ministero dell'Ambiente in un nuovo Ministero dell'Agricoltura e dell'Ambiente, separato dal Ministero delle Attività Produttive.

29. 3. MAZZOCCHIN

B) Modificare il punto 29 nella formulazione iniziale e finale e comunque sostituirlo con il testo seguente:

29. Si ritiene di connotare separatamente, con l'istituzione di specifico e autonomo ministero, il settore dell'agricoltura, sia per le sue pe-

culiari caratteristiche funzionali sia per la particolare rilevanza che tale settore ha nella formulazione delle politiche comuni europee. Nella definizione delle attribuzioni a questo Ministero esse debbono in ogni caso ricondursi al contenuto delle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 26, fatto salvo il settore agroindustriale da conservare in capo al Ministero delle attività produttive. Occorre tenere presente le fortissime connessioni esistenti fra politiche agricole ed alimentari e politiche ambientali, segnatamente per quanto riguarda la politica forestale nella parte di competenza statale. Conseguentemente diventa necessario modificare gli articoli 25, 26, 27, 29 riferiti alla disciplina del Ministero delle attività produttive e rafforzare la disposizione transitoria dell'articolo 73, al fine a consentire l'immediata riorganizzazione del Ministero.

29. 4. COVIELLO, PALMA, GIARETTA

Sostituire il punto 29:

Articolo aggiuntivo.

È istituito il Ministero per le politiche agricole e ambientali

o in subordine

È istituito presso Il Ministero delle attività produttive il Dipartimento per le politiche agricole, con competenza nel settore dell'alimentazione e nel servizio veterinario pubblico.

29. 5. MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

Aggiungere al punto 29:

Alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura opera per le residue funzioni non conferite alle Regioni in materia, il Corpo Forestale dello Stato.

29. 6. MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

Sostituire al punto 32 il seguente periodo:

«All'articolo 32, comma 1, lettera *c)* si sopprimano le funzioni di polizia forestale in quanto da assegnare alle Regioni».

32. 2. GUBERT

Al punto 32, aggiungere in fine le seguenti:

«e, in questo senso, non è condivisibile il trasferimento del Corpo forestale all'Ambiente e dunque va determinato già nel decreto il trasferimento del Corpo forestale alle Regioni, lasciando un semplice coordinamento all'Agricoltura e non all'Ambiente».

32. 3.

CAVERI

Art. 33.

All'articolo 33, è soppresso il comma 2.

33. 1.

MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

Premettere al punto 35 la seguente osservazione: Nel titolo dell'articolo 34 dopo la parola «ambiente» inserire un punto ed abrogare il restante testo.

35. 1.

MAGGIORE

Nel titolo dell'articolo 34 sopprimere le parole: e per i servizi tecnici.

35. 2.

MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

All'articolo 34, comma 1, sopprimere le parole: e per i servizi tecnici.

35. 3.

MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

All'articolo 34, comma 2, sopprimere le parole: per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo nonchè in materia di dighe.

35-bis. 1.

MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

Dopo il punto 35 inserire il seguente punto:

All'articolo 35, comma 1, sopprimere la lettera b).

35-bis. 2.

MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

Inserire al punto 36 le seguenti parole: Al comma 1, articolo 34 dopo «dell'ambiente» eliminare le parole «e per i Servizi Tecnici».

36. 1.

MAGGIORE

Inserire al punto 36 le seguenti parole:

All'articolo 34, al comma 2, dopo le parole: «protezione dell'ambiente» inserire un punto ed abrogare il restante testo.

36. 2.

MAGGIORE

Inserire al punto 36 le seguenti parole:

All'articolo 34, al comma 5 sostituire il testo con il seguente: «È soppressa l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'ambiente. Il relativo personale e le risorse sono assegnate all'Agenzia».

36. 3.

MAGGIORE

Inserire al punto 36 le seguenti parole:

All'articolo 34, al comma 3, dopo le parole: «protezione dell'ambiente» inserire un punto ed abrogare il restante testo.

36. 4.

MAGGIORE

Al punto 36, sopprimere le parole: Il Registro Italiano Dighe non ha natura autonoma.

36. 5.

MANZINI, D'ALESSANDRO PRISCO

Il punto 36 è sostituito dal seguente: Poichè si ritiene opportuno trasferire le attribuzioni del Registro italiano dighe all'Agenzia di Protezione civile vanno soppressi all'articolo 34 i riferimenti relativi al RID.

36. 6.

NIEDDU

All'articolo 34 sostituire il comma 3 con il seguente: all'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

36. 7.

MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

Il punto 36 è sostituito dal seguente: si ritiene opportuno espungere dall'articolo 34 i riferimenti in materia di dighe e di Registro italiano dighe. Appare più congruo che i compiti di «amministrazione attiva» attribuite al servizio siano trasferite all'agenzia di Protezione civile, poiché tale collocazione appare più coerente con la missione per la quale il servizio è stato istituito, che è quella di tutelare la pubblica incolumità, dunque una missione del tutto simbiotica a quella della protezione civile.

36. 8.

NIEDDU

Dopo il punto 36 aggiungere il seguente:

All'articolo 34 sostituire il comma 5 con il seguente: «è soppressa l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente. Il relativo personale e le risorse sono assegnate all'agenzia.

36-bis. 1.

MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

Inserire il seguente punto 37-bis:

All'articolo 35, abrogare la lettera b).

37-bis. 1.

MAGGIORE

Inserire il seguente punto 37-bis:

All'articolo 35, abrogare la lettera c).

37-bis. 2.

MAGGIORE

Dopo il punto 37 inserire il seguente punto:

All'articolo 35, comma 1, sopprimere la lettera c).

37-bis. 3.

MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

Al punto 38 del parere sopprimere il secondo capoverso.

38. 2.

MANZINI

Al punto 42 dopo le parole collegamenti telematici inserire le seguenti spettanti allo Stato.

42. 1.

GIARETTA

Al punto 42 sopprimere le parole restando i compiti dell'ACI e degli Automobile Club regionali.

42. 3.

VEDOVATO

Al punto 42 aggiungere la seguente osservazione al comma 2, lettera f) diventa lettera n).

42. 4.

MAGGIORE

Al punto 42 aggiungere la seguente osservazione: al comma 2 aggiungere la seguente lettera: l) al rilascio di certificati e contrassegni di circolazione per ciclomotori.

42. 6.

MAGGIORE

Al punto 42 aggiungere la seguente osservazione: al comma 2 la lettera d) diventa lettera i).

42. 7.

MAGGIORE

Al punto 42 aggiungere la seguente osservazione: al comma 2 sostituire la lettera h) con la seguente: alla immatricolazione e registrazione della proprietà dei veicoli e delle successive variazioni nell'archivio nazionale dei veicoli.

42. 8.

MAGGIORE

Al punto 42 aggiungere la seguente osservazione: al comma 2 sostituire la lettera g) con la seguente: al rilascio di patenti e di certificati di abilitazione professionale e di loro duplicati ed aggiornamenti.

42. 9.

MAGGIORE

Al punto 42 aggiungere la seguente osservazione: al comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente: agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi.

42. 10.

MAGGIORE

Al punto 42 aggiungere la seguente osservazione: al comma 2 sostituire la lettera e) con la seguente: alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli d'epoca e dell'anagrafe nazionale abilitati alla guida.

42. 11.

MAGGIORE

Al punto 42 aggiungere la seguente osservazione: al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente: ai compiti di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

42. 12.

MAGGIORE

Aggiungere al punto 42 le parole: Al comma 2, articolo 40 lettera c) dopo le parole «tecniche indipendenti» aggiungere: «nonchè all'omologazione delle attrezzature tecniche necessarie per l'effettuazione delle revisioni.

42. 13.

MAGGIORE

Al punto 42 aggiungere le parole: Al comma 2, articolo 40 dopo le parole «L'Agenzia svolge» aggiungere: «coerentemente con quanto previsto dall'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 le funzioni».

42. 14.

MAGGIORE

Sostituire il punto 42 del parere apportando le seguenti integrazioni all'articolo 40 dello schema di decreto legislativo:

1. È istituita l'agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture nelle forme disciplinate degli articoli 8 e 9.

2. L'agenzia svolge, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni spettanti allo Stato in relazione:

a) alla definizione degli standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti terrestri;

b) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 442;

c) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unità tecniche indipendenti, nonché all'omologazione delle attrezzature tecniche necessarie per l'effettuazione delle revisioni;

d) ai compiti di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12 del D.Leg. 30 aprile 1992, n. 285;

e) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli d'epoca e dell'anagrafe nazionale abilitati alla guida;

f) agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi;

g) al rilascio di patenti e di certificati di abilitazione professionale e di loro duplicati ed aggiornamenti;

h) alla immatricolazione e registrazione della proprietà dei veicoli e delle successive variazioni nell'archivio nazionale dei veicoli;

i) alla vigilanza e al controllo tecnico in materia di revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche se svolte tramite officine autorizzate ai sensi della lettera *d)* del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché in materia di visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili;

l) al rilascio di certificati e contrassegni di circolazione per ciclomotori;

m) alla certificazione attribuita all'organismo notificato di cui all'articolo 20 della direttiva 96/48 CE del Consiglio del 23 luglio 1996, ed in generale alla certificazione in applicazione delle norme di base nell'ambito dei sistemi, sottosistemi, prodotti e processi relativi ai sistemi di trasporto;

n) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Spetta altresì all'agenzia il coordinamento dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto.

4. All'agenzia sono assegnate le competenze progettuali e gestionali in materia di infrastrutture di competenza statale ivi comprese quelle esercitate dai provveditorati alle opere pubbliche e dagli uffici opere marittime.

5. Il centro elaborazione dati delle motorizzazioni civili è trasferito all'agenzia che gestisce le procedure informatiche ed i collegamenti telematici necessari all'erogazione dei servizi su tutto il territorio nazionale.

6. Sono soppresse le strutture del ministero dei trasporti e della navigazione e del ministero dei lavori pubblici che svolgono le funzioni ed i compiti demandati all'agenzia ai sensi dei precedenti commi. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.

Al punto 42, aggiungere infine le seguenti: , mentre al comma 5 va definito come l'ambito territoriale debba essere almeno quello regionale e vanno comunque chiariti compiti che possono essere delegati alle regioni.

42. 16.

CAVERI

Al punto 42, sono aggiunte infine le seguenti parole: ferma restando la possibilità di avvalersi di tale centro, in regime convenzionale, da parte degli organi statali interessati.

42. 17.

PALMA

Al punto 42 le parole: fermi restando i compiti dell'ACI e degli Automobile Club regionali *sono soppresse.*

42. 18.

VEDOVATO

Premettere al punto 43 il seguente testo: all'articolo 41, comma 4, *sopprimere le parole* dal Ministero degli affari esteri, in materia di emigrazione e tutela dei lavoratori emigrati all'estero.

42-bis. 1.

MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

Dopo il punto 42 inserire il seguente punto: all'articolo 40, comma 6, dopo le parole livello regionale si aggiungono le seguenti parole e provinciale presso le Camere di commercio.

42-bis. 2.

MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

Dopo il punto 42 aggiungere il seguente: sopprimere l'attuale comma 6.

42-bis. 3.

MAGGIORE

Dopo il punto 42 aggiungere il seguente: il comma 5 diventa comma 6.

42-bis. 4.

MAGGIORE

Dopo il punto 42 aggiungere il seguente: sostituire il comma 5 dell'articolo 40 con il seguente: Il centro elaborazione dati della motorizzazione civile si è trasferito all'agenzia che gestisce le procedure informatiche ed i collegamenti telematici necessari all'erogazione dei servizi su tutto il territorio nazionale.

42-bis. 5.

MAGGIORE

Prima del punto 43 della proposta di parere inserire la seguente osservazione: si propone di istituire i seguenti ministeri: il ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui sono trasferiti, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dall'attuale ministero del lavoro e della previdenza sociale e quelle del dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero della sanità a cui sono trasferiti, con le inerenti risorse, le funzioni ed i compiti dell'attuale ministero della sanità.

43. 01.

TAPPARO

Premettere al punto 43 il seguente: Si deve evitare la unificazione in un unico ministero di attività eccessivamente diverse tra loro. Le politiche del lavoro non debbono essere concepite prevalentemente come politiche assistenziali, bensì in stretta connessione con le condizioni che consentono vitalità delle attività produttive e di servizio. Meritano quindi un proprio distinto ministero o in subordine la collocazione nel Ministero per le Attività Produttive.

La politica sanitaria risulta di tale impegno e complessità da meritare un'autonoma organizzazione ministeriale, pena il prevalere o di una sanitarizzazione delle politiche sociali in senso stretto, o di una attenzione agli aspetti di assistenza sociale. È quindi opportuna l'istituzione di un apposito ministero della salute distinto da un ministero per la famiglia e le politiche sociali. In questo modo è anche data maggiore centralità alla famiglia come destinataria di apposite politiche, al di là di quanto specificato all'articolo 41, comma 2), che fa riferimento solo alle condizioni di bisogno e di disagio.

Tra le politiche sociali va inserita anche la politica della casa, che per gli aspetti di competenza statale male si configura nel Ministero delle Infrastrutture del Territorio. Risulta invece più utile mantenere tra le competenze del Ministero degli Affari Esteri la materia dell'emigrazione e quella della tutela dei lavoratori emigrati all'estero. Viceversa la competenza sulla vigilanza sui flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui all'articolo 42, comma 1), lettera *d*), risulterebbe meglio attribuita al Ministero degli Interni, che esercita analoga competenza generale.

43. 02.

GUBERT

Risulta necessario inserire alcuni elementi di maggiore chiarezza nei testi degli articoli 41, 42 e 43 della proposta di decreto legislativo in esame: In primo luogo è indispensabile integrare l'articolo 41, comma 2, 5° rigo il riferimento alla sanità veterinaria con «e igiene e sicurezza degli alimenti».

43. 03.

GARRA

Si propone di inserire nel testo del parere al punto relativo all'articolo 41, comma 3: Dopo le parole: alle regioni e agli enti locali aggiungere le seguenti parole: Il Ministero dei diritti sociali esercita l'indirizzo, il coordinamento e la promozione delle attività relative alla formazione professionale sia delle Regioni che dell'Agenzia di cui all'articolo 84 fatte salve le competenze e prerogative primarie delle province autonome di Trento e di Bolzano.

43. 04.

PINGGERA, THALER

Si esprime parere favorevole allo schema di decreto legislativo ex articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, solo a condizione che:

2) siano attribuiti, in coerenza con i recenti indirizzi assunti in sede di Unione europea, in maniera chiara al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, tutte le competenze del settore dell'alimentazione e della tutela dei consumatori, compresi i controlli sull'igiene e sulla sicurezza degli alimenti.

Di conseguenza sia inserito, dopo l'articolo 46, l'articolo 46-bis (*Istituzione dell'agenzia per l'alimentazione*).

1. È istituita l'agenzia per l'alimentazione nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. Le funzioni dell'agenzia sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto legislativo, sentite le commissioni parlamentari competenti.

43. 05.

LUBRANO DI RICCO

Si esprime parere favorevole allo schema di decreto legislativo ex articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, solo a condizione che siano tolte al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali tutte le attribuzioni e funzioni riguardanti le politiche attive del lavoro e le siano, nel contempo attribuite quelle riguardanti le politiche e le funzioni sull'alimentazione, i diritti dei consumatori, e quelle di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

In particolare:

il titolo del capo IX sia sostituito dal seguente: «Il Ministero della Salute, Alimentazione e delle politiche sociali»;

il comma 1 dell'articolo 41 sia sostituito dal seguente: È istituito il ministero della salute, alimentazione e politiche sociali;

al comma 2 dell'articolo 41, dopo le parole: sanità veterinaria, siano inserite le seguenti: politiche per i consumatori;

al comma 2 dell'articolo 41, le parole: di politiche del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro; siano sostituite dalle seguenti: di prevenzione e di sicurezza del lavoro e di tutela della salute dei lavoratori;

al comma 1, lett. b) dell'articolo 42, *alla fine siano inserite le seguenti parole: e annonaria.*

43. 06.

LUBRANO DI RICCO

Premettere al punto 43.

In merito alle competenze del nuovo Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali si raccomanda che l'articolo 41 mantenga al Ministero degli Esteri (anzichè trasferirle al Ministero del Lavoro, come previsto dalla attuale redazione dello schema di decreto legislativo) le competenze in materia di emigrazione e tutela dei lavoratori emigrati all'estero.

Tale raccomandazione è dettata dalla necessità di evitare incongruenze legislative e confusioni in sede di applicazione della nuova normativa, che attribuisce del resto – all'articolo 12 dello stesso schema di decreto legislativo – al Ministero degli Affari Esteri le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero.

La Commissione Esteri della Camera dei Deputati, da parte sua, ha approvato il 13 luglio all'unanimità le stesse raccomandazioni da trasmettere alla Commissione per la riforma amministrativa (*vedi resoconto qui allegato*).

43. 07.

MAGNALBÒ, MIGLIORI, CARRARA

Premettere al punto 43 il seguente:

Al comma 2, articolo 41 appare opportuno, quinto rigo, dopo le parole: sanità veterinaria *aggiungere: e igiene e sicurezza degli alimenti.*

43. 08.

MESSA

Premettere al punto 43 il seguente testo: Si propone di istituire uno specifico ministero della salute al quale attribuire le funzioni richiamate alle lettere a) e b) dell'articolo 42.

43. 09.

Carmelo CARRARA

Si propone di inserire nel testo del parere al punto successivo del 43, relativo all'articolo 41, comma 3 il seguente testo: dopo le parole: alle regioni e agli enti locali aggiungere le seguenti parole: Il Ministero dei diritti sociali esercita l'indirizzo, il coordinamento e la promozione delle attività relative alla formazione professionale sia delle Regioni che dell'Agenzia di cui all'articolo 84 fatte salve le competenze e prerogative primarie delle province autonome di Trento e di Bolzano.

43. 10.

PINGGERA, THALER

Dopo il punto 43 aggiungere al punto 43 le seguenti parole: nell'articolo 42, lettera d) andrebbe meglio esplicitata la competenza del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali in materia di politiche della formazione professionale come elemento centrale delle politiche attive per l'occupazione.

43. 1.

MANZINI, D'ALESSANDRO PRISCO

Il testo dell'articolo 42, pur individuando due aree funzionali per la sanità, introduce elementi di confusione, mescolando sia al punto a) che al punto b) materie della salute umana e di sanità veterinaria e alimentare.

Si propone pertanto di mantenere la struttura complessiva dell'articolo 42 su quattro aree funzionali dedicando tuttavia un'area specifica per la salute umana ed una a quella veterinaria e alimentare.

Il testo dei due punti dovrebbe essere letto come segue:

a) Ordinamento sanitario e tutela della salute umana:

indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffuse; programmazione sanitarie di rilievo nazionale; indirizzo e coordinamento delle attività regionali nonché rapporti con le organizzazioni internazionali, l'Unione Europea e ricerca scientifica in materia di tutela della salute umana; controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina; organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del Servizio Sanitario Nazionale;

b) Sanità veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti:

profilassi veterinaria, ivi comprese le malattie infettive e diffusive degli animali e le zoonosi; benessere, sperimentazione e riproduzione animale; polizia veterinaria; farmaci veterinari e alimenti per animali; igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale e dei loro sottoprodotti; avanzi animali; autorizzazione ispezione, controllo e vigilanza degli impianti di produzione, trasformazione e conservazione degli stessi; produzione, trasporto ed etichettatura di alimenti e bevande, nonché dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare e dei prodotti fitosanitari; applicazione delle biotecnologie in materia veterinaria ed alimentare; profilassi nutrizionale; coordinamento delle attività nazionali ed internazionali in materia di Codex Alimentarius, nonché rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione Europea in materia veterinaria e di igiene e sicurezza degli alimenti; ricerca in materia veterinaria, alimentare e nutrizionale; indirizzo, coordinamento e finanziamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e degli Uffici veterinari di porto, aeroporto e confine per gli adempimenti CEE.

43. 2.

GARRA

Per quanto riguarda infine il testo dell'articolo 43, la specificità in materia veterinaria e gli obblighi derivanti dalla normativa europea in materia richiedono che gli uffici veterinari di porto, aeroporto e confine, nonché gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari rimangano alle dirette dipendenze del Ministero di riferimento e del Dipartimento competente. Soluzioni diverse porterebbero immediatamente il nostro Paese al di fuori dei livelli europei di sicurezza. Non va dimenticato che questi uffici veterinari periferici sono autorizzati espressamente dalle Autorità della Commissione Europea e pur dipendendo dal Dipartimento di veterinaria e alimenti dell'attuale Ministero della Sanità sono sotto il controllo periodico e la vigilanza permanente della Commissione U.E.

Pertanto è indispensabile sopprimere il comma 2 dell'articolo 43 o, in alternativa, introdurre al comma 2 dell'articolo 43 dopo le prime due righe: ad eccezione degli uffici veterinari di porto, aeroporto e confine nonché gli uffici veterinari per gli adempimenti CEE che, in relazione agli obblighi internazionali assunti dall'Italia continuano a dipendere dal Dipartimento del Ministero competente in materia di sanità veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti.

Al contempo nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 43 va soppressa la parola: veterinaria.

43. 3.

GARRA

Inserire al punto 43 le parole:

Sostituire il punto b) dell'articolo 42 con il seguente:

b) Sanità veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti.

Profilassi veterinaria, ivi comprese le malattie infettive e diffuse degli animali e le zoonosi; benessere, sperimentazione e riproduzione animale; polizia veterinaria; farmaci veterinari e alimenti per animali; igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale e dei loro sottoprodotti; avanzi animali; autorizzazione ispezione, controllo e vigilanza degli impianti di produzione, trasformazione e conservazione degli stessi; produzione, trasporto ed etichettatura di alimenti e bevande, nonché dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare e dei prodotti fitosanitari; applicazione delle biotecnologie in materia veterinaria ed alimentare; profilassi nutrizionale; coordinamento delle attività nazionali ed internazionali in materia di Codek Alimentarius, nonché rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione Europea in materia veterinaria e di igiene e sicurezza degli alimenti; ricerca in materia veterinaria, alimentare e nutrizionale; formaziotte in materia veterinaria e alimentare; indirizzo, coordinamento, finanziamento e controllo degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e degli Uffici veterinari di porto, aeroporto e confine per gli adempimenti CEE.

43. 4.

MASSA

Inserire al punto 43 le parole:

All'articolo 42 sostituire il punto a) con il seguente:

a) Ordinamento sanitario e tutela della salute umana;

Indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffuse; programmazioni sanitarie di rilievo nazionale; indirizzo e coordinamento delle attività regionali nonché rapporti con le organizzazioni internazionali, l'Unione Europea e ricerca scientifica in materia di tutela della salute umana; controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina; organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del Servizio Sanitario Nazionale.

43. 5.

MASSA

All'articolo 42, comma 1, sopprimere la lettera b).

43. 6.

MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

Ad integrazione del punto 43, aggiungere: all'art. 41, comma 2, ultima riga, sopprimere le parole: e dell'adeguatezza.

43. 7.

TAPPARO

Ad integrazione del punto 43, aggiungere: all'art. 41, comma 2, dopo con particolare riferimento alla inserire tutela della salute nei luoghi di lavoro, alla.

43. 8.

TAPPARO

Inserire al punto 43-bis la seguente osservazione: sopprimere il comma 2.

43-bis. 1.

Al comma 2 secondo periodo, sopprimere la parola: veterinaria.

43-bis. 2.

MASSA

Al comma 2, dopo le prime due righe, aggiungere: ad eccezione degli uffici veterinari di porto, aeroporto e confine nonchè gli uffici veterinari per gli adempimenti CEE che, in relazione agli obblighi internazionali assunti dall'Italia, continuano a dipendere dal Dipartimento del Ministero competente in materia di sanità veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti.

43-bis. 3.

MASSA

Alla riga 8 del punto 44 sembra opportuno sopprimere il periodo fino al punto dopo la parentesi, anche in coerenza con quanto si sostiene al periodo successivo.

44. 1.

MANZINI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al punto 44 sopprimere, nella frase conclusiva da: o, in alternativa sino a: tecnici.

44. 2.

TAPPARO

Dopo il punto 44, aggiungere il punto 44-bis: si ritiene necessario rendere esplicito che presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali continua ad operare la Commissione di parità nel lavoro.

44-bis. 1.

MANZINI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al punto 45, sopprimere:

La competenza del ministero del lavoro non è quella di soggetto della contrattazione - mentre per quanto riguarda i dipendenti delle pubbliche amministrazioni l'ARAN ha questa funzione.

45. 1.

MANZINI, D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo il punto 45 inserire il seguente:

«45-bis. Si ritiene opportuno istituire il Ministero per la salute affidando allo stesso con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti del Ministero della sanità, nonché le funzioni e i compiti di competenza statale attinenti alle attività ad elevata integrazione socio-sanitaria intese come quelle caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria nelle aree materno-infantile, degli anziani, dell'*handicap*, delle patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, delle patologie per infezione da HIV e patologie in fase terminale, delle inabilità o disabilità conseguente a patologie cronico-degenerative.

Conseguentemente andranno ridefinite le aree funzionali del ministero del lavoro, da ridenominarsi ministero del lavoro e della solidarietà sociale, cui dovrebbero in ogni caso restare affidati i compiti più direttamente commessi alle politiche di solidarietà sociale quali oggi attribuite al dipartimento affari sociali presso la Presidenza del Consiglio.

45-bis. 1.

PALMA, GIARETTA

Dopo il punto 45 inserire il seguente:

45-bis. Si ritiene opportuno accorpate in un unico ministero, da denominare Ministero per la salute e le politiche sociali, tutte materie concernenti le politiche di benessere sociale tra le quali, in particolare, la sanità, l'igiene e l'assistenza sociale, con esclusione delle competenze dell'attuale Ministero del lavoro in quanto essendo queste ultime finalizzate alla programmazione e all'incentivazione delle politiche del lavoro, potrebbero più opportunamente essere ricomprese tra le competenze dell'istituendo ministero delle attività produttive.

45-bis. 2.

PALMA, GIARETTA

Dopo il punto 45 inserire il seguente:

45-bis. Si ritiene opportuno istituire il Ministero per la salute affidando allo stesso le inerenti risorse finanziarie e di personale, le funzioni e i compiti del Ministero della sanità, quelli di competenza statale attinenti alle attività ad elevata integrazione socio-sanitarie nonché quelli, di rilievo sanitario, attinenti alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, del suolo e delle acque, e alla prevenzione e sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro.

45-bis. 3.

PALMA, GIARETTA

Dopo il punto 45 aggiungere il punto 45-bis:

Si ritiene opportuno chiarire, sia in relazione all'articolazione delle aree funzionali della nuova struttura, sia in relazione alla riorganizzazione degli uffici periferici del ministero della sanità, l'area di specificità propria della sanità veterinaria e dell'igiene e della sicurezza degli alimenti assicurando autonomia operativa in coerenza con gli indirizzi assunti recentemente in sede di Unione Europea.

45-bis. 4.

MANZINI, D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo il punto 45 aggiungere il punto 45-ter:

Valuti il Governo l'opportunità di individuare le funzioni tecnico scientifiche e di coordinamento tecnico da affidare all'istituto superiore di sanità, all'ISPELS e all'agenzia per i servizi sanitari regionali.

45-bis. 5.

MANZINI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al punto 46 (Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca) sostituire il punto 46 con il seguente: Valuti il Governo l'opportunità di far coincidere i dipartimenti con le aree funzionali previste e inoltre di riorganizzare le diverse funzioni, collegando quelle in materia di istruzione superiore, sia universitaria che non universitaria.

46. 1.

BRACCO

Dopo il punto 46 aggiungere il punto 46-bis:

All'articolo 45, lettera *a*) va reso più chiaro che la competenza sul sistema formativo complessivo è attribuito al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

46-bis. 1.

D'ALESSANDRO PRISCO

Al punto 47 (Ministero per i beni e le attività culturali) al termine aggiungere: ivi compresa la competenza sull'attività degli istituti italiani di cultura.

47. 1.

BRACCO

Dopo l'osservazione 47) aggiungere il seguente punto:

All'articolo 47, comma 2, dopo le parole: «proprietà letteraria» inserire la seguente frase: «, nonchè le funzioni in materia di amministrazione del Fondo edifici di culto, attualmente esercitate dal Ministero dell'interno».

47-bis. 1.

TAPPARO

All'articolo 51, comma 1, lettera e) dopo la parola: coordinamento aggiungere le seguenti: monitoraggio e controllo.

53. 1. MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORINI, SILIQUINI

Al punto 56, sostituire il terzo periodo con il seguente:

È in particolare necessario attribuire all'agenzia del territorio la gestione dell'osservatorio del mercato immobiliare e degli uffici estimativi, la cui funzione strumentale risulta essenziale, oltre che per il completamento del processo di revisione dei valori catastali, anche al fine di salvaguardare l'omogeneità del sistema informativo-catasto conservatorie-uffici del registro. Per quanto riguarda l'agenzia del demanio, snellita dal trasferimento dei compiti di consulta erariale estranei alla propria missione fondamentale, potrebbe utilmente avvalersi di una struttura estimativa interna, specializzata nelle valutazioni degli immobili demaniali.

56. 1. FRATTINI

All'articolo 61, comma 1, prima del punto aggiungere le seguenti parole: ad esse si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.

57-bis. 1. MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORINI, SILIQUINI

Dopo il punto 57, aggiungere il seguente: 57-bis. Al comma 3 dell'articolo 61 bisogna tenere conto, in conclusione, della dimensione regionale.

57-bis. 2. CAVERI

Dopo il punto 57) aggiungere il seguente:

Art. 59.

Al comma 1 dopo le parole: di conoscenze sul territorio, aggiungere:

All'Agenzia è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego di sviluppare il sistema informativo e di valutazione sui beni del demanio e del patrimonio a fini conoscitivi ed operativi e gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili. All'Agenzia del Territorio spettano la gestione dell'Osservatorio sul mercato immobiliare nonché i servizi estimativi ad esso connessi ed i servizi attualmente svolti dagli Uffici Tecnici Erariali o Uffici del Territorio.

57-bis. 3. MAGGIORE

Dopo il punto 57) aggiungere il seguente:

Soppresso l'articolo 60.

57-bis. 4.

MAGGIORE

Dopo il punto 57) aggiungere il seguente:

Al comma 2 dell'articolo 59 aggiungere dopo le parole: aggiornamento del catasto. Le seguenti: L'Agenzia gestisce i servizi estimativi attualmente svolti dagli Uffici Tecnici Erariali o Uffici del Territorio. Può stipulare convenzioni per la gestione dei beni immobiliari con le Regioni, gli Enti Locali ed altri Enti pubblici.

57-bis. 5.

MAGGIORE

Dopo il punto 57) aggiungere il seguente:

Al comma 1 dell'articolo 60, dopo le parole: a fini conoscitivi aggiungere: ed operativi e gestisce con criteri.

57-bis. 6.

MAGGIORE

Dopo il punto 57) aggiungere il seguente:

Al comma 1 dell'articolo 59 dopo le parole «... sugli immobili» aggiungere: «All'Agenzia spetta altresì la gestione dell'Osservatorio sul mercato immobiliare nonché i servizi estimativi ad esso connessi ed i servizi erariali attualmente svolti dagli Uffici Tecnici Erariali o Uffici del Territorio».

57-bis. 7.

MAGGIORE

Dopo il punto 7) aggiungere il seguente:

Al comma 1 dell'articolo dopo le parole «... e del patrimonio;» aggiungere: «è dotata di proprie strutture tecniche per la valutazione...».

57-bis. 8.

MAGGIORE

Aggiungere dopo il punto 58 del parere: In ordine all'articolo 66, comma 1, il Governo chiarisca, anche con riferimento a quanto espressamente indicato nella relazione, che si tratta di autonomo comparto di contrattazione.

58-bis. 1.

CENNAMO

Inserire il seguente punto 58-bis:

All'articolo 71 è necessario riconoscere agli IRRE la personalità giuridica e fare esplicito riferimento al comma 10, articolo 21 della legge 59/97 dove ne sono definite le finalità di supporto all'autonomia delle singole istituzioni scolastiche. Inoltre va sottolineata la loro funzione nelle attività di auto-formazione e di formazione del personale della scuola e va definito un necessario coordinamento con l'Istituto Nazionale di documentazione per la innovazione e la ricerca educativa, l'Istituto Nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, le università e con le altre agenzie educative.

58-bis. 2.

BRACCO

Inserire il seguente punto 58-bis:

(Disposizioni in materia di istruzione non universitaria) – All'articolo 71 si ritiene opportuno sottolineare tra i compiti delle direzioni regionali le attività di supporto alle istituzioni scolastiche attraverso una organizzazione di servizi a livello provinciale o sub provinciale, cui siano affidate funzioni di consulenza e sostegno alle scuole.

58-bis. 3.

BRACCO

Inserire il seguente punto 58-bis:

Si valuti l'opportunità di prevedere presso la direzione regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia di un ufficio di rango dirigenziale per le scuole di lingua slovena.

58-bis. 4.

BRACCO

Al punto 58-bis inserire la seguente osservazione:

All'articolo 70, sarebbe opportuno dire che le Direzioni Generali Regionali svolgono attività di supporto alle istituzioni scolastiche attraverso un'organizzazione di servizi a livello provinciale o sub provinciale cui sono demandate anche la gestione del personale scolastico per quanto non di competenza delle singole istituzioni scolastiche, o funzioni di consulenza e sostegno alle scuole.

58-bis. 5.

GIARETTA

Inserire il seguente punto 58-bis:

All'articolo 66, comma 2, lettera *d*), prima del punto aggiungere le seguenti parole «attraverso percorsi di formazione e abilitazione dirigenziale».

58-bis. 6.

MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

All'articolo 66, comma 2, lettera d), prima del punto aggiungere:
attraverso percorsi di formazione e abilitazione dirigenziale;

e) istituisce il settore professionale della vice dirigenza come area di congiunzione tra i dirigenti ed il restante personale.

58-bis. 7. MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

Inserire il seguente punto 58-bis:

All'articolo 66, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire l'imparzialità ed il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata alle agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale pubblico.

58-bis. 8. MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

Inserire il seguente punto 58-bis:

Al punto 59 del parere, aggiungere alla fine: Si ritiene inoltre opportuno mantenere i poteri di indirizzo e vigilanza presso la Presidenza del Consiglio.

59. 0. MANZINI

Prima del punto 59 inserire il seguente:

Poichè i compiti di protezione civile richiedono un coordinamento di settori e funzioni riferibili a ministeri diversi, ferma restando l'utilità di una agenzia tecnico-operativa, la Commissione ritiene più opportuno attribuire alla Presidenza del Consiglio dei ministri le relative funzioni di vigilanza. In effetti, la sottrazione di compiti di gestione dalla Presidenza ben può conciliarsi con il mantenimento, per limitate funzioni, di un compito di vigilanza che istituzionalmente non è e non può essere assimilato alla gestione, considerata anche la natura e la personalità autonoma della agenzia. È del resto lo stesso sistema legislativo nazionale di protezione civile che prevede un coordinamento tra Vigili del fuoco, Forze Armate, Forze di polizia, Corpo forestale dello Stato, Servizi tecnici nazionali, Croce rossa italiana, strutture del Servizio Sanitario Nazionale, Istituto nazionale di geofisica e organizzazioni di volontariato. Pertanto, fino a quando l'impianto della legge n. 225 del 1992 non sarà organicamente modificato (ciò che non può avvenire in tale sede), soltanto la Presidenza del Consiglio, sia pure abbandonando ogni funzione di gestione, potrà assicurare il coordinamento mediante la vigilanza sull'agenzia.

59. 1. FRATTINI

Sostituire il paragrafo 59 con il seguente:

È preferibile mantenere il tradizionale rapporto di dipendenza del corpo dei vigili del fuoco dal ministero dell'interno, anche alla luce di quanto espressamente previsto dall'articolo 15, comma 2, con riferimento alle strutture periferiche del corpo medesimo. Al Corpo, infatti, sono attribuite competenze – in primo luogo quella di concorrere alla tutela dell'ordine pubblico e dell'incolumità delle persone e delle cose – che hanno rilievo di gran lunga prevalente rispetto a quelle di protezione civile, ciò che trova corrispondenza anche nella professionalità polivalente dei vigili del fuoco. È dunque necessario prevedere più propriamente che l'agenzia si avvalga del Corpo, per il concorso necessario dei vigili del fuoco ai compiti di protezione civile, ferma restandone – come detto – la dipendenza organica dal ministero dell'interno.

59. 2.

FRATTINI

Sostituire il punto 59 con il seguente testo:

Sostituire il comma 3 dell'articolo 74 con il seguente

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco concorre alle attività di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 225/92.

59. 3.

LUBRANO DI RICCO

Si propone di inserire nel testo del parere in fine al punto n. 59

La raccomandazione di valorizzazione dei corpi di vigili del fuoco volontari per i quali si propone l'organizzazione e l'amministrazione su base regionale o provinciale.

59. 4.

PINGGERA, THALER

Il punto 59 è così sostituito:

Occorre in ogni caso definire con precisione l'imputazione di responsabilità in materia di protezione civile a livello periferico, chiarendo il ruolo in materia delle Regioni, delle autonomie territoriali e degli organi dello Stato e dei rapporti di ciascuno di essi con l'agenzia.

59. 5.

PALMA

Al punto 59 sopprimere il primo periodo.

59. 6.

CARRARA

Sostituire il punto 59 con il seguente testo:

Sostituire il comma 3 con il seguente: L'Agenzia provvede alla riorganizzazione del corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando la più ampia autonomia organizzativa e gestionale alle relative strutture centrali e periferiche.

59. 7.

MAGGIORE

Punto 59 del parere (per quanto riguarda l'Agenzia di protezione civile articoli 74-82):

Al punto 59 del parere: È necessario che la vigilanza politica sull'Agenzia sia attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri o per sue deleghe al Ministro dell'Interno.

59. 8.

MAGGIORE

Sostituire il punto 59 con il seguente testo:

Sostituire il comma 3 dell'articolo 74 con il seguente: Il corpo dei vigili del fuoco concorre all'attività di emergenza e protezione civile ai sensi della legge 225 del 1992.

59. 10.

CARRARA

Al punto 59 aggiungere in fine le seguenti parole: È necessario che la vigilanza politica sull'agenzia sia attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega al Ministro dell'interno.

59. 11.

MIGLIORI

Sostituire il punto 59 con il seguente: sostituire l'art. 75 con il seguente: l'Agenzia è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che eserciterà poteri di indirizzo lasciando autonomia operativa all'agenzia stessa.

59. 12.

MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

Al punto 59 della proposta di parere dopo la parola ricondurre aggiungere la seguente espressione Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco concorre alle attività di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 225/92.

59. 13.

MUNDI

Al punto 59 (Per quanto riguarda l'Agenzia di protezione civile – articoli 74-82) aggiungere: È necessario che la vigilanza politica sull'Agenzia sia attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, al Ministro dell'Interno.

59. 14.

DI BISCEGLIE

Sopprimere il punto 59.

59. 15.

PALMA

Si propone di inserire nel testo del parere alla fine del punto 59:

La raccomandazione di valorizzazione dei corpi di vigili del fuoco volontari per i quali si propone l'organizzazione e l'amministrazione su base regionale o provinciale.

59. 16.

PINGGERA, THALER

Aggiungere il seguente punto 59-bis:

All'articolo 75, sostituire le parole: ministro dell'interno con le parole: Presidente del Consiglio dei ministri o ministro dell'interno da lui delegato.

59-bis. 1.

MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

Aggiungere il punto 59-ter:

All'articolo 76, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) le funzioni operative di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f) n. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

59-ter. 1.

MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

Aggiungere il seguente punto 59-ter:

All'articolo 76, comma 3 dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) per la fissazione commerciale di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e gli impianti a rischio incidente rilevante.

59-ter. 2.

CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

Art. 77.

Al comma 3, dopo le parole: conferenza unificata aggiungere le seguenti: e due scelti tra i Dirigenti dell'area tecnico-operativa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui uno con funzioni vicarie del Presidente.

59-ter. 4. MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

Sostituire le parole: ministro dell'interno con le parole: presidente del consiglio dei ministri o ministro dell'interno da lui delegato.

59-ter. 5. MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

Art. 81.

Al comma 1, dopo le parole: servizio sismico nazionale aggiungere le seguenti: e del corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Dipartimento Servizi Tecnici Nazionali.

59-ter. 6. MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI.

Al comma 2, sopprimere le parole: che svolge le funzioni e i compiti di cui all'articolo 74, comma 2.

59-ter. 7. MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

Inserire al punto 60

Al comma 2 dell'articolo 74 sopprimere le parole: tecnico-operativi e scientifici in materia di protezione civile.

60. 1. MAGGIORE

Al comma 2 dell'articolo 74 dopo le parole: del ministero dell'interno aggiungere le seguenti: ivi compreso il corpo nazionale dei vigili del fuoco

60. 2. MAGGIORE

Dopo le parole: dal trasferimento all'Agenzia *aggiungere le seguenti:* in particolare per le funzioni in materia di dighe, attualmente in capo al Registro italiano dighe.

60. 3.

NIEDDU

Al comma 2, dell'articolo 74, sopprimere le parole: tecnico-operativi e scientifici in materia di Protezione Civile.

60. 4.

MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

Al comma 2, dopo le parole: Ministero dell'interno *aggiungere le seguenti parole:* ivi compreso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

60. 5.

MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

Dopo il punto 60 aggiungere il seguente:

60-bis. Alla lettera *m*) dell'articolo 76 va meglio esplicitato e valorizzato il ruolo del volontariato.

60-bis. 1.

CAVERI

All'articolo 74, sopprimere il comma 3.

60-bis. 2.

GARRA

All'articolo 74, sostituire il comma 3 con il seguente: L'Agenzia provvede alla riorganizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco assicurando ad esso autonomia regolamentare, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile. La direzione delle strutture periferiche regionali e provinciali dell'Agenzia è affidata esclusivamente, anche in via continuativa, a dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

60-bis. 3.

MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

All'articolo 74, sostituire il comma 3 con il seguente: l'organizzazione periferica dell'Agenzia si articola in direzioni regionali e provinciali, ha come base l'articolazione territoriale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed ha per queste strutture autonomia organizzativa e gestionale.

60-bis. 4.

MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

All'articolo 74, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco concorre alle attività di emergenza di protezione civile, ai sensi della 225/92.

60-bis. 5.

GARRA

Dopo il punto 60, inserire il seguente punto 60-bis:

All'articolo 75, ogniqualvolta ricorrente sostituire la dizione «Ministro dell'Interno» con la seguente: «Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro dell'interno da lui delegato».

60-bis. 6.

MAGGIORE

Dopo il punto 60, inserire il seguente punto 60-bis:

All'articolo 76 comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) le funzioni operative di cui all'articolo 107 comma 1 lettera f) n. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

60-bis. 7.

MAGGIORE

Dopo il punto 60 inserire il seguente: 60-bis:

Al comma 1 della lettera «o» con il seguente testo: Le attività ed i compiti attualmente attribuiti al Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali dalle attuali normative vigenti.

60-bis. 8.

MAGGIORE

Dopo il punto 60, inserire il seguente punto 60-bis:

Ogniqualvolta ricorrente sostituire la dizione «Ministro dell'Interno» con la seguente: «Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro dell'interno da lui delegato».

60-bis. 9.

MAGGIORE

Dopo il punto 60 inserire il seguente punto 60-bis:

Al comma 3 dell'articolo 76 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) per la fissazione di norme generali di sicurezza per le atti-

vità industriali, civili e commerciali e per gli impianti a rischio di incidente rilevante».

60-bis. 10.

MAGGIORE

Dopo il punto 60, inserire il seguente punto 60-bis:

Ogniqualevolta ricorrente sostituire la dizione «Ministro dell'Interno» con la seguente: «Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro dell'interno da lui delegato».

60-bis. 11.

MAGGIORE

Dopo il punto 60, inserire il seguente punto 60-bis:

Al comma 1 dell'articolo 81 dopo le parole: «servizio sismico nazionale» aggiungere: «e del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco e del Dipartimento Servizio Tecnici Nazionali».

60-bis. 12.

MAGGIORE

Dopo il punto 60, inserire il seguente punto 60-bis:

All'articolo 82, comma 1, dopo le parole: «contestualmente sopresse» aggiungere le seguenti: «con esclusione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che sarà disciplinato da appositi regolamenti definiti entro i 60 giorni».

60-bis. 13.

MAGNALBÒ, CARRARA, MESSA, MIGLIORI, SILIQUINI

Si propone di inserire nel testo del parere al punto 61 relativo all'articolo 83, comma 3:

Dopo le parole: «n. 112» sopprimere fino alle seguenti: «secondaria superiore» e sostituire con le seguenti: «ad eccezione di quello cui si riferisce la lettera l) del comma 1, e di quelli inerenti alla formazione scolastica. In tale quadro, l'Agenzia esercita la funzione di accreditamento delle strutture pubbliche o private che agiscono nel settore della formazione scolastica e professionale».

61. 1.

PINGGERA, THALER

Si propone di inserire nel testo del parere al punto 61 relativo all'articolo 83, comma 3:

Dopo le parole: «n. 112» sopprimere fino alle seguenti: «secondaria superiore» e sostituire con le seguenti: «ad eccezione di quello cui si

riferisce la lettera l) del comma 1, e di quelli inerenti alla formazione scolastica. In tale quadro, l'Agenzia esercita la funzione di accreditamento delle strutture pubbliche e private che agiscono nel settore della formazione scolastica e professionale.

61. 2.

PINGGERA, THALER

Inserire un punto 61 b) così formulato: si valuti la possibilità che l'Agenzia si avvalga dell'ISFOL, eventualmente riordinato, per l'esperienza da questa maturata nel campo.

61. 3.

BRACCO

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO

1. La Commissione osserva che la legislazione in materia di riforme della P.A., a partire dalla legge di delega n. 421 del 1992, ha introdotto il principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; che l'articolo 3 del decreto legislativo 29 del 1993 e successive integrazioni, ha ulteriormente specificato in tema di organizzazione delle strutture amministrative, stabilendo che agli organi di Governo spettano due funzioni:

a) di definizione degli obiettivi e dei programmi;

b) di verifica dei risultati della gestione amministrativa in funzione delle direttive date. Tra le due funzioni di governo si collocano i compiti degli organi amministrativi, che non sono di contrasto all'indirizzo politico ma sono ad esso raccordati. Per tale fine la legge impone la procedimentalizzazione e, quindi, l'obbligatorietà dei poteri di direzione politica.

2. La conseguenza è che il rapporto di direzione sostituisce quello tradizionale di gerarchia, con evidente superiorità del potere politico rispetto a quello amministrativo. Ogni potere «*extra ordinem*» del ministro va interpretato in senso restrittivo (ad esempio il potere di avocazione che è limitato ai casi di necessità ed urgenza e va comunque motivato e comunicato al Capo del Governo).

3. Da tale impostazione la riforma delle strutture amministrative, a parere della Commissione, dovrebbe essere disciplinata da norme tendenzialmente generali e non ristretta a specifici settori ministeriali, specialmente dove nel nuovo assetto politico gli organi di governo sono espressione di rappresentanza politica (ministeri). Al contrario con il progetto del governo, fondato su modelli flessibili costituiti da direzioni generali, dipartimenti ed agenzie si introducono norme non generali per tutta la P.A ma specifiche per settori di materie e tipo di ministero.

4. La funzione di governo (autonoma da quella legislativa e dall'altra posta in essere dall'ordine giudiziario) si esprime nella duplice veste che il Presidente del Consiglio ed i singoli ministri assumono: quella di organi burocratici e l'altra di organi di governo in senso stretto; ciò in quanto la prima funzione deriva dall'essere al vertice della gerarchia del settore di materie cui sono preposti e la seconda perchè Presidente e ministri concorrono collegialmente a definire l'indirizzo politico ed amministrativo. L'opinione è comune che le due funzioni non sono separate ma interdipendenti, perchè ogni organo di direzione politica indica obiettivi da armonizzare con l'indirizzo politico - amministrativo generale dell'intero governo.

Non risponde a tali criteri il progetto governativo perchè il differente modello organizzativo proposto per i vari ministeri rende più difficile, se non impossibile, l'armonizzazione delle varie attività amministrative poste in essere con l'indirizzo politico generale, essendo l'organizzazione per dipartimenti o per divisioni generali o per Agenzia destinata più alla distinzione che alla convergenza.

L'organizzazione del governo – a parere della Commissione – dovrebbe seguire e non anticipare la risoluzione del problema costituzionale della forma di governo. Le ipotesi di soluzione in campo non corrispondono alle indicazioni che si possono cogliere dal progettato ordinamento governativo. Sarebbe stato, quindi, opportuno aspettare gli esiti dei dibattiti che in materia si svolgono in sede parlamentare e pubblica. La riforma proposta è avulsa dal quadro costituzionale che si va delineando in materia di forma del governo.

6. La conclamata riduzione dei ministeri, così come previsti, non corrisponde alla realtà dei fatti, perchè il criterio ispiratore del progetto del governo è che tutto si scompone ma nulla si distrugge, nel senso che si riducono il numero dei ministeri non quello dei settori che ricompaiono sotto forma di agenzie che vengono definite (Art. 8) come strutture tecnico-operative di interesse nazionale a libera contrattazione e, quindi, con libere retribuzioni degli addetti.

7. In molti casi di accorpamento o mantenimento di ministeri, è facile riscontrare nella proposta del governo, forzature dovute sovente a liti dei ministri – persone fisiche e non ad oggettivi criteri di efficienza o di funzionalità del settore.

8. In tale quadro si sfugge ad ogni razionale motivazione l'abolizione del Ministero delle risorse agricole, così strategico nell'Unione europea; l'inclusione delle competenze del ministro delle comunicazioni tra quelle assegnate al ministro delle attività produttive è veramente stravagante; incomprensibile – a giudizio della Commissione è l'istituzione di un'agenzia solo per i trasporti terrestri che contraddice l'esigenza di una politica riferita al settore dei trasporti globalmente e unitariamente considerata. In particolare, per quanto riguarda il proposto accorpamento del Ministero per le Politiche agricole in quello delle attività produttive, la Commissione esprime parere negativo, ritenendo che l'importanza ed il rilievo rivestiti dal settore agricolo in campo nazionale ed internazionale richiedono la permanenza di uno specifico ed autonomo centro di direzione politico amministrativa, in piena coerenza con quanto avviene a livello di Unione europea, negli altri paesi comunitari e nelle maggiori nazioni del mondo. Il Ministero dovrà costituire centro di imputazione degli interessi agricoli e ambientali nel loro complesso, e così dell'alimentazione, delle risorse forestali e montane, delle acque, delle aree rurali, della pesca marittima e dell'acquacoltura, della tutela della qualità dei prodotti destinati al consumo alimentare e delle connesse attività di ricerca scientifica. Esso dovrà essere supportato da una struttura operativa improntata ad un modello organizzativo agile e flessibile, che sappia svolgere con efficacia ed efficienza i rapporti con l'Unione europea, il coordinamento e la promozione delle attività nazionali e la vigilanza sugli enti di settore.

9. La riorganizzazione del Ministero degli Affari esteri e del Ministero dell'interno, secondo la Commissione, contenuta nella proposta governativa, ignora completamente, il disegno di legge di delega in approvazione in Parlamento sul riordino delle carriere diplomatico e prefettizia.

10. È opinione della Commissione che occorra esprimere molte perplessità ed in generale, contrarietà prevalente nei confronti dell'assegnazione di compiti pubblici strategici (quali sono i servizi fiscali, la protezione civile etc.) ad agenzie individuate dalla proposta governativa, come strutture prevalentemente tecnico-operative o specialistiche. Il ricorso ad esse mortifica professionalità acquisite nelle amministrazioni specialmente giudiziarie; il livello di autonomia alle agenzie riconosciute incrina il rapporto Stato-cittadini in un settore per il quale non è, peraltro, ammesso il ricorso a iniziative referendarie. La Commissione contesta l'affermazione secondo la quale non sarebbero separabili nell'ambito ministeriale le professionalità presenti per le agenzie.

11. Le osservazioni fatte in precedenza, testimoniano, a giudizio della Commissione, la contraddizione della proposta di riordino del governo nei confronti della recente istituzione del ruolo unico dirigenziale, la cui disciplina risulta impropria in relazione ai differenti modelli organizzativi della P.A.

MAGNALBÒ, CARRARA, MASSA, MIGLIORI, SILIQUINI

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO

Considerato che la proposta della riorganizzazione dei ministeri nasce dall'esigenza di ridimensionare gli apparati dell'amministrazione centrale a seguito dei processi di decentramento amministrativo previsti dalla legge 59 del 1997;

preso atto che la proposta governativa riduce il numero dei ministeri, ma ne mantiene le strutture declassandole a dipartimento o direzione generale, o trasformandole in agenzie, senza che da ciò derivi una effettiva riduzione degli apparati amministrativi, ma anzi facendone prevedere un incremento;

preso atto che il numero dei ministri rimane impregiudicato e pertanto che esso potrà anche aumentare, senza che il Parlamento possa decidere in merito; considerando altresì che non è chiara la configurazione della figura del ministro junior, dei sottosegretari e sussistono al riguardo riserve anche in rapporto alla legittimazione di tali innovazioni nella legge delega;

considerato che la proposta governativa mescola nella medesima struttura ministeriale competenze assai eterogenee, non facendo prevedere alcun aumento di efficienza, la quale non deriva dalla semplice riunificazione sotto un'unica etichetta di amministrazioni diverse;

preso atto che dalle audizioni compiute e dalla documentazione avuta non emerge alcuna analisi costi-benefici della riorganizzazione proposta, denunciando lo scarso fondamento sul quale essa è predisposta;

la Commissione esprime sullo schema di decreto in esame parere negativo.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Venerdì 23 luglio 1999, ore 9

Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *a*) e 12, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Esame dello schema di decreto legislativo concernente «Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ)».

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente autonomo Esposizione Universale di Roma (EUR) in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*) e articolo 14, comma 1, lettera *b*) della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *b*) e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

